

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVII Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

79^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018

Presidenza del Vicepresidente DI MAURO

A cura del Servizio Lavori d'Aula

INDICE

Assemblea regionale siciliana

(Indirizzo di saluto alle classi quinte dell'Istituto di istruzione
secondaria superiore "Maiorana" di Troina);

PRESIDENTE 3

Congedi 3

Ordini del giorno

(Comunicazione relativa alla corretta numerazione degli ordini del giorno nn. 59 e 60) 3

ALLEGATO A (*)

Commissioni parlamentari

(Comunicazione di richieste di parere) 10

Disegni di legge

(Annunzio di presentazione) 7

(Comunicazione di invio alle competenti Commissioni) 7

(Comunicazione di apposizione di firma) 10

Governo regionale

(Comunicazione di trasmissione della situazione di cassa

e di tesoreria della Regione siciliana) 10

Interpellanze

(Annunzio) 73

Interrogazioni

(Annunzio di risposte scritte) 6

(Annunzio) 11

Mozioni

(Annunzio) 77

ALLEGATO B:

Risposta scritta ad interrogazione 91

- da parte dell'Assessore per i beni culturale e l'identità siciliana:
numero 333 dell'onorevole Figuccia

(*) **N.B.** L'Allegato A contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori e le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula.

La seduta è aperta alle ore 16.15

ZITO, segretario, dà lettura del processo verbale delle sedute n. 77 del 7 novembre 2018 e n. 78 del 13 novembre 2018 che, non sorgendo osservazioni, si intendono approvati.

Indirizzo di saluto alle classi quinte dell'Istituto di istruzione secondaria superiore "Majorana" di Troina

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alle 'Comunicazioni', volevo dare il saluto della Presidenza e di tutti i componenti dell'Assemblea alle classi quinte dell'Istituto di istruzione secondaria superiore "Majorana" di Troina.

Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del Regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per la seduta odierna, gli onorevoli Cracolici, Rizzotto e Gucciardi.

Comunico, altresì, che l'onorevole Lantieri è in congedo dal 13 al 22 novembre 2018.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunicazione relativa alla corretta numerazione degli ordini del giorno numeri 59 e 60

PRESIDENTE. Preciso che la corretta numerazione degli ordini del giorno numeri 59 e 60, presentati nel corso della seduta numero 60 del 7 agosto 2018, è, rispettivamente, 60 e 61.

L'Assemblea ne prende atto.

Onorevoli colleghi, avverto che la presente seduta sarà rinviata al fine di consentire l'inserimento nell'ordine del giorno dei disegni di legge n. 254 "Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Allegato 4/2, paragrafo 6.3", n. 392 "Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017 e Rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni" e n. 393 "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020".

Pertanto, la seduta è rinviata ad oggi, mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 16.25, con il seguente ordine del giorno:

I - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

- 1) “Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Allegato 4/2, paragrafo 6.3” (n. 254/A)

Relatore: on. Savona

- 2) “Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017 e Rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni” (n. 392/A)

Relatore: on. Savona

- 3) “Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020” (n. 393/A)

Relatore: on. Savona

- 4) “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2016, in merito alle norme di modifica in materia di parcheggi di interscambio” (n. 294/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Lantieri

- 5) “Norme per l'affidamento in 'Adozione' delle aiuole e spazi verdi da parte delle amministrazioni comunali siciliane” (n. 20/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Savarino

- 6) “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni” (n. 336/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Savona

- 7) “Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano” (n. 113/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Foti

- 8) “Norme finalizzate alla realizzazione di parcheggi e alla decongestione dei centri urbani” (n. 119/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Lo Curto

II - VOTAZIONE FINALE DEL DISEGNO DI LEGGE:

- “Norme in materia di Enti di area vasta” (n. 367/A)

**III - DISCUSSIONE DEL “BILANCIO CONSOLIDATO DELLA REGIONE SICILIANA
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017”**

Relatore: on. Savona

La seduta è tolta alle ore 16.23

DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA

Il Direttore

dott. Mario Di Piazza

Il Consigliere parlamentare responsabile

dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

Allegato A**Annunzio di risposta scritta ad interrogazione (*)**

- Risposta scritta pervenuta alla seguente interrogazione:
- da parte dell'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

la disciplina in materia di beni culturali e ambientali, edilizia e vincolo paesaggistico, impone, prima di qualsiasi intervento sugli stessi, un'autorizzazione preventiva, vietando l'autorizzazione postuma in sanatoria;

in materia di sanatoria edilizia, invece, l'art.13 della legge n. 47/1985, alla voce 'accertamento di conformità' ammette la possibilità che la concessione o l'autorizzazione siano rilasciate in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o autorizzazione sia conforme agli strumenti urbanistici generali;

rilevato che la diversa disciplina, di cui sopra viene giustificata asserendo che la specificità della materia 'Beni Culturali' attribuisce un potere discrezionale alla Pubblica Amministrazione al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni, regolando, paradossalmente, in egual modo tutti i terreni vincolati, ciò dovuto soprattutto agli automatismi previsti dalla c.d. legge Galasso del 1985;

atteso che in atto l'art. 15 della legge 1497 de 1939 prevede, nel caso di mancanza del danno paesaggistico, la sola sanzione pecuniaria, in luogo della misura demolitiva, in quanto nel contenuto si legge una sorta di implicita autorizzazione paesaggistica postuma;

per sapere:

se non ritengano opportuno intervenire per una accurata revisione dei vincoli esistenti, sia per le concessioni e/o le autorizzazioni in sanatoria delle opere già eseguite, al fine di renderle aderenti ai reali valori paesaggistici da proteggere;

se non reputino altresì doveroso produrre un documento univoco, contenente i dettati richiesti dall'art. 13 della richiamata legge n. 47 del 28 febbraio 1985, ed eliminare in tal modo la discrezionalità della Pubblica Amministrazione regionale.» (333)

FIGUCCIA

- Con nota prot. n. 43784/IN.17 del 10 agosto 2018 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per i beni culturali.

(*) La risposta alla suddetta interrogazione sarà pubblicata nell'allegato B al resoconto dell'odierna seduta.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

- Promozione della cooperazione internazionale per lo sviluppo e la solidarietà tra i popoli (n. 420).

Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Lupo il 7 novembre 2018.

- Modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nella legge regionale 3 novembre 2000, n. 20. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia (n. 421).

Di iniziativa governativa presentato dal Presidente della Regione (Musumeci), su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali (Tusa) il 7 novembre 2018.

- Interventi in materia di lotta al tabagismo per la tutela della salute (n. 422).

Di iniziativa governativa presentato dal Presidente della Regione (Musumeci), su proposta dell'assessore regionale per la salute (Razza) il 7 novembre 2018.

- Promozione e valorizzazione del termalismo siciliano (n. 423).

Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Foti, Cancellieri, Campo, Cappello, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Mangiacavallo, Marano, Palmeri, Pagana, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Trizzino, Tancredi, Zafarana e Zito l'8 novembre 2018.

- Norme in materia di bonifica, tutela del territorio e di riordino dei Consorzi di bonifica in Sicilia (n. 424).

Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Catalfamo l'8 novembre 2018.

- Disciplina Regionale delle attività di estetista e di acconciatore (n. 425).

Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Ragusa, Milazzo, Mancuso, Gallo, Papale e Savona l'8 novembre 2018.

- Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (n. 426).

Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Campo, Cancellieri, Cappello, Ciancio, Sunseri, Foti, Di Caro, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito, Pagana, A. De Luca, Pasqua, Di Paola, Marano e Schillaci il 13 novembre 2018.

- Pareri sulla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie (n. 427).

Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Pullara l'8 novembre 2018.

- Norme per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo nel territorio delle aree urbane della Regione (n. 429).

Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Campo, Cancellieri, Cappello, Ciancio, Sunseri, Foti, Di Caro, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito, Pagana, A. De Luca, Pasqua, Di Paola, Marano e Schillaci il 13 novembre 2018.

Comunicazione di disegni di legge inviati alle competenti Commissioni**AFFARI ISTITUZIONALI (I)**

- Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6/2011 - Incompatibilità della carica di assessore con la carica di consigliere comunale - modifica della L.R. 26 giugno 2015, n. 11 – rideterminazione dei componenti delle giunte comunali nei comuni da 10.001 a 50.000 e da 50.001 a 100.000 (n. 377)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 7 novembre 2018.

- Recepimento delle disposizioni contenute negli articoli 7,11,12,13,14,15 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante “Disciplina della campagna elettorale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” (n. 389)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 7 novembre 2018.

- Modifiche all’articolo 10 del Capo II della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, concernente l’istituzione dell’autorità garante della persona con disabilità nella regione (n. 390)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 7 novembre 2018.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE (III)

- Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 ‘Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale’, alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni ‘Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali’ e alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 12 ‘Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette’ (n. 385)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 7 novembre 2018.

Parere IV.

- Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 ‘Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale’, alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni ‘Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali’ e alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 12 ‘Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette’ (n. 391)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato l’8 novembre 2018.

Parere IV.

- Disposizioni per la promozione, diffusione e ricerche di tecniche per l’agricoltura di precisione ed uso sostenibile delle risorse in agricoltura (n. 394)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato l’8 novembre 2018.

Parere IV.

AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA’ (IV)

- Riperimetrazione del Parco dei Nebrodi (n. 379)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 7 novembre 2018.

- Promozione della mobilità condivisa e sostenibile nei comuni siciliani (n. 395)

Di iniziativa parlamentare

Inviato l'8 novembre 2018

- Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nei territori e nei borghi rurali (n. 396)

Di iniziativa parlamentare

Inviato l'8 novembre 2018

- Valorizzazione del patrimonio immobiliare dei centri storici attraverso cooperative di autorecupero e autoriparazione (n. 397)

Di iniziativa parlamentare

Inviato l'8 novembre 2018

- Istituzione del Fondo di rotazione per il sostegno ai cittadini esecutati finalizzato al mantenimento dell'unica abitazione (n. 400)

Di iniziativa parlamentare

Inviato l'8 novembre 2018

Parere VI e UE

- Provvedimenti urgenti dei sindaci in materia di abusivismo edilizio (n. 428)

Di iniziativa governativa.

Inviato il 7 novembre 2018.

Parere I.

CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)

- Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (n. 419)

Di iniziativa governativa.

Inviato il 7 novembre 2018.

Parere IV.

- Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 (n. 413)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 7 novembre 2018.

SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI)

- Interventi sui tempi d'attesa per le prestazioni sanitarie (n. 388)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 7 novembre 2018.

- Interventi in materia di lotta al tabagismo per la tutela della salute (n. 422)

Di iniziativa governativa.

Inviato il 13 novembre 2018.

COMMISSIONE 'STATUTO E MATERIA STATUTARIA'

- Legge organica sull'ordinamento della Regione siciliana (n. 352)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 7 novembre 2018.

Comunicazione di apposizione di firma a disegni di legge

Si comunica che:

- l'onorevole Luca Sammartino, con nota prot. n. 7504 del 6 novembre 2018, ha chiesto di apporre la propria firma al disegno di legge n. 417 *“Interventi per la promozione di attività fisica adattata ed istituzione delle palestre della salute”*;

- l'onorevole Elvira Amata, con nota prot. n. 7538/SG.LEG.PG. del 7 novembre 2018, ha chiesto di apporre la propria firma al disegno di legge n. 310 *“Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. Istituzione della Direzione socio-sanitaria territoriale delle ASP ”*;

- l'onorevole Gaetano Galvagno, con nota prot. n. 7699/SG.LEG.PG. del 12 novembre 2018, ha chiesto di apporre la propria firma al disegno di legge n. 424 *“Norme in materia di bonifica, tutela del territorio e di riordino dei Consorzi di bonifica in Sicilia”*.

Comunicazione di richieste di parere pervenute ed assegnate alle competenti Commissioni

AFFARI ISTITUZIONALI (I)

- Riscossione Sicilia S.p.A. - Designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione (n. 23/I).

Pervenuto in data 7 novembre 2018.

Inviato in data 8 novembre 2018.

AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA' (IV)

- Deliberazione n. 407 del 24 ottobre 2018 *“Articolo 40 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 – Criteri del ‘Bando per l’assegnazione ai comuni del Fondo di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico”* (n. 22/IV).

Pervenuto in data 31 ottobre 2018.

Inviato in data 7 novembre 2018.

SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI)

- Trasmissione dello schema di decreto attuativo dell'articolo 1, comma 9 della legge regionale n. 8/2017 in tema di trasferimenti per le prestazioni socio-sanitarie di competenza dei comuni (n. 21/VI).

Pervenuto in data 5 novembre 2018.

Inviato in data 7 novembre 2018.

Comunicazione di trasmissione della situazione di cassa e di tesoreria della Regione siciliana

Si comunica che l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento bilancio e tesoro, ha trasmesso in data 6 novembre 2018 la Situazione quadrimestrale di cassa e di tesoreria della Regione

in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, modificato dall'articolo 31 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16. Situazione al 31 agosto 2018.

Copia della sopracitata documentazione è stata trasmessa alla II Commissione parlamentare.

Annunzio di interrogazioni

- con richiesta di risposta orale presentate:

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che:

i dati pluviometrici rilevati nella giornata del 19 ottobre 2018 indicano, drammaticamente, che in due ore sono caduti circa 232 millimetri di pioggia fra le province di Catania e Siracusa ed Enna: l'ennesima 'Bomba d'Acqua';

la violenta pioggia ha causato parecchi disagi con frane, allagamenti e smottamenti. Tanti gli interventi dei soccorritori, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, delle Forze dell'Ordine e dei Volontari che hanno salvato diverse persone rimaste bloccate e liberato le numerose auto travolte da acqua e fango;

le operazioni di soccorso e rimozione dei fanghi, macerie, detriti sono ancora in corso e che i centralini delle sale operative sono stati sommersi da centinaia di richieste di intervento urgente;

considerato che:

nel Siracusano è esondato un fiume, le zone maggiormente colpite sono state Francofonte, Ramacca, Palagonia, Mineo, Scordia, Agira e Lentini, tra le province di Catania, Enna e Siracusa dove tante persone sono dovute salire sui tetti per ripararsi dalla furia della pioggia;

in data 20 ottobre una tromba d'aria ha colpito ancora la costa di Marina di Ragusa;

dopo alcuni giorni dal violento nubifragio continua il lavoro incessante dei soccorritori, dei tecnici, degli addetti comunali, dei tecnici ANAS, dei VVF per cercare di porre rimedio ai danni causati dal temporale;

l'impegno straordinario di uomini e mezzi ha permesso la riapertura al traffico, in entrambe le direzioni, delle strade statali 417 di Caltagirone, nel territorio comunale di Lentini, in provincia di Siracusa, della 192 Della Valle del Dittaino, tra le province di Catania e di Enna e della 114/dir Della Costa Saracena a Carlentini (SR). Ovviamente sono ancora in corso attività di rimozione di fanghi, detriti, manufatti divelti. - Nello specifico l'elenco presentato riguarda le seguenti strade: Sp 114 (ex Ss114 Augusta-Siracusa), Sp 16 Lentini-Scordia), Sp12, Sp4 (Avola - Avola Antica), Sp15 (Noto-Avola), Sp59 (Avola - Calabernardo), Sp 95 (Villasmundo-Carlentini), Sp 32 (Carlentini-Pedagaggi), Sp12 (Cassibile-Floridia), Sp26 (Pachino-Rosolini), Sp6 ed Sp8 (Pachino-Portopalo) ed Ss114 Avola-Siracusa;

gli importanti snodi stradali rappresentano collegamenti viari di particolare rilevanza economico-turistica del territorio provinciale;

gli interventi dovranno riguardare il consolidamento e il ripristino della sovrastruttura stradale, nonché la realizzazione di eventuali rotatorie, al fine di migliorare la sicurezza stradale e assicurare l'incolumità degli automobilisti;

rilevato che:

uno scenario drammatico racconta di una Sicilia fragile e vulnerabile di fronte a eventi atmosferici eccezionali;

sono state pesantemente danneggiate strutture pubbliche e proprietà private ma anche attività agricole, aziende zootecniche per le quali i danni sono veramente ingentissimi, con inevitabili ripercussioni sul già debole tessuto produttivo;

secondo Confagricoltura Catania la stima dei danni dopo l'eccezionale ondata di maltempo di ieri e dalle prime segnalazioni arrivate dai vari associati è ancora incerta, la situazione risulta essere particolarmente grave nella zona di Vizzini, Francofonte, Scordia, Palagonia e Ramacca;

in alcune zone è andata distrutta l'intera produzione di olive e arance, ma quel che più preoccupa sono i danni strutturali subiti dalle piante;

la Sicilia Orientale si trova a far i conti con una emergenza che se non affrontata in modo tempestivo, aiutando il territorio colpito, può causare contraccolpi gravissimi all'economia e all'occupazione;

è necessario che la politica e le Istituzioni mettano in movimento tutte quelle dinamiche virtuose di intervento necessarie per favorire, in tempi brevi, il ritorno alla normalità e per agevolare la ripresa economica dell'ampia area colpita dal nubifragio;

i danni dell'alluvione di questi giorni in Sicilia hanno provocato perdite per milioni di euro alle coltivazioni e alle infrastrutture nelle campagne, dove sarà necessario avviare le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità;

a rendere più devastanti gli effetti del maltempo è stata l'assenza di manutenzione e sistemazione degli argini, ed è ora necessario adottare le strategie di tutela adeguate a mettere in sicurezza definitivamente il territorio;

è necessario mettere a disposizione tutte le strutture e gli strumenti di cui si dispone per tendere la mano e aiutare le persone e le aziende che sono alle prese con l'emergenza;

nelle zone colpite dal nubifragio potrebbe certamente a breve piovere ancora con ulteriore aggravio dei problemi già esistenti;

per sapere:

quali iniziative abbiano assunto o intendano assumere urgentemente al fine di dichiarare lo stato di calamità nei territori ove si è abbattuto il nubifragio del 19 Ottobre 2018 dove la produzione agricola risulta essere quantitativamente e qualitativamente danneggiata;

se sia possibile intervenire nelle sedi opportune affinché sia consentito ai produttori agricoli la conseguente sospensione dei mutui agrari, dei versamenti Inps e delle imposte dirette.» (508)

DI MAURO - PULLARA - COMPAGNONE

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

il lago di Santa Rosalia è un bacino artificiale in provincia di Ragusa, nei Monti Iblei, formato dalle acque del fiume Irmínio il cui corso è stato sbarrato a scopo irriguo. La diga, progettata nel 1964, ha visto i propri lavori consegnati nel 1976, iniziati nel 1978 e conclusi nel 1983;

l'invaso si trova in un contesto naturalistico e paesaggistico di grande suggestione con versanti mediamente ripidi all'interno di un'area boschiva;

la diga, che risulta essere in esercizio normale, è costituita da un vaso capace di contenere circa 18 milioni di metri cubi di acqua, per uso irriguo e potabile, al servizio della provincia di Ragusa, anche se i dati dell'ultimo anno fanno registrare una flessione della riserva idrica di circa 5 Mmc di acqua;

rilevato che:

pur essendo l'invaso stato inaugurato nel 1983, le condutture per il trasporto dell'acqua sono state rese operative in parte solo nel 2010, per un'estensione pari a 16 chilometri;

dal mese di luglio dell'anno 2000 il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa ha ricevuto l'affidamento in gestione dell'acquedotto rurale delle acque della diga, realizzato dall'Ente di Sviluppo Agricolo. La struttura è composta da un impianto di potabilizzazione, suddiviso in due moduli, ciascuno con la potenzialità di potabilizzare 55 lt/sec di acqua pervenuta dalla diga di Santa Rosalia;

considerato che:

dagli ultimi dati formalizzati dal Servizio 4 - Gestione infrastrutture per le acque, del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, dei circa 18 Mmc dell'invaso ne vengono utilizzati soltanto 4 Mmc per uso irriguo e 1,5 Mmc per uso potabile;

un utilizzo così limitato della prestazione della Diga Santa Rosalia è dovuto principalmente a problematiche di tipo tecnico-funzionale, ed in particolare al degrado della tenuta idraulica e del sistema di drenaggio, alla perdita della funzionalità degli organi di scarico, a causa dell'eccessiva corrosione della condotta, e al decadimento strutturale delle opere funzionali alla diga, oltre che al dissesto delle sponde e dei terreni prossimi alla diga;

a ciò si aggiunga l'esiguo personale in servizio presso la diga che, a fronte di un organigramma di 12 unità, registra esclusivamente solo quattro dipendenti, generando una situazione che non consente di coprire i turni con almeno due persone in servizio e che, in caso di difficoltà, aumenta i rischi sul luogo di lavoro, considerato che si tratta di una struttura che si trova in un luogo isolato, parecchio lontani dal centro abitato;

visto che:

sono necessari interventi di ripristino della piena funzionalità degli organi di scarico; di recupero strutturale delle opere funzionali; e di stabilizzazione delle sponde e dei pendii prossimi alla diga;

si necessita altresì urgentemente di un intervento di rivalutazione della sicurezza sismica della struttura di sbarramento e delle opere accessorie; dall'attività di vigilanza si rileva inoltre la necessità di interventi di manutenzione straordinaria delle opere a corredo dello sbarramento;

nel Piano Nazionale Dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risulta una scheda di intervento per la diga di Santa Rosalia da realizzarsi attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 - 2020, per una stima preliminare pari a circa 500.000,00 , volto alla messa in sicurezza dell'invaso, dal momento che il serbatoio della diga ricade in una delle zone d'Italia a più alto rischio sismico; per questa ragione l'invaso è stato inserito tra i casi prioritari individuati dal DM 26/6/2014;

nella scheda di intervento suddetta si prevede inoltre l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e/o sostituzione degli impianti elettrici, elettromeccanici ed oleodinamici a servizio dello scarico di fondo;

l'esercizio e la manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe e tra questi anche la diga di S. Rosalia, rientrano tra i compiti istituzionali del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti;

per sapere:

se non ritengano necessario intervenire con urgenza, affinché si trovino tempestive ed efficaci soluzioni per la messa in sicurezza e il pieno ripristino di tutti gli impianti della diga artificiale di S. Rosalia;

a che punto sia il cronoprogramma delle attività e il relativo piano finanziario dell'intervento sulla Diga S. Rosalia previsto nel Piano Nazionale delle Dighe, già programmato e finanziato con il Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020;

se non intendano procedere ad un ampliamento del personale in servizio presso la diga S. Rosalia tale da soddisfare gli standard minimi di unità lavorative previste.» (510)

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

CAMPO - DI PAOLA - TRIZZINO - CANCELLERI
PALMERI - SUNSERI - MANGIACAVALLLO - ZAFARANA - CAPPELLO
FOTI - PASQUA - ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA - TANCREDI
SCHILLACI - DE LUCA - PAGANA - DI CARO - MARANO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

al fine di superare il contenzioso comunitario avviato per inadempimento dello Stato italiano degli art. 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la delibera CIPE n. 60/2012 ha assegnato alla Sicilia circa 1,160 miliardi di euro per la realizzazione di 96 interventi di realizzazione o adeguamento di impianti di depurazione al fine di renderli conformi alle prescrizioni della citata direttiva;

con l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato Depurazione Acque Reflue di attuazione della Delibera CIPE 60/2012 siglato il 30 Gennaio 2013, è stato individuato il programma degli interventi necessari al superamento delle infrazioni comunitarie da realizzare in circa 51 agglomerati urbani;

a seguito delle sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014 ed al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, con l'art. 2 del Decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, si sono conferiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi ad un Commissario unico per consentire nel più breve tempo possibile l'adeguamento dei sistemi fognari e di depurazione delle acque reflue degli agglomerati non ancora conformi alla direttiva 91/271/CEE;

considerato che tra le opere inserite nell'APQ figura il completamento del depuratore consortile e l'estensione della rete fognaria di Adrano, con un costo del progetto di oltre 7 milioni di euro;

per sapere:

quale sia lo stato dell'iter amministrativo per il completamento del depuratore consortile e l'estensione della rete fognaria di Adrano;

quando si ritiene si possa procedere all'appalto per l'esecuzione dei lavori necessari all'adeguamento degli impianti, in considerazione del rilevante danno ambientale generato da scarichi non depurati nonché del notevole ammontare delle multe derivanti dalle condanne inflitte in sede europea per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE.» (515)

BARBAGALLO - BULLA

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

al fine di superare il contenzioso comunitario avviato per inadempimento dello Stato italiano degli art. 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la delibera CIPE n. 60/2012 ha assegnato alla Sicilia circa 1,160 miliardi di euro per la realizzazione di 96 interventi di realizzazione o adeguamento di impianti di depurazione al fine di renderli conformi alle prescrizioni della citata direttiva;

con l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato Depurazione Acque Reflue di attuazione della Delibera CIPE 60/2012 siglato il 30 Gennaio 2013, è stato individuato il programma degli interventi necessari al superamento delle infrazioni comunitarie da realizzare in circa 51 agglomerati urbani;

a seguito delle sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014 ed al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, con l'art. 2 del Decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, si sono conferiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi ad un Commissario unico per consentire nel più breve tempo possibile l'adeguamento dei sistemi fognari e di depurazione delle acque reflue degli agglomerati non ancora conformi alla direttiva 91/271/CEE;

considerato che tra le opere inserite nell'APQ figura il completamento del depuratore consortile e l'estensione della rete fognaria di Caltagirone, con un costo del progetto di circa 2,8 milioni di euro;

per sapere:

quale sia lo stato dell'iter amministrativo per il completamento del depuratore consortile e l'estensione della rete fognaria di Caltagirone;

quando si ritenga di dover procedere all'appalto per l'esecuzione dei lavori necessari all'adeguamento degli impianti, in considerazione del rilevante danno ambientale generato da scarichi non depurati nonché del notevole ammontare delle multe derivanti dalle condanne inflitte in sede europea per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE.» (516)

BARBAGALLO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

al fine di superare il contenzioso comunitario avviato per inadempimento dello Stato italiano degli art. 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la delibera CIPE n. 60/2012 ha assegnato alla Sicilia circa 1,160 miliardi di euro per la realizzazione di 96 interventi di realizzazione o adeguamento di impianti di depurazione al fine di renderli conformi alle prescrizioni della citata direttiva;

con l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato Depurazione Acque Reflue di attuazione della Delibera CIPE 60/2012 siglato il 30 Gennaio 2013, è stato individuato il programma degli interventi necessari al superamento delle infrazioni comunitarie da realizzare in circa 51 agglomerati urbani;

a seguito delle sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014 ed al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, con l'art. 2 del Decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, si sono conferiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi ad un Commissario unico per consentire nel più breve tempo possibile l'adeguamento dei sistemi fognari e di depurazione delle acque reflue degli agglomerati non ancora conformi alla direttiva 91/271/CEE;

considerato che tra le opere inserite nell'APQ figura il completamento del depuratore consortile e l'estensione della rete fognaria di Scordia, con un costo del progetto di 1,5 milioni di euro;

per sapere:

quale sia lo stato dell'iter amministrativo per il completamento del depuratore consortile e l'estensione della rete fognaria di Scordia;

quando si ritenga di poter procedere all'appalto per l'esecuzione dei lavori necessari all'adeguamento degli impianti, in considerazione del rilevante danno ambientale generato da scarichi non depurati nonché del notevole ammontare delle multe derivanti dalle condanne inflitte in sede europea per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE.» (517)

BARBAGALLO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

al fine di superare il contenzioso comunitario avviato per inadempimento dello Stato italiano degli art. 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la delibera CIPE n. 60/2012 ha assegnato alla Sicilia circa 1,160 miliardi di euro per la realizzazione di 96 interventi di realizzazione o adeguamento di impianti di depurazione al fine di renderli conformi alle prescrizioni della citata direttiva;

con l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato Depurazione Acque Reflue di attuazione della Delibera CIPE 60/2012 siglato il 30 Gennaio 2013, è stato individuato il programma degli interventi necessari al superamento delle infrazioni comunitarie da realizzare in circa 51 agglomerati urbani;

a seguito delle sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014 ed al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, con l'art. 2 del Decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, si sono conferiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi ad un Commissario unico per consentire nel più breve tempo possibile l'adeguamento dei sistemi fognari e di depurazione delle acque reflue degli agglomerati non ancora conformi alla direttiva 91/271/CEE;

considerato che tra le opere inserite nell'APQ figura il completamento del depuratore consortile e l'estensione della rete fognaria di Mascali, con un costo del progetto di oltre 23 milioni di euro;

per sapere:

quale sia lo stato dell'iter amministrativo per il completamento del depuratore consortile e l'estensione della rete fognaria di Mascali;

quando si ritenga di dover procedere all'appalto per l'esecuzione dei lavori necessari all'adeguamento degli impianti, in considerazione del rilevante danno ambientale generato da scarichi non depurati nonché del notevole ammontare delle multe derivanti dalle condanne inflitte in sede europea per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE.» (518)

BARBAGALLO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

l'operaio addetto all'antincendio forestale, Guglielmo Monello ha subito una contestazione disciplinare dell'Ispettorato Foreste della provincia di Siracusa, poiché avrebbe diffuso sui social un video attraverso cui segnala, non solo le pessime condizioni di manutenzione della postazione a cui è stato assegnato e della impraticabilità della stradella (con erbacce alte 2 metri e rovi) per raggiungerla, ma soprattutto, lo stato della cassetta medica per il primo soccorso assegnatagli, il cui contenuto risultava in condizioni pessime con garze e disinfettante scaduto;

l'operatore suddetto, inoltre, ha avuto assegnato un cannocchiale rotto necessario per l'avvistamento degli incendi e nessuna radio ricetrasmittente, ossia, gli strumenti essenziali per svolgere le proprie funzioni;

considerato che:

quanto rappresentato in premessa, risale a fatti che partono dal giorno 15 giugno, ossia, dal giorno in cui è stata avviata la campagna antincendio in provincia di Siracusa;

l'operatore dell'antincendio Guglielmo Monello, rendendosi conto del pericoloso stato dei luoghi tra l'altro, inidoneo ad esercitare le proprie funzioni di vedetta, essendo stato assegnato alla torretta Manchisi, avisò il distaccamento di Noto (ma anche di Siracusa) col proprio telefono cellulare dei fatti;

il giorno successivo, il 16 giugno per l'esattezza, l'operatore antincendio Guglielmo Monello durante il proprio turno di lavoro, portava con se un decespugliatore privato e ripuliva il luogo di lavoro come consuetudine di ogni anno nonostante, tale pratica, non è per legge, di sua competenza;

rilevato che:

che il 25 giugno, dunque, dopo la pubblicazione del video, al Monello e a tutti gli operai della provincia, venivano sostituite le cassette mediche disastrose con cassette nuove, in buone condizioni e con pacchetto di medicazione integro;

nel contempo l'Ispettorato, dava mandato anche di pulire le postazioni e disinfestarle con pesticidi anti zecche;

il Monello invece, veniva trasferito dalla postazione mobile assegnatagli a Manchisi alla torretta sita a Cavagrande del Cassibile con notevole aumento di chilometri (20) e spese a suo carico;

preso atto che:

il Monello ha informato dei fatti il Comandante del Corpo forestale regionale Dott. Principato sia tramite comunicazione per iscritto che di presenza;

il lavoratore in questione, in seguito alla contestazione disciplinare, ha subito n. 3 giorni di sospensione dal lavoro subendo grave nocumento economico, previdenziale ed assistenziale;

per sapere:

se siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative il Governo regionale intenda intraprendere al fine di annullare la contestazione disciplinare all'operatore dell'antincendio boschivo Guglielmo Monello;

se non ritengano di intervenire, con l'urgenza del caso, per dotare i lavoratori di strumentazione adeguata per lo svolgimento delle proprie mansioni;

quali misure intendano adottare per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori del comparto forestale della Regione siciliana.» (519)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

FIGUCCIA

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

al fine di superare il contenzioso comunitario avviato per inadempimento dello Stato italiano degli art. 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la delibera CIPE n. 60/2012 ha assegnato alla Sicilia circa 1,160 miliardi di euro per la realizzazione di 96 interventi di realizzazione o adeguamento di impianti di depurazione al fine di renderli conformi alle prescrizioni della citata direttiva;

con l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato Depurazione Acque Reflue di attuazione della Delibera CIPE 60/2012 siglato il 30 Gennaio 2013, è stato individuato il programma degli interventi necessari al superamento delle infrazioni comunitarie da realizzare in circa 51 agglomerati urbani;

a seguito delle sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014 ed al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, con l'art. 2 del Decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, si sono conferiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi ad un Commissario unico per consentire nel più breve tempo possibile l'adeguamento dei sistemi fognari e di depurazione delle acque reflue degli agglomerati non ancora conformi alla direttiva 91/271/CEE;

considerato che tra le opere inserite nell'APQ figura la realizzazione del collettore fognario da Militello all'impianto di depurazione di Scordia, con un costo del progetto di oltre 3 milioni di euro;

per sapere:

quale sia lo stato dell'iter amministrativo per la realizzazione del collettore fognario da Militello all'impianto di depurazione di Scordia;

quando si ritenga di dover procedere all'appalto per l'esecuzione dei lavori necessari all'adeguamento degli impianti, in considerazione del rilevante danno ambientale generato da scarichi non depurati nonché del notevole ammontare delle multe derivanti dalle condanne inflitte in sede europea per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE.» (520)

BARBAGALLO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che:

a seguito del collocamento in quiescenza del dott. Giuseppe Zarbano, a far data dal 1 maggio 2013, si è reso vacante il profilo professionale del Direttore Generale del consorzio di bonifica 7 Caltagirone;

il dirigente dell'area amministrativa, dott. Paolo Straniero, il quale già svolgeva le funzioni vicarie nella qualità di dirigente più anziano, in osservanza dell'art. 43 del POV, ha svolto per analogia, seppur in assenza di specifica deliberazione di nomina, anche quelle provvisorie di Direttore Generale facente funzioni a far data dal 01.05.2013 o di bonifica 7 Caltagirone;

nell'anno 2013 presso gli uffici del dipartimento regionale interventi Infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato Risorse Agricole e Forestali, il commissario straordinario dott. Giuseppe Dimino, nominato commissario straordinario unico per i consorzi di bonifica della Sicilia con D.A. n. 1/2012 del 12.12.2012 dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, assistito dal Direttore Generale facente funzioni e dirigente dell'area amministrativa dott. Paolo Straniero (svolgente anche le funzioni di segretario verbalizzante), ha adottato la deliberazione n. 33,

la quale prevede la promozione del dott. ing. Fabio Bizzini, già dirigente dell'area tecnica, alle funzioni di Direttore Generale del consorzio di bonifica 7 Caltagirone, per come previste e disciplinate dal POV vigente, attribuendo al sopra citato Bizzini, in prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in atto, la posizione contrattuale di Direttore Generale come regolata dal titolo III del CCNL 29.03.2006 per i dirigenti dei consorzi di bonifica, ed il trattamento economico corrispondente alla prima classe stipendiale dei dirigenti;

tale delibera, inoltre, afferma nelle considerazioni che non si ritiene necessario procedere ad una formale valutazione per merito comparativo ai sensi del POV vigente e del CCNL 29.03.2006 per i dirigenti dei consorzi di bonifica, in virtù della piena ed assoluta acquiescenza all'adozione della delibera in oggetto da parte del dirigente Dott. Paolo Straniero, (unico dipendente del consorzio, insieme con il dott. Bizzini, in possesso del diploma di laurea), liberamente e formalmente espressa con la sottoscrizione apposta in calce all'atto;

rilevato che la qualifica di Direttore generale sarebbe stata attribuita ad un soggetto privo di uno dei requisiti richiesti dal regolamento del consorzio stesso, il quale, nello specifico, all'art. 39 prevede che per l'accesso al profilo professionale di direttore del Consorzio è richiesta la laurea in Giurisprudenza od altra equipollente, dove con la proposizione od altra equipollente, ai sensi del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore) si fa esclusivo riferimento alla laurea in Scienze politiche;

considerato che:

il Dott. Bizzini sembrerebbe non avere il titolo adeguato che, costituisce valido presupposto per la nomina a Direttore Generale;

la disposizione contenuta nel CCNL di categoria del 29.03.2006 che richiede quale requisito di ammissione per i dirigenti un qualsivoglia diploma di laurea prevede sì, all'art 17 (rubricato Requisiti di età e titolo di studio e contenuto nel Titolo III, sezione I rubricata Disciplina comune applicabile ai Direttori di area dei consorzi di bonifica e dei consorzi di miglioramento fondiario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) che ai fini dell'attribuzione della qualifica di Direttore di area costituiscono requisiti inderogabili, oltre a quelli prescritti per i quadri, in quanto compatibili, l'età di almeno 25 anni e il possesso del diploma di laurea, senza ulteriori specificazioni, ma tale norma è rivolta, appunto, alla qualifica di Direttore di area e non di Direttore Generale, qualifica, quest'ultima, della quale si discute nella vicenda in oggetto;

preso atto altresì che l'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sancisce che l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli Enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami;

per sapere:

quali metodi e criteri siano stati utilizzati e vengano posti in essere dal Commissario straordinario dei Consorzi di bonifica della Sicilia, dott. Giuseppe Dimino, nel conferimento di incarichi dirigenziali nei Consorzi di bonifica della Sicilia;

se non ritengano opportuno adottare provvedimenti urgenti al fine di accertare la legittimità dell'atto di inquadramento dell'attuale Direttore Generale del Consorzio di bonifica 7 di Caltagirone.» (521)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

FIGUCCIA

«All'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, premesso che:

con l'art. 2 comma 3 della legge regionale 15/05/1991 n. 17 viene istituito il museo regionale naturale e delle miniere di asfalto di Castelluccio e della Tabuna, in provincia di Ragusa, allo scopo di conservare la testimonianza delle antiche attività estrattive che hanno intensamente caratterizzato un lungo periodo della storia e della economia degli iblei;

tra i comuni di Ragusa, Modica e Scicli è stato sottoscritto nel gennaio del 2000 un protocollo d'intenti finalizzato ad assicurare tutte le azioni amministrative necessarie per una pronta attivazione del Museo;

nell'ottobre del 2002, le aree e i vecchi fabbricati minerari sono stati trasferiti dal demanio regionale alla Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa ma non si è mai proceduto alla loro sistemazione nonché all'avviamento delle attività museali, limitandosi solamente alla presentazione, da parte della stessa Sovrintendenza, di un progetto e di una scheda tecnica di accompagnamento inviata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali;

la sinergia istituzionale tra la Provincia Regionale di Ragusa, la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali di Ragusa, i Comuni di Ragusa e Scicli, aveva portato alla redazione di un progetto che, nella sua fase iniziale, prevedeva non solo la realizzazione di un museo dell'asfalto ma anche la creazione di alberghi ecocompatibili, campi sportivi e perfino di una sala per la speleoterapia;

l'area in questione è suddivisibile in tre macrozone di attività: la prima è quella della Tabuna, dove insisteva l'attività di un cementificio e di una fabbrica di mattonelle di asfalto; la seconda area è quella individuata tra l'area di Castelluccio e quella del parco naturalistico del fiume Irmínio, di cui una buona parte, inclusa quella contenente le miniere e alcuni fabbricati rurali, è di proprietà della Regione; la terza macrozona è infine rappresentata dal collegamento nord-sud tra le due aree;

nell'ambito delle attività più propriamente culturali e museali, il progetto prevedeva una musealizzazione degli ex spazi minerari, con messa in sicurezza e creazione di una struttura lineare, ovvero delle passerelle, per rendere agevole la visita, e la realizzazione del vero e proprio Museo dell'asfalto nel corpo di fabbrica denominato Casina Rossa e in quelli ad essa annessi. Si prevedeva altresì la creazione di sentieri naturalistici per permettere una completa fruizione di tutta l'area del parco;

con decreto assessoriale 6726/2001 il progetto è stato inserito nel Programma Operativo Regionale Sicilia 2000/2006 relativo al circuito museale - azione A - Interventi a titolarità regionale, ma con priorità 2, per un importo di 1.549.000 euro; pertanto, benché riconosciuto come ammissibile al programma, concretamente non ha potuto beneficiare di un effettivo finanziamento;

dal 2016 l'organo competente per le miniere in oggetto è il Polo regionale di Ragusa per i siti culturali e per i Parchi archeologici di Kamarina e Cava d'Ispica;

rilevato che:

il complesso delle miniere di asfalto della Tabuna e della Streppenosa costituisce una grande risorsa culturale, scientifica e in particolare di archeologia industriale della Città di Ragusa, e testimoniano la più che secolare attività estrattiva della roccia asphaltica nel territorio ragusano, materiale presente in diverse capitali europee, utilizzato per la pavimentazione di strade e marciapiedi ma anche per numerose opere d'arte locali e non, come bassorilievi, fonti battesimali, antiche scalinate, ecc.;

il Centro Ibleo Ricerche speleo-idrogeologiche di Ragusa ha inoltre proposto il Geosito delle cave fluvioarseniche a nord di Ragusa, costituito dalla cava San Leonardo, Misericordia, Volpe e Corchigliato, nonché le miniere di asfalto di c.da Tabuna e Streppenosa tra i siti di interesse geologico di cui all'allegato del Decreto 20 luglio 2016 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente (pubblicato su GURS Parte I n. 38 del 2-9-2016) che approva le procedure per l'istituzione e norme di salvaguardia e di tutela dei Geositi della Sicilia;

considerato che:

gli spazi sotterranei delle ex miniere e l'intero contesto antropico e paesaggistico, possono riacquistare un ruolo primario e trainante, sia dal punto di vista culturale che economico, incardinando un modello di turismo culturale di alto livello, rappresentativo di uno sviluppo sostenibile per il territorio;

la ripresa dell'iter progettuale del museo delle cave e delle miniere di contrada Castelluccio e Tabuna servirebbe da sprone per la definizione degli elaborati verso l'esecutività degli stessi, al fine di cogliere le opportunità offerte dall'Unione Europea. Il completamento della progettazione, con quella esecutiva, potrebbe consentire una probabilità maggiore di ricevere i finanziamenti europei necessari al recupero funzionale dei fabbricati e anche dei terreni su cui tali immobili insistono;

per sapere:

se non ritengano opportuno, allo scopo di rendere più efficace l'avvio della progettazione riguardante il recupero funzionale, paesaggistico e ambientale delle aree e dei vecchi fabbricati minerari da destinare a sede del Museo regionale naturale della miniera di asfalto di Castelluccio e della Tabuna, avviare un tavolo tecnico con i soggetti istituzionali presenti sul territorio interessato dai siti;

se non ritengano altresì utile verificare la possibilità di rinserire il progetto redatto dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Ragusa, anche in via straordinaria, nel Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 o prevederne la copertura con fondi extraregionali gestiti dalla Regione Siciliana coerenti con la finalità che il progetto del museo Regionale naturale della miniera di asfalto di Castelluccio e della Tabuna intende perseguire, nonché con eventuali fondi regionali disponibili presso l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente.» (522)

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

CAMPO - TRIZZINO - CANCELLERI - PALMERI - SUNSERI
MANGIACAVALLO - ZAFARANA - CAPPELLO - FOTI - PASQUA
ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA - TANCREDI - SCHILLACI
DI PAOLA - DE LUCA - PAGANA - DI CARO - MARANO

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

l'ex Acciaieria Ferriera Mediterranea, nata nei primi anni 60 e comunemente chiamata AFEM, era un'azienda siderurgica sita nel territorio del Comune di Campofelice di Roccella in località 4 salmi, nella quale prestavano servizio oltre 100 lavoratori;

nella notte del 4 aprile 1982 veniva interessata da un grave incidente in cui perdevano la vita tre dipendenti;

a metà degli anni 80, in seguito a tale incidente e alla crisi che ha interessato il settore siderurgico lo stabilimento veniva chiuso e i lavoratori licenziati. Poco dopo la chiusura i proprietari, assicuravano una bonifica veloce del sito, in modo tale da rendere fruibile l'area per altri scopi, ma la bonifica non è mai stata effettuata a causa di una battaglia legale interminabile tra il comune di Campofelice e la proprietà dell'acciaieria;

in data 05/04/2012 il Responsabile dell'Area Politiche Ambientali e Gestione dei Servizi Pubblici del Comune di Campofelice di Roccella comunicava alla Società Le Madonie Investimenti Srl, proprietaria del sito ex AFEM, l'avvio del procedimento per l'emissione del provvedimento relativo alla messa in atto, da parte della Società proprietaria, delle procedure volte alla bonifica del sito;

in data 10/05/2012 i rappresentanti della Provincia Regionale di Palermo, dell'ARPA, del Comune di Campofelice di Roccella, della Società proprietaria del sito effettuavano il sopralluogo presso il sito dello stabilimento ex AFEM al fine di definire le attività necessarie per la rimozione dei rifiuti presenti e per la bonifica dei luoghi, concordando una linea di intervento per la bonifica del sito. A seguito di detto incontro la società Madonie investimenti comunicava l'avvio delle procedure per la bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs 152/2006;

il 17/10/2013 si è tenuto un tavolo tecnico tra i rappresentanti dell'Assessorato regionale all'Energia, i tecnici dell'Arpa Sicilia, la proprietà e gli esponenti dell'amministrazione comunale di Campofelice di Roccella. A seguito di detto incontro il sindaco dell'epoca Massimo Battaglia emetteva un'ordinanza con la quale imponeva alla proprietaria dell'area, di procedere entro 180 giorni, all'analisi di caratterizzazione dei rifiuti presenti in loco, alla redazione del progetto di bonifica e alla messa in opera dello stesso secondo un calendario di intervento predisposto nella stessa ordinanza. In particolare, l'obiettivo dell'intervento, era la bonifica e la riqualificazione della zona per una migliore fruizione dell'area anche in chiave turistica. L'ordinanza prevedeva in particolare: 1) rimozione e/o messa in sicurezza dei rifiuti fuori terra presenti nell'area entro 30 giorni, 2) classificazione dei rifiuti presenti nell'area entro 60 giorni, 3) indagini preliminari dell'area e ripristino dei piezometri presenti nell'area entro 120 giorni, 4) piena attuazione dell'ordinanza sindacale entro 180 decorrenti dal 29/10/2013. Nello stesso atto si specificava altresì che, trascorso il termine di 180 giorni si sarebbe provveduto ad espletare un apposito sopralluogo con i funzionari dell'ASP competenti per territorio e che in caso di ulteriore inadempimento si sarebbe proceduto nei termini di legge. I termini previsti in tale ordinanza venivano successivamente prorogati dall'ordinanza sindacale n. 23 del 16/05/2014;

il 26/03/2014, la Società Madonie Investimenti dava comunicazione agli enti interessati dell'avvio della prima fase di messa in sicurezza dell'area e comunicava la data del 31/03/2014 per l'inizio delle attività di indagine preliminare prevista mediante la realizzazione dei sondaggi per il campionamento delle matrici ambientali nell'ambito degli approfondimenti delle indagini per la verifica dello stato

dei luoghi e della verifica di potenziale inquinamento e in data 15/07/2015 comunicava l'avvio delle attività a completamento della messa in sicurezza;

in data 04/05/2017 la Città Metropolitana di Palermo - Direzione Riserve Naturali, Difesa del Suolo, Controllo Ambientale ed Energia, Ufficio Rifiuti Urbani Assimilabili e Speciali inviava una nota al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, all'ARPA Sicilia, al Comune di Campofelice di Roccella e alla Prefettura di Palermo con la quale sollevava alcune osservazioni. Quali la mancata realizzazione di verifiche di fondo scavo del terreno contaminato e concludeva sottolineando che la mancata definizione del procedimento ambientale in corso non avrebbe garantito presso il sito le condizioni di sicurezza ambientale imposte dalla normativa. Invitava infine gli enti in indirizzo, ognuno per quanto di propria competenza, ad attivarsi in merito alla prosecuzione del procedimento ai sensi del titolo V parte IV e parte VI del D. lgs 152/2006;

in data 8 agosto 2017 il Dipartimento dell'Acqua e dei Servizi di Pubblica Utilità inviava alla società Madonie Investimenti Srl una nota con la quale sollecitava la trasmissione del Modello A debitamente compilato, alla stessa allegava la nota della Città Metropolitana di Palermo del 4/5/2017;

il 13/09/2017 riscontrando tale ultima nota, la società Madonie Investimenti ne contestava integralmente il contenuto dichiarando, tra le altre cose, che le verifiche di fondo scavo sarebbero state compiute solo al termine dell'intervento di messa in sicurezza, specificando poi che la fase di asportazione dei rifiuti fosse ancora in corso e che la fase della messa in sicurezza non si fosse ancora conclusa a causa delle lungaggini derivanti dall'aver dovuto contattare un'azienda olandese per lo smaltimento dei rifiuti.

il 02/02/2017 il servizio 7 - autorizzazioni impianti gestione rifiuti - del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti autorizzava il trasporto dei rifiuti dal sito di Campofelice di Roccella verso l'Olanda per il tramite di trasporto intermodale (gomma + nave) dove sono arrivati nel mese di marzo 2018;

in data 8 giugno 2018 la Madonie Investimenti ha trasmesso il documento di intervento e messa in sicurezza di emergenza area ex acciaieria afem, rapporto attività conclusive, in cui sono stati descritti gli interventi di messa in sicurezza attuati sull'area in questione, nello specifico:

messa in sicurezza degli edifici e dell'area;

asportazione della vegetazione spontanea che impediva l'ispezione e l'indagine accurata dei luoghi;

individuazione dei rifiuti nel soprassuolo rinvenuti nell'area, asportazione dei rifiuti stessi per tipologie omogenee e loro messa in sicurezza;

campionamento dei rifiuti dai cumuli messi in sicurezza ai fini dell'analisi di classificazione propedeutica allo smaltimento;

tenuto conto:

dell'allegato 3 della parte IV, titolo V del richiamato D.Lgs 152/2006, che qui si intende riportato avuto riguardo agli interventi di messa in sicurezza;

che le linee guida regionali in materia di siti inquinati al punto 4 stabiliscono che una volta attuate le necessarie misure di messa in sicurezza d'emergenza il soggetto obbligato deve svolgere un'indagine preliminare della zona potenzialmente contaminata e, qualora da questa indagine venga accertato il superamento delle CSC, ha l'obbligo di predisporre un piano di caratterizzazione;

considerato che:

l'ex Afem ha depositato per anni scorie e amianto, inquinando la zona in maniera molto profonda e dunque necessita di un piano di bonifica completo;

sulla porzione di terreno di circa 140.000 metri quadri, insiste inoltre ancora oggi l'imponente struttura in ferro che versa in uno stato di considerevole abbandono, impattando negativamente sul paesaggio circostante e ledendo gravemente i programmi di sviluppo turistico della zona, posto che si trova a pochi metri dal mare e a un km di distanza dal paese di Campofelice di Roccella;

ad oggi, dopo oltre 30 anni dalla chiusura dell'acciaieria, l'unica fase del procedimento di bonifica giunto alla conclusione è quello di Messa in Sicurezza del sito ma non è stata ancora realizzata né un'indagine preliminare dell'area né un piano di caratterizzazione, posto che le attività fin qui svolte sono relative esclusivamente alle attività di smaltimento dei rifiuti presenti nell'ex sito industriale. Inoltre, nel documento relativo alle attività conclusive della messa in sicurezza di emergenza nulla viene detto sulle verifiche di fondo scavo che devono essere effettuate a seguito della rimozione dei rifiuti superficiali e non vi è alcun riferimento alla verifica delle matrici ambientali (terreno e acqua);

ritenuto che attraverso interventi di bonifica e riqualificazione si può garantire alla comunità una riacquisizione degli spazi e delle risorse del territorio, dopo anni di privatizzazioni e di degrado, in vista della costruzione di nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per la zona;

per sapere:

quali iniziative siano state intraprese dal Governo regionale per agevolare la riconversione dell'ex sito dell'acciaieria di cui trattasi;

se il Governo intenda intervenire in maniera risolutiva e definitiva per bonificare l'area dell'ex acciaieria AFEM;

quali interventi urgenti intendano porre in essere al fine di provvedere alla bonifica e quando questi saranno messi in atto;

se non ritengano opportuno intraprendere iniziative volte ad agevolare altre destinazioni d'uso dell'area non utilizzata, compatibili con l'ambiente e finalizzate alla creazione di eventuali occasioni occupazionali in settori diversi da quello industriale.» (524)

SUNSERI - CANCELLERI - CAMPO - CAPPELLO - CIANCIO
DE LUCA - DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLLO
MARANO - PALMERI - PAGANA - PASQUA - SCHILLACI
SIRAGUSA - TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

sulla S.S. 189 Palermo - Agrigento, nel territorio del Comune di Casteltermini (Ag) si trova il sito industriale dismesso ex Italkali ;

lo stabilimento in esame che, negli anni e con il cambiare delle gestioni, è anche noto prima come fabbrica Montecatini, poi Montedison, dopo Salsi, e in seguito Ispea e Italkali, ha iniziato la sua

attività nel 1960, con la lavorazione della kainite, un minerale che con opportuni interventi mirati veniva trasformato in un fertilizzante chimico usato in campo agricolo;

l'industria della Montecatini, per circa trent'anni, ha svolto un ruolo importante per l'economia di Casteltermini, impiegando circa 300 lavoratori e distinguendosi come la prima ed unica fabbrica italiana che svolgeva questo tipo di lavorazione;

rilevato che:

in seguito all'esaurimento della miniera Boscopalo di San Cataldo, che produceva la kainite, lo stabilimento, per ovvi motivi, è entrato in crisi, chiudendo definitivamente nel 1992;

da allora il sito industriale, che reca al suo interno una importante presenza di amianto e di eternit, versa in una situazione di degrado e di abbandono non più tollerabile, essendo diventato, con il tempo, una discarica abusiva di rifiuti di ogni genere;

negli anni, a causa della potenziale pericolosità inquinante dello stabilimento, sono stati effettuati diversi sopralluoghi da parte dei tecnici del Comune di Casteltermini, dell'ARPA, dell'ASP di Agrigento e della Protezione Civile, che hanno constatato la presenza di liquidi non meglio identificati e, soprattutto, fibre di amianto aerodisperse;

è stato più volte chiesto formalmente dall'Amministrazione Comunale agli enti responsabili il ripristino delle condizioni di sicurezza ambientale a salvaguardia della salute umana;

era stata prospettata, da parte dell'ex Assessorato all'Industria, la convocazione di una conferenza di servizi per affrontare e risolvere in termini definitivi la questione ambientale dell'ex fabbrica. Tuttavia non risultano ulteriori adempimenti in merito;

nel luglio 2017, inoltre, si è verificato all'interno dello stabilimento un incendio di notevoli dimensioni, che ha generato una coltre di nube tossica destando la preoccupazione dei cittadini di Casteltermini e di Campofranco;

considerato che:

la legge regionale 29/04/2014 n. 10 pone tra i propri obiettivi, elencati all'art. 2 lett. b), la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto;

l'Ufficio amianto, istituito dalla l.r. 10/2014 nell'ambito del Dipartimento regionale della protezione civile, annovera tra i propri compiti,

il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio regionale, avuto riguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario ed ambientale esistente;

presso il medesimo Ufficio è istituito il Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto con obbligo di indicare il tipo, la quantità ed il livello di conservazione dell'amianto nonché il grado di rischio sanitario da dispersione delle fibre e la priorità della relativa bonifica;

allo stato degli atti non risulta approvato alcun aggiornamento del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvato con decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995;

l'interpellanza n. 14 presentata in data 31 gennaio 2018 dagli odierni interroganti non ha avuto riscontro, nonostante la gravità della situazione in essa trattata;

per sapere:

quali iniziative, intendano assumere, coinvolgendo all'uopo anche il Comune di Casteltermini, al fine di garantire la bonifica e la messa in sicurezza del sito industriale ex Italkali dismesso, eventualmente sollecitando i legittimi proprietari dell'immobile ad attivarsi a tal fine;

lo stato di avanzamento ed i motivi per i quali non si sia ancora proceduto alla ridefinizione e all'aggiornamento - secondo le direttive del Piano nazionale amianto 2013 e le prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n.257 e successive modifiche ed integrazioni - del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvato con Decreto del Presidente della Regione del 27 dicembre 1995.» (533)

DI PAOLA - CAMPO - TRIZZINO - CANCELLERI - PALMERI
SUNSERI - MANGIACAVALLLO - ZAFARANA - CAPPELLO - FOTI
PASQUA - ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA - TANCREDI
SCHILLACI - DE LUCA - PAGANA - DI CARO - MARANO

«All'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che:

il Consorzio di bonifica n. 9 Catania, con delibera del 2006, disponeva, ai sensi dell'art. 3 della l.r.76/95, l'assunzione a tempo determinato di 19 unità lavorative a con onere economico interamente a carico del consorzio;

nel 2009, gli stessi lavoratori, aumentati di 2 unità, venivano riassunti e poi licenziati prima della scadenza contrattualmente prevista fissata al 31.12. 2009;

nel 2010, una parte di tali lavoratori che avevano prestato attività come impiegati e funzionari, non accettavano le condizioni peggiorative previste dalla l.r. 14/2010 relative alle garanzie occupazionali per gli operai stagionali;

con nota del 2 maggio 2012, il Dirigente generale dell'Assessorato politiche agricole, riconoscendo l'illegittimità delle delibere del 2009 con il quale il personale d'ufficio era stato licenziato, considerata la regolare costituzione del rapporto lavorativo, invitata il Direttore del Consorzio n. 9 a dare l'avvio alle procedure per la riassunzione dei funzionari e degli impiegati licenziati nel 2009;

nel 2012 e nel 2013, i suddetti lavoratori sono stati riassunti con contratti a tempo determinato, ormai scaduti, ma quasi contemporaneamente, con deliberazione del Commissario straordinario, solo a 7 dipendenti è stata riconosciuta la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro;

per sapere se non ritenga che i suddetti lavoratori abbiano maturato i requisiti di legge per la conversione del rapporto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato e se non ritenga di dover invitare il Consorzio di bonifica n. 9 di Catania all'adozione di tutti gli atti conseguenti.» (534)

BARBAGALLO

«Al Presidente della Regione, premesso che:

i Fondi strutturali rappresentano il principale strumento della politica di coesione dell'Unione europea e devono concorrere significativamente allo sviluppo socio economico delle regioni, in particolare quelle con le maggiori carenze;

in alcune regioni del sud denominate regioni obiettivo convergenza, (Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Basilicata) si collocano le maggiori risorse, ma si registrano anche i più forti ritardi nella relativa spesa;

i Fondi strutturali vengono nella quasi totalità amministrati dalle Regioni in attuazione di un Programma operativo concordato e in linea con quello nazionale; tuttavia, la mancanza di chiare e strutturate politiche in molti ambiti prioritari dell'azione dei Fondi e di una credibile politica di lungo termine fanno sì che l'efficacia degli interventi venga frammentata e dispersa in numerose azioni, spesso legate a logiche politiche locali e clientelari;

le regioni del Sud Italia, che dispongono della maggiore dotazione di fondi comunitari, mostrano una bassa propensione alla spesa; infatti, sono principalmente queste ultime che, per evitare la mannaia del disimpegno automatico dei fondi, ricorrono ai cosiddetti progetti sponda;

a tali progetti vengono destinate somme già stanziato o spese per interventi già avviati che vengono inserite contabilmente nel PO (Programma Operativo) regionale per sostituire quegli interventi bloccati per irregolarità o scarsa capacità e vengono successivamente presentate alla UE come spesa certificata per il rimborso del cofinanziamento europeo, come se fossero il risultato dell'attuazione di programmi finanziati con fondi europei anziché opere o progetti già in corso, spesso in fase avanzata, che erano già stati finanziati con altre risorse nazionali;

in tal modo vengono spostate le risorse europee da progetti in forte ritardo su progetti già in corso, spesso in fase avanzata, che erano già finanziati con altre risorse nazionali, contabilizzandone contestualmente la spesa;

la Commissione nella nota Cocof del 29 marzo 2012 sui progetti retrospettivi afferma che sebbene non vi sia alcuna disposizione giuridica che vieti il supporto retrospettivo, la Commissione non raccomanda questa pratica ; ciò al fine di salvaguardare il valore aggiuntivo che i progetti con fondi strutturali Ue dovrebbero avere in termini di nuovi cantieri da avviare;

considerato che:

l'Unione europea ha introdotto la regola della scadenza intermedia per far sì che le regioni facciano funzionare meglio la programmazione e la spesa, pena la perdita delle risorse non impiegate;

gli uffici della Regione siciliana devono, ad oggi, rendicontare buona parte della spesa relativa alla Programmazione dei fondi europei 2014- 2020;

pare che le opere realizzate con le risorse della Programmazione succitata siano di numero esiguo e che, pertanto, le somme assegnate alla Regione siciliana rischiano di essere trasferite a regioni europee più virtuose;

tale stato di cose avrebbe delle ripercussioni negative sull'aumento dell'occupazione in Sicilia, nonostante la spesa dei fondi europei;

per sapere:

se intenda verificare secondo quali criteri gli uffici della Regione siciliana siano impegnati a certificare la spesa dei fondi europei effettuata dal 2014 ad oggi;

se intenda controllare i singoli progetti per verificare quali, tra questi, siano stati utilizzati o si stiano utilizzando per certificare la spesa dei fondi europei;

se si tratti di opere realizzate con anticipazioni a valere sulla Programmazione europea 2014-2020, o siano certificate anche spese relative a investimenti del passato.» (535)

TANCREDI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO – FOTI
MANGIACAVALLLO - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO – ZAFARANA
ZITO - SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - CAMPO
DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA - PASQUA

«*Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità*, premesso che l'estrazione di sabbia, ghiaia ed altri materiali accidiosi che per effetto del fluire delle acque si accumulano nell'alveo dei fiumi ne alterano non solo le caratteristiche funzionali ma anche l'equilibrio geomorfologico un'operazione indispensabile per garantire la regolarità del deflusso necessaria per evitare il verificarsi di straripamenti inondazioni;

considerato che l'esigenza di programmare pianificare le operazioni di rimozione dei materiali che si accumulano nei corsi d'acqua ritenuta necessaria al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosioni abbassamento degli alvei e delle coste;

rilevato che le operazioni di pulizia dei corsi d'acqua siciliani e in particolare quelli che ricadono nel territorio del libero consorzio dei comuni di Agrigento, attualmente risultano essere occupati da terra, materiale litoide, da formazioni arboree che impedirebbero il loro decorso naturale;

tenuto conto che negli ultimi anni l'aumento di violente precipitazioni atmosferiche che hanno colpito la nostra Regione, la scarsa pulizia degli alvei dei fiumi causata soprattutto dalla mancata manutenzione avrebbero determinato numerose esondazioni di fiumi torrenti causando ingenti danni ai cittadini all'ambiente;

appreso che:

nel corso dei giorni scorsi il Governo della Regione attraverso l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, ha varato un piano per opere urgenti: 26 cantieri in su altrettante aste fluviali in sette province, per una spesa complessiva di circa 6 milioni e 200 mila euro, dove però non vi rientrano gli interventi necessari per quei corsi d'acqua della provincia di Agrigento che sono stati oggetto di esondazioni già nel novembre 2016 e 2018 causando notevoli danni all'ambiente circostante e che oggi si trovano in una situazione di gran lunga più critica in quanto l'accumulo di materiale è notevolmente aumentato non essendo stati fatti gli interventi di messa in sicurezza;

tale elenco è stato redatto sulla base delle segnalazioni pervenute dagli uffici del Genio Civile dell'isola e che l'ufficio di Agrigento non ha segnalato i fiumi o torrenti che sono in grave dissesto;

ritenuto inoltre necessario, anche soprattutto alla luce dei recenti cambiamenti climatici, proseguire intensificare l'opera di manutenzione e pulizia dei fiumi al fine di provvedere ad una maggiore protezione delle popolazioni dalle potenziali esondazioni;

visto che l'avvicinarsi della stagione autunnale aumenta proporzionalmente il pericolo, causato dall'aumento delle precipitazioni;

per sapere se e quali iniziative urgenti stiano mettendo in atto o intendano assumere per fronteggiare una situazione di emergenza rispetto a quei corsi d'acqua oggetto di esondazione già negli anni scorsi salvaguardando l'incolumità pubblica, nonché nel dettaglio quali siano i piani di intervento da attuare e da includere nel programma d'intervento.» (536)

CATANZARO - DI PASQUALE - ARANCIO - SAMMARTINO - CAPEO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

il SIN di Gela, istituito con la legge 426/98 e perimetrato con decreto ministeriale 10 gennaio 2000, ricade totalmente nel comune di Gela, e già nel 1990 è stato dichiarato, insieme con i territori dei comuni di Butera e Niscemi, area di elevato rischio di crisi ambientale con delibera del Consiglio dei Ministri e pertanto inserito nel Piano di disinquinamento del territorio della provincia di Caltanissetta e nel Programma nazionale di bonifica;

i risultati delle caratterizzazioni hanno evidenziato una preoccupante situazione di contaminazione (con superamenti talora di oltre 10 volte i limiti normativi) ascrivibile alla presenza, sia nel suolo che nelle acque, di metalli (tra cui spicca l'arsenico quale contaminante più diffuso), amianto, diossine ecc.;

recenti ed allarmanti notizie, diffuse col mezzo televisivo, riferiscono di pregresse e reiterate attività di illecito smaltimento degli scarti della lavorazione della chimica e della raffineria in enormi vasche poste nel sottosuolo in un'area ad est dello stabilimento petrolchimico dell'Eni, dove sarebbe stato scaricato di tutto, compreso amianto e anelli di ceramica dei reattori;

tali notizie rafforzano le preoccupazioni circa la gravità della situazione ambientale del territorio e soprattutto in ordine ai rischi cui la salute umana è esposta e testimoniano come, a 18 anni dall'istituzione del SIN, la bonifica dei siti sia ben lungi dall'essere completata;

le risorse stanziato dallo Stato, a valere sui fondi della legge n. 426/98 e ripartiti con decreto ministeriale nel 2001, ammontano ad oltre 20 milioni di euro, mentre per le aree non ricadenti nel SIN competente alla bonifica è la Regione siciliana;

per sapere:

quali siano le iniziative intraprese dal Governo nel territorio di Gela ai fini della bonifica dei siti inquinati non ricadenti nella perimetrazione SIN e, pertanto, di competenza regionale;

quali azioni si stiano mettendo in campo al fine di velocizzare e coadiuvare il procedimento di competenza dello Stato e pervenire, nel più breve tempo possibile, alla bonifica, alla messa in sicurezza e al recupero ambientale del sito SIN di Gela.» (540)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

ARANCIO

Le interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.

- con richiesta di risposta in Commissione presentate:

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per l'economia, premesso che:

l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sicilia (A.R.P.A. - Sicilia') è un ente strumentale della Regione Siciliana, istituito e disciplinato dall'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e s.m.i., dotato di personalità giuridica pubblica e posto sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, da cui promanano gli indirizzi programmatici e cui compete la nomina del Direttore Generale dell'Agenzia, responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'A.R.P.A. - Sicilia nonché della corretta gestione finanziaria del patrimonio e del personale relativo;

il regolamento di organizzazione dell'Agenzia, di cui al decreto assessoriale 1 giugno 2005 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, prevede che l'organizzazione, la struttura operativa e le attività dell'A.R.P.A. - Sicilia siano sottoposte a periodica verifica, nell'ambito di apposita conferenza cui partecipano i Direttori dei dipartimenti e degli eventuali dipartimenti sub provinciali, nonché i responsabili delle strutture e delle aree della direzione generale, e che l'individuazione delle strutture intermedie e dei relativi ambiti di competenza è finalizzata al perseguimento di una migliore funzionalità dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità della gestione, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

la legge Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale' del 28 giugno 2016, n. 132, è stata pubblicata in GU Serie Generale n. 166 del 18 luglio 2016 ed è entrata in vigore il 14 gennaio 2017, e che la rete delle Agenzie è composta dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), e da 21 agenzie regionali (ARPA) e provinciali (APPA);

ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), il controllo di regolarità amministrativa e contabile - avente ad oggetto gli atti con riflessi finanziari sui bilanci dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici - è svolto dagli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso i propri uffici centrali e periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica, nonché dai Collegi di revisione e sindacali presso gli enti e organismi pubblici, al fine di garantire la legittimità contabile e amministrativa, assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti;

ricordati:

l'art. 4, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

l'art. 22, comma 15, del medesimo d.lgs. 75/2017;

l'art. 10 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

l'art. 21, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

considerato che:

nella relazione sui livelli di Performance 2016 di A.R.P.A. - Sicilia, redatta dall'Avv. Lucantonino Cataliotti quale Organismo indipendente di valutazione monocratico dell'Ente (nota prot. 33148 del 31 maggio 2017, ed integrata con nota prot. 35051 del 09 giugno 2017), si rileva già la necessità di rivedere il regolamento di valutazione dell'Agenzia approvato con decreto del Direttore Generale (DDG) n. 107/2013, redatto secondo le indicazioni del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere ex CIVIT, alla luce dell'evoluzione normativa annunciata con la riforma Madia che, come noto, ha superato il concetto tradizionale di dotazione organica a favore di un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze della pubblica amministrazione di riferimento, ovvero il piano triennale dei fabbisogni di personale, e che tale regolamento, come si vedrà, risulta ancora oggi in fase di elaborazione da parte dei vertici dell'Azienda;

in tale sede, l'OIV evidenzia altresì una serie di criticità funzionali perlopiù inerenti alla carenza di personale, alla richiesta di maggiore flessibilità rispetto all'orario di lavoro o all'aggiornamento del personale esistente;

criticità organizzative e strutturali, quali la mancanza delle figure apicali di Direttori Tecnico ed Amministrativo, ai quali il Regolamento organizzativo dell'Agenzia assegna precisi compiti e funzioni, in seguito risolta con l'effettuazione di tali nomine a fine 2017; e, infine, criticità operative, come l'impossibilità di conciliare le attività di programmazione con le richieste urgenti di controllo da parte dell'Autorità giudiziaria;

nella relazione sui livelli di performance 2017 di A.R.P.A. - Sicilia redatta dall'OIV (nota prot. N. 27590 del 4 giugno 2018), si ribadiscono sia la cronica mancanza di personale, che impedisce di effettuare serenamente una programmazione delle attività, anche alla luce dell'adeguamento necessario derivante dal nuovo Sistema nazionale per la protezione dell'Ambiente, sia le perduranti criticità legate al mancato rispetto dei tempi per l'adozione dei bilanci;

nella relazione del 7 novembre 2017 del Collegio dei Revisori dei conti inerente il I semestre 2017, si individuano come principali problematiche dell'Ente le carenze nell'assetto organizzativo (soltanto in parte sanate con la successiva nomina delle figure del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico), la scarsa capacità di coordinare e soddisfare gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, e di rispettare le previsioni statuite dal Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

si rileva inoltre la mancata adozione del bilancio economico di previsione del 2017 e del bilancio economico di previsione 2017-2019 (poi adottati nel II semestre del 2017) nonché del bilancio di esercizio 2016 (mancanza che, invece, permane tutt'oggi), il ritardo nella determinazione della consistenza dei fondi della contrattazione integrativa, la mancata elaborazione dell'inventario delle immobilizzazioni immateriali e materiali facenti parte del patrimonio dell'Agenzia, la mancata adozione del budget come metodo gestionale dell'Ente;

nella relazione del II semestre 2017, adottata l'1 febbraio 2018, il Collegio dei Revisori dei conti, pur prendendo favorevolmente atto della nomina del Direttore Generale, del Direttore Tecnico e del Direttore amministrativo,

dell'approvazione del bilancio di previsione annuale 2017 e del bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, nonché della nomina dei responsabili dei servizi bilancio e contabilità ed amministrazione risorse umane e politiche del personale, continua tuttavia a segnalare una serie di - vecchie e nuove - problematiche, quali la mancata adozione del budget come metodo gestionale previsto dall'articolo 31 del Regolamento di organizzazione;

valutato che si segnala altresì:

la mancata determinazione formale dei Fondi per la contrattazione integrativa, il mancato rispetto dei tempi di approvazione dei documenti contabili di previsione e di consuntivo; la mancata adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 come previsto dall'art. 25 del Regolamento di organizzazione;

il fatto di non aver dato seguito agli adempimenti richiesti dal Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro dell'Assessorato Regionale dell'Economia con l'emanazione delle circolari n. 8/2017, 10/2017, 11/2017;

la mancata emanazione di alcuni provvedimenti che avrebbero dovuto essere sottoposti al controllo preventivo e alla formale autorizzazione di cui all'art. 3, punto 9, del Regolamento di organizzazione dell'Ente;

considerato altresì che:

parimenti, nella verifica del Piano della Performance 2018/2020 dell'OIV del 31 gennaio 2018, pur prendendosi positivamente atto della nomina dei direttori Tecnico ed Amministrativo nonché dei responsabili dei due settori amministrativi strategici quali il bilancio e il personale, si continua a lamentare sia la perdurante mancanza di personale sia la carenza nella definizione del bilancio di previsione, che di fatto, pregiudica una corretta programmazione triennale delle attività;

dai verbali delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti comprese tra i mesi di giugno e di ottobre 2018 risultano una serie di incongruenze e criticità, quali:

la mancata approvazione definitiva del bilancio di esercizio 2016 da parte dell'organo di vigilanza per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 (v. in tal senso il verbale n. 16 del 27 giugno 2018);

l'inadeguatezza del sistema regolamentare dell'Agenzia che condiziona a monte l'intera azione amministrativa e gestionale dell'ente e le problematiche correlate ai DDG ARPA n. 350/2018 -

Adozione del piano dei fabbisogni assunzionali 2018-2020', e n. 361/2018 - Selezione interna per la progressione verticale ex art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017 del personale dipendente per complessivi n. 62 posti di cui n. 16 posti per i passaggi verticali nel ruolo amministrativo e n. 46 posti per i passaggi verticali nel ruolo tecnico: revoca selezioni indette con i DDG nn. 435/2017 e 436/2017, approvazione avviso di selezione e relativi allegati, nomina commissioni e avvio procedura', nonché il mancato riscontro della concordanza tra i dati contabili indicati nel DDG n.

6/2017 e i dati di contabilità generale dell'Agenzia, ivi compreso il Bilancio di esercizio 2017 (cfr. verbale n. 18 del 30 luglio 2018);

il perdurante ritardo nella stesura della bozza del nuovo Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, in cui, come già rilevato, risultano ancora oggi impegnati i vertici dell'Agenzia, nonostante la più volte raccomandata necessità di provvedere al più presto ad una modifica del precedente Regolamento per adeguarsi a quanto richiesto dalla riforma Madia (v. verbale n. 19 del 9 agosto 2018);

la formulazione di un parere negativo in ordine al già citato DDG n. 350/2018, avente ad oggetto l'adozione del Piano dei fabbisogni assunzionali 2018-2020, trattandosi di un nuovo documento di programmazione, attualmente non previsto dal Regolamento di organizzazione dell'A.R.P.A. - Sicilia, che è invece ancora improntato sul modello della dotazione organica. Secondo il Collegio, il procedimento amministrativo che ne ha disposto l'adozione, infatti, non ha tenuto conto delle formali azioni che avrebbero dovuto essere esperite per l'introduzione del Piano in luogo della Dotazione organica. In particolare, si rileva la carenza espositiva della fase istruttoria del procedimento per quanto concerne gli estremi normativi e regolamentari in base ai quali il provvedimento è stato adottato, evidenziando, peraltro, come la regolarità amministrativa del decreto sia pregiudicata anche dal fatto che la ragione della sua emanazione avrebbe dovuto trovare risultato in un atto di programmazione, e non in un immediato piano esecutivo di assunzione. Il Collegio fa anche presente che l'Agenzia è attualmente dotata di un Piano delle Assunzioni, approvato per il triennio 2016-2018, per il quale l'Organo di Vigilanza ha dato la sua autorizzazione soltanto alla esecuzione parziale della prima annualità; che il provvedimento non chiarisce quali siano gli attuali limiti delle facoltà assunzionali dell'Agenzia né garantisce il rispetto dei vincoli di copertura finanziaria del Piano, concludendo per l'impossibilità di avviare il procedimento amministrativo previsto nella parte precettiva dell'atto in assenza dell'individuazione (certa) delle risorse finanziarie destinate alla sua completa attuazione. Viene citato nel decreto l'accordo sottoscritto in data 20 giugno 2018 con le organizzazioni sindacali del comparto. Il testo del verbale allegato al provvedimento non evidenzia la sottoscrizione di alcun accordo in quell'occasione, né viene fatto un qualche accenno in merito al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali della dirigenza. Si ritiene la relazione carente nell'esplicitazione di alcuni aspetti fondamentali per la valutazione complessiva del documento; le attività vengono descritte in termini generici e non sono indicati gli ambiti specifici di impiego delle nuove risorse, le loro professionalità, le priorità di reclutamento. Si evidenzia che la relazione indica profili generici e tale carenza vanifica la funzione del Piano, non consentendo di individuare nel dettaglio e con precisione quali siano le reali nuove esigenze professionali ricercate dall'Agenzia per il raggiungimento dei propri fini istituzionali; che non contiene alcuna evidenza di pianificazione in tema di contratti a termine o di altre eventuali possibili forme contrattuali di reclutamento del personale ed affronta in modo superficiale gli effetti che la progressiva realizzazione del Piano potrà produrre sui fondi del trattamento economico accessorio. Sulla base di tutti questi rilievi, il Collegio afferma la non conformità del Piano alla normativa che l'ha previsto, invitando l'Agenzia, in futuro, a meglio valutare i tempi necessari per l'esperimento delle procedure amministrative e a colmare la scarsa capacità di programmazione più volte rilevata, peraltro anche dal precedente Collegio. Con particolare riferimento al reclutamento del personale, infine, si sottolinea che l'autorizzazione ad avviare procedure concorsuali di qualsiasi genere deve essere prevista in atto separato e successivo rispetto a quello di approvazione dei documenti di programmazione per tempo vigenti che determinano le facoltà assunzionali dell'Agenzia;

il parere negativo - per transitività - anche per il DDG 361/2018, anch'esso già citato, avente ad oggetto la selezione interna del personale, poiché trae origine dal DDG 350/2018 sul quale, appunto, si è espresso parere negativo. Il Collegio ritiene che l'Agenzia non debba attivare alcun adempimento ad esso conseguente al fine di evitare che possano configurarsi fattispecie di danno erariale;

con riferimento alla decretata revoca delle selezioni indette con i DDG nn. 435/2017 e 436/2017, il Collegio invita la Direzione Generale, per il futuro, ad evitare di impegnare la struttura agenziale

in anticipo rispetto alla effettiva esecutività dei provvedimenti amministrativi, rendendo improduttive risorse inutilmente impiegate (per gli ultimi 3 punti, v. verbale n. 21 del 7 settembre 2018);

la constatazione che molti DDG emanati nel corso del 2018 - v. ex pluribus DDG nn. 273/2018, 276/2018, 136/2018, 279/2018, 301 e 302/2018, 369/2018 - non forniscono alcuna evidenza in merito all'esercizio dell'azione di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, difettando anche del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, nonché l'invito nei confronti dell'Agenzia ad organizzare debitamente l'attività di programmazione delle attività ricorrenti al fine di evitare l'urgenza nell'assunzione dei provvedimenti (cfr. verbale n. 22 del 13 settembre 2018);

incongruenze in merito al DDG 411/2018, che fa riferimento generico a future convenzioni da stipulare a fronte dell'accordo sottoscritto con ISPRA, per le quali non è evidente quale possa essere il fabbisogno emergente di risorse umane e quali e quante potranno essere le assegnazioni di risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi e per il rispetto della tempistica progettuale, e al DDG 460/2018, che non esplicita quali siano gli accordi/convenzioni stipulati che prevedono il finanziamento del conferimento degli incarichi di cui all'oggetto, non fornisce alcuna evidenza in merito all'esercizio dell'azione di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile e non è completo dell'attestazione di copertura finanziaria, non specificando, peraltro, quale sia la normativa di riferimento che consenta di conferire gli incarichi così come previsti, e alternando la definizione di professionisti a quella di collaboratori, benché nella determinazione dell'onere finanziario discendente dalla stipula dei contratti si applicano le condizioni previste per le fattispecie della parasubordinazione. Il collegio ritiene che entrambi i provvedimenti siano fortemente carenti nel rispetto delle condizioni di trasparenza, regolarità e di correttezza dell'azione amministrativa (cfr. verbale n. 23 del 27 settembre 2018);

rilevato che:

in occasione della conferenza stampa tenuta con i giornalisti il 31 gennaio 2018 per illustrare le priorità del Governo in materia di Territorio ed Ambiente, l'Assessore regionale Cordaro sosteneva che l'Agenzia di Protezione Ambientale negli anni era stata mal gestita, che l'ultimo bilancio era stato approvato nel 2015 e prendeva l'impegno, entro metà marzo, di inserire i passati bilanci, approvati, nel consolidato degli enti partecipati dalla Regione, nonché, in prospettiva, di riportare l'ente ad assumere un ruolo strategico nella tutela del territorio, allineandosi agli standard nazionali. Ciò dimostra come egli fosse perfettamente a conoscenza dei problemi in cui versava tale Agenzia e si assumesse il precipuo impegno di risolverli, riportando l'A.R.P.A. - Sicilia appunto ad un ruolo chiave nella protezione dell'ambiente e del territorio siciliano, che, invece, nonostante tale dichiarazione di intenti, non sembra aver ancora recuperato;

in base alle relazioni dell'OIV e ai verbali delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti, infatti, risultano una serie di inadempienze, criticità e problematiche che continuano a trascinarsi di anno in anno, con una evidente responsabilità del ruolo dirigenziale, che non è ancora riuscito a risolvere i problemi ereditati dalla passata direzione né tantomeno a migliorare lo stato in cui si trova l'A.R.P.A. - Sicilia, attualmente carente sotto molteplici profili e, in primis, nel rispetto delle condizioni di trasparenza, di regolarità e di correttezza dell'azione amministrativa, oggi più che mai ritenuti valori fondanti e strumenti di garanzia essenziali per il corretto adempimento dei valori di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;

per sapere:

se siano a conoscenza dei tempi di predisposizione del nuovo Regolamento di organizzazione da parte dei vertici dell'A.R.P.A. - Sicilia, in assenza del quale non è possibile supportare le mutate caratteristiche dell'ente e realizzare la sua attuale funzione strumentale in tema di protezione ambientale per la Regione siciliana;

quali tempistiche siano previste per la (conseguenziale) corretta elaborazione del Piano dei fabbisogni triennale - sia sotto il fronte quantitativo (riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'Agenzia, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica) che qualitativo (riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze della pubblica amministrazione, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare) - posto che si tratta di una misura assolutamente necessaria per attuare quanto previsto dalla legge Madia in ordine alle procedure selettive per l'assunzione e la progressione del personale, al fine di ovviare ad un problema strutturale e quasi atavico della A.R.P.A. - Sicilia, vale a dire quello della costante carenza di personale;

se siano a conoscenza che dall'esame di vari DDG ad opera del Collegio dei revisori dei conti siano risultate una serie di carenze in merito alle evidenze di rispetto delle condizioni di trasparenza, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché di regolarità tecnica, e, in caso di risposta positiva, quali siano le misure e i provvedimenti concretamente adottati dall'Assessore competente per far fronte a tale inadeguatezza dell'Agenzia, da ritenersi inconciliabile con i principi di economicità, efficienza, qualità e buon andamento della pubblica amministrazione;

se abbiano avviato, o intendano farlo, degli accertamenti più approfonditi per individuare eventuali responsabilità a carico dei dirigenti dell'Agenzia, al fine di adottare - in caso di un riscontro positivo di tali verifiche - dei provvedimenti nei loro confronti e, di conseguenza, effettuare le opportune e necessarie segnalazioni alle autorità competenti, anche per valutare eventuali danni erariali.» (509)

ZITO - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO
DE LUCA - DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLLO
MARANO - PAGANA - PALMERI - PASQUA - SCHILLACI
SIRAGUSA - SUNSERI - TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA

«Al Presidente della Regione e all'Assessorato per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che il distretto Produttivo Agrumi di Sicilia opera sin dal 2008, precedentemente con la denominazione Distretto Arancia Rossa, e dal 2011 con la denominazione attuale sulla base dei più recenti Decreti di riconoscimento, D.A. n. 614/GAB del 27/12/2011 e succ. D.A. 337/GAB del 30.12.2013 dell'Assessorato alle Attività Produttive della Regione siciliana, raggruppando un cospicuo numero di imprese e soggetti della filiera agrumicola, svolgendo un'attività costante e di supporto all'intera filiera agrumicola della regione;

considerato che da informazioni ricevute i vertici del Consorzio nel giugno 2017 (sulla base del D.A. n. 1937/2 del 28/06/2016 emanato dall'Assessorato delle Attività Produttive della Regione siciliana) hanno inoltrato richiesta di rinnovo del Patto di Sviluppo del Distretto Agrumi di Sicilia coinvolgendo numerose imprese della filiera agrumicola siciliana, tutti i Consorzi di Tutela delle produzioni di qualità IGP e DOP, Enti locali, Organizzazioni di Categoria, Enti di Ricerca scientifica e territoriale ed i GAL;

atteso che nonostante i solleciti da parte dei vertici del Consorzio e le rassicurazioni date per le vie brevi, date dall'Amministrazione regionale, circa un imminente imminente soluzione, il Consorzio

non ha ad oggi ancora ricevuto nessuna risposta da parte dell'Assessorato in indirizzo in merito alla richiesta di rinnovo del Patto;

per sapere se non ritengano opportuno dare seguito, nel più breve tempo possibile, alla richiesta di rinnovo del Patto di Sviluppo del Distretto Agrumi di Sicilia ed inoltre fornire spiegazioni sui motivi che ancora osterebbero al rinnovo del Patto medesimo.» (513)

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

FOTI - CANCELLERI - CAMPO - CAPPELLO - CIANCIO
DE LUCA - MARANO - DI CARO - DI PAOLA - MANGIACAVALLLO
PALMERI - PAGANA - PASQUA - SCHILLACI - SIRAGUSA
SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

la ditta Caltanissetta TMB s.r.l.con sede legale a Melilli (SR) ha depositato presso l'Assessorato regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità una richiesta di A.I.A. relativa ad un impianto di trattamento meccanico biologico con annessa discarica per rifiuti non pericolosi, da realizzare in Contrada Martino - Rabione, nel territorio del Comune di Serradifalco (CL);

il progetto riguarda la realizzazione di un impianto TMB con annessa nuova discarica avente volume di abbancamento di oltre 1.200.000 mc, dimensionato per accogliere, trattare e abbancare i RUR (rifiuto urbano residuo) provenienti dalla SRR n. 3 Caltanissetta Provincia Nord;

considerato che:

l'area scelta per la realizzazione dell'impianto e del nuovo bacino della discarica si trova in adiacenza alla discarica preesistente già esaurita, nonostante nel vigente PRG del Comune di Serradifalco la stessa sia classificata come zona agricola, all'interno della fascia di rispetto di aree boscate;

dal punto di vista morfologico, come rilevato nella stessa Relazione tecnica AIA, l'area si presenta acclive', senza che sia specificata la pendenza del versante che consente comunque di ritenere l'area complessivamente stabile e idonea alla realizzazione della discarica (Cfr. pagina 19 della Relazione tecnica);

l'area su cui dovrebbe insistere la discarica in epigrafe ricade all'interno del bacino del fiume Platani nel versante meridionale della Sicilia, che confina con i bacini di numerosi corsi d'acqua, mentre non si fa alcun cenno all'esistenza di scaturigini presenti nei dintorni dell'area, quali la Sorgente Cerausi e la Sorgente Iazzo Vecchio;

dal punto di vista geologico, nell'area in questione predomina l'azione erosiva ed esistono contesti di dissesto legati alle condizioni di semiabbandono del territorio;

la Relazione citata evidenzia, altresì, che 'nel sito di intervento è ricompresa una zona a rischio e/o pericolosità geomorfologica e/o idraulica individuata nel territorio comunale di Serradifalco dal Piano stralcio del Bacino idrografico del Fiume Platani redatto dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente';

in merito all'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica, dall'analisi dei dati idrogeologici ripresa dalla Relazione tecnica, sono risultati presenti nei dintorni del sito di interesse alcuni fontanili alimentati da circolazioni idriche sotterranee di interesse locale;

per sapere:

se sia stata verificata la presenza di insediamenti abitativi o agricoli, o beni ambientali che potrebbero essere compromessi dalla collocazione dell'impianto;

se non intendano fermare, con urgenza, l'iter autorizzativo relativo alla discarica fino all'acquisizione di elementi sufficienti a valutare correttamente i parametri della franosità del territorio, della permeabilità, della acclività e della stabilità dei versanti.» (530)

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

DI PAOLA - ZAFARANA – CANCELLERI - CIANCIO - DI CARO
PALMERI - TANCREDI - SUNSERI - ZITO – TRIZZINO
CAMPO - MARANO - PASQUA - DE LUCA – MANGIACAVALLLO
CAPPELLO - SIRAGUSA - PAGANA – FOTI - SCHILLACI

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, premesso che:

l'Università degli Studi di Catania, per l'anno accademico in corso, ha pubblicato il bando per i trasferimenti da altre sedi nei corsi a numero programmato disciplinando i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la formulazione delle graduatorie, precisando che in ogni caso le istanze possono essere accolte solo subordinatamente alla disponibilità dei posti programmati;

il bando non prevede alcuna assegnazione in sovrannumero in favore di studenti con handicap grave che siano residenti nella città metropolitana di Catania e che presentino istanza di trasferimento provenendo da altre sedi;

altri atenei hanno disposto apposite deroghe per i disabili: l'Università degli Studi di Milano, nel regolamento per la valutazione delle domande di trasferimento ai corsi di laurea in medicina ed in odontoiatria, ha disposto espressamente che gli studenti con handicap grave o con invalidità superiore al 66% che siano residenti in uno dei comuni della Città metropolitana o che necessitino di cure in strutture localizzate in quei territori, possano presentare istanza di trasferimento in deroga al numero programmato;

sulla base delle regole vigenti nell'ateneo catanese, pertanto, la domanda di trasferimento di uno studente con handicap grave sarebbe respinta, con evidente lesione del suo diritto allo studio ed in contrasto con i principi costituzionali e con il quadro normativo vigente che garantiscono invero la piena integrazione della persona disabile, imponendo la rimozione di tutti quegli ostacoli, fisici e giuridici, che possano costituire causa di svantaggio ed impediscano l'effettiva parità di trattamento fra i cittadini;

per sapere quali iniziative intendano intraprendere al fine di garantire il diritto allo studio ai portatori di handicap grave presso l'Università degli Studi di Catania.» (531)

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, premesso che:

l'Università degli Studi di Catania, per l'anno accademico in corso, ha pubblicato il bando per i trasferimenti da altre sedi nei corsi a numero programmato, disciplinando i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la formulazione delle graduatorie, precisando che in ogni caso le istanze possono essere accolte solo subordinatamente alla disponibilità dei posti programmati;

il bando non prevede alcuna assegnazione in sovrannumero in favore di studenti con handicap grave che siano residenti nella città metropolitana di Catania e che presentino istanza di trasferimento provenendo da altre sedi;

altri atenei hanno disposto apposite deroghe per i disabili: l'Università degli Studi di Milano, ad esempio, nel regolamento per la valutazione delle domande di trasferimento ai corsi di laurea in medicina ed in odontoiatria, ha disposto espressamente che gli studenti con handicap grave o con invalidità superiore al 66% che siano residenti in uno dei comuni della Città metropolitana o che necessitino di cure in strutture localizzate in quei territori, possano presentare istanza di trasferimento in deroga al numero programmato;

sulla base delle regole vigenti nell'ateneo catanese, pertanto, la domanda di trasferimento di uno studente con handicap grave sarebbe respinta, con evidente lesione del suo diritto allo studio ed in contrasto con i principi costituzionali e con il quadro normativo vigente che garantiscono la piena integrazione della persona disabile, imponendo la rimozione di tutti quegli ostacoli, fisici e giuridici, che possano costituire causa di svantaggio ed impediscano l'effettiva parità di trattamento fra i cittadini;

per sapere quali iniziative intendano intraprendere al fine di garantire il diritto allo studio ai portatori di handicap grave presso l'Università degli Studi di Catania.» (549)

BARBAGALLO

Le interrogazioni saranno inviate al Governo ed alle competenti Commissioni.

- con richiesta di risposta scritta presentate:

«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

il comma 1 dell'art. 1 della L.r. 24/1973, per come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della L.R. 4/2003, prevede specificatamente che la Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica;

ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 1 della L.r. 24/1973 viene altresì stabilito che il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi.

Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana;

il comma 3 dell'art. 15 della l.r. 8 maggio 2018, n. 8 prevede, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l'esercizio finanziario 2018, una quota pari a 5.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301), da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente;

il corrispettivo da erogarsi alle ditte per il servizio viene commisurato tenendo conto della distanza chilometrica effettiva intercorrente tra i comuni e le località di destinazione, rientrando nel range dei Km di percorrenza, i cui costi sono indicati nella Tabella A allegata al Decreto D.A. 2432 del 7 Ottobre 2013 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, concernente le tariffe da applicare alle autolinee extraurbane e suburbane e costo minimo del biglietto di corsa semplice da applicare alle autolinee di servizio urbano nel territorio della regione;

secondo le direttive emanate in materia dall'Assessorato regionali delle autonomie locali e della funzione pubblica con propria Circolare n. 22 del 19/12/2013 pubblicata sulla GURS n. 1 del 03/01/2014, il servizio in questione può essere affidato solo a ditte esercenti il servizio di trasporto pubblico locale;

rilevato che:

per gli studenti pendolari del comune di Pozzallo si ripetono puntualmente anno dopo anno disagi e disservizi, senza all'apparenza alcun rimedio di ordine pratico che riesca ad alleviare le negligenze da parte dell'AST, che offre un servizio oltremodo scadente;

le famiglie vengono così abbandonate a loro stesse, a fronte peraltro di un servizio a pagamento non certo economico e che grava pesantemente sul reddito delle stesse, soprattutto su quelle a basso reddito e con più figli studenti pendolari;

il costo totale dell'onere sulle famiglie viola il diritto allo studio previsto dalla Costituzione, in quanto non tiene neppure conto che le prime due classi delle medie superiori rientrano nell'obbligo scolastico, cosa della quale si era invece tenuto conto quando il comune di Pozzallo introdusse il ticket che escludeva tutti gli studenti sino al sedicesimo anno di vita;

considerato che:

la sicurezza dei minori e dei ragazzi viene spesso messa in serio pericolo da un servizio pessimo ad intermittenza, effettuato con mezzi obsoleti e poco manutenzionati;

non sono rari i casi in cui gli studenti vengono lasciati letteralmente a piedi poiché gli autobus non passano o non si fermano, in quanto di numero troppo esiguo rispetto a quello degli utenti, causando ritardi nel rispetto dell'orario di inizio dell'attività scolastica;

gli stessi mezzi spesso risultano troppo pieni e al di sopra dei limiti di sicurezza stradale richiesti durante le corse, mettendo in tal modo in serio pericolo l'incolumità degli studenti;

sistematicamente, in giornate di particolare maltempo, gli autobus preposti al servizio saltano diverse fermate, con gravi ritardi e disagi, costringendo spesso le famiglie a dover andare a prendere i propri figli ed esponendole al rischio di viaggiare su strade che, in presenza di forti piogge, è consigliato evitare, senza contare i molti genitori che lavorando non possono assentarsi facilmente per cercare di tamponare ai danni arrecati da un pessimo servizio pubblico a pagamento;

visto che il numero degli studenti pendolari di Pozzallo è in continua crescita rispetto agli anni passati;

per sapere:

se il Comune di Pozzallo abbia comunicato i dati riferiti alla spesa sostenuta nel 2017 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, al fine di consentire il riparto delle somme previste dal comma 3 dell'art. 15 della l.r. n. 8/2018;

se le somme previste dal comma 3 dell'art. 15 della l.r. n. 8/2018 siano state già erogate al medesimo Comune;

se siano state già sbloccate le risorse precedenti dovute dalla Regione al Comune di Pozzallo, al fine di ristorare le famiglie che aspettano ormai da tempo di ottenere il rimborso degli oneri anticipati per il necessario trasferimento dei figli in altri comuni ove insistono gli istituti scolastici;

se non reputino opportuno modificare la circolare dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica 19 dicembre 2013, n. 22, nella parte in cui preclude ai Comuni la possibilità di affidare il servizio a terzi in presenza di ditta esercente il trasporto pubblico locale;

se non intendano intervenire presso l'AST per sollecitarla a mettere gli studenti pendolari di Pozzallo nelle condizioni di recarsi presso gli istituti scolastici usufruendo di un servizio quantomeno accettabile, in totale sicurezza, con un numero di mezzi sufficiente per l'intera utenza di studenti pendolari, e possibilmente garantendo il rispetto degli orari per consentire l'entrata scolastica e il rientro a casa in tempi congrui.» (507)

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

CAMPO - TRIZZINO - CANCELLERI - PALMERI - SUNSERI
MANGIACAVALLLO - ZAFARANA - CAPPELLO - FOTI - PASQUA
ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA - TANCREDI - SCHILLACI
DI PAOLA - DE LUCA - PAGANA - DI CARO - MARANO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

in data 12/12/2016 il Comune di Palermo è stato oggetto di accertamento ispettivo disposto dal Ragioniere Generale dello Stato con nota prot. 91814 del 28/11/2016 ai sensi dell'art.14 comma 1 - lettera d) della legge 31 Dicembre 2009 n.196, nonché degli artt.23 e 24 del decreto legislativo 123 del 30 Giugno 2011 e secondo le norme che regolano la funzione dei Servizi Ispettivi. La verifica ha avuto inizio il 12.12.2016 e si è conclusa in data 27 Gennaio 2017, gli accertamenti hanno avuto ad oggetto diversi aspetti ed in particolare: osservanza della disciplina normativa e contrattuale e della più recente giurisprudenza in ordine alle progressioni orizzontali e verticali del personale, e alle stabilizzazioni rispetto dei principi dettati dalle norme sui vincoli di finanza pubblica - art 1 comma 8 del decreto legge 101 del 31 agosto 2013 coordinato con legge di conversione 30 ottobre 2013

n.125 - art 1 commi 557 e seguenti della legge 27 Dicembre 2006 n.296 art.9 comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 (come convertito con modificazioni della l. n. 122 del 30 luglio 2010) e art.1 comma 456 della legge 27 Dicembre 2013 n.147;

considerato che:

a seguito di conclusione della verifica ispettiva i dirigenti incaricati dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica hanno stilato una relazione contenete diversi rilievi riscontrati nel Comune di Palermo;

in particolare si pone l'attenzione su un rilievo che potrebbe provocare il mancato rinnovo di 603 dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'art.2 comma 551 della Legge 24/12/2007 n.244, finanziati a valere sulle risorse di cui all'art.41 comma 16 terdecies ultimo periodo del Decreto legge 30/12/2008 n.207. Detto rilievo indica che il Comune di Palermo non ha rispettato i limiti di spesa dei contratti di lavoro flessibile fissati dall'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122/2010 con gli effetti di cui all'art.4 del D.L. 101/2013 convertito con modifiche nella Legge 125/2013;

visto che questi dipendenti a tempo determinato svolgono servizi essenziali alla Città di Palermo e i cui contratti sono stati già oggetto di proroga ai sensi dell'art.1 comma 214 della legge 27/12/2013 n.147, in deroga anche alle disposizioni di cui all'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, e che espletano servizi essenziali e indispensabili alla città di Palermo;

per sapere quali provvedimenti saranno posti in essere affinché si metta in atto un'ulteriore deroga che consenta il superamento del suddetto rilievo, che allo stato attuale non consente il rinnovo dei contratti a tempo determinato posti in essere al Comune di Palermo.» (511)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

TAMAJO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che:

l'Assessore regionale in indirizzo ha recentemente manifestato, mediante dichiarazioni diffuse a mezzo stampa, la condivisibile necessità di animare un dibattito nazionale sull'opportunità di modificare diversi aspetti del Codice degli Appalti, nell'ottica di uno snellimento e di una maggiore trasparenza delle procedure;

diversi esponenti dell'attuale Governo nazionale hanno in più occasioni manifestato pubblicamente l'intenzione di procedere ad una riforma dell'attuale Codice degli Appalti, promulgato nel 2016 in funzione del recepimento delle Direttive Europee n. 23, 24 e 25, ed emendato sotto molti aspetti già nel 2017;

nel caso di nuovi eventuali interventi normativi del Governo sul Codice degli Appalti, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sarà chiamata ad elaborare un parere preliminare all'adozione;

nel contesto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome è attivo l'Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA),

organo tecnico a struttura federale che promuove iniziative di coordinamento tra le regioni e di raccordo con le istituzioni statali;

appare rilevante il ruolo della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dell'Istituto ITACA, nell'ottica di avviare un serio dibattito nazionale sul tema di una nuova riforma del Codice degli Appalti;

in base a quanto si apprende dal sito ufficiale, negli organi di vertice dell'Istituto ITACA, quali Presidenza, Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico, figurano rappresentanti di vertice di tutte le principali regioni italiane ad eccezione della Sicilia;

per sapere:

quali siano le ragioni per le quali la Regione Sicilia non annovera suoi rappresentanti negli organi di vertice dell'Istituto ITACA;

quali azioni l'Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità intenda mettere in campo per dare effettività alla rappresentanza della Regione, in un contesto utile a sostenere istanze come quella di una riforma del Codice degli Appalti.» (512)

DE DOMENICO - LUPO - ARANCIO - CAFEO - DIPASQUALE

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

il Parroco della Chiesa Madre Santa Maria delle Grazie di Misterbianco ha chiuso l'importante Luogo di culto alla fruizione dei fedeli per il rischio di crolli dovuto alle infiltrazioni di acqua;

già nei giorni scorsi si era verificato il distacco di alcune parti del cornicione superiore, mettendo in allarme sia le autorità ecclesiastiche che comunali;

considerato che la Chiesa Madre di Misterbianco è da anni interessata ad infiltrazioni di acqua che hanno interessato i pilastri delle navate centrali e la cupola, tant'è che erano stati programmati interventi di consolidamento e messa in sicurezza;

preso atto che le ultime incessanti ed intense piogge hanno peggiorato la situazione, aumentando in modo preoccupante il livello di infiltrazioni e costringendo, di conseguenza, l'attuale Parroco a chiudere la Chiesa Madre al culto dei fedeli, onde evitare rischi per la pubblica incolumità;

per sapere:

quali iniziative urgenti intendano adottare per mettere in sicurezza la Chiesa Madre di Misterbianco;

se non ritengano urgente ed improcrastinabile intervenire con uno stanziamento economico straordinario affinché si possa riaprire al culto dei Fedeli la più importante Chiesa del Comune etneo.» (514)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

ZITELLI

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

Cisma Ambiente S.p.A. una delle più grandi Aziende di discarica della Regione, dotata di impianti all'avanguardia e nella quale abbancano i rifiuti di altre aziende, vive una situazione di grave crisi che mette a rischio non solo l'ambiente ma anche la continuità lavorativa del 70 per cento dei lavoratori su cui incombe l'avvio della procedura di licenziamento collettivo legata allo stato di crisi che si trova ad affrontare l'Azienda;

l'azienda investita da un'inchiesta giudiziaria all'inizio del 2017 ed attualmente in amministrazione giudiziaria è sinora riuscita, grazie al lavoro dell'amministratore nominato dallo Stato, a restare sul mercato;

rilevato che:

L'Amministrazione giudiziaria, secondo quanto dichiarato agli organi di stampa dal citato Amministratore giudiziario avv. Francesco Carpinato, ha rappresentato a tutti gli enti regionali competenti il gravissimo rischio di danno ambientale derivante dalla prevedibile interruzione delle attività di discarica della Cisma Ambiente S.p.A. in relazione all'indefinito quadro autorizzativo nel quale l'azienda veniva lasciata per effetto della mancata espressione da parte degli enti competenti;

ritenuto che il gravissimo stato economico dell'Azienda causato dalla sospensione delle attività di discarica e conseguentemente, anche di tutte le necessarie azioni per la corretta gestione del percolato in continua produzione, stante le attuali condizioni di coltivazione del secondo bacino, imponga un intervento immediato da parte del governo regionale onde portare a conclusione le necessarie procedure di revisione autorizzativa Vas/Via e Aia e di prosecuzione dell'attività aziendale;

constatato che:

a tutt'oggi nessun provvedimento risulta essere stato adottato dagli organi competenti, con conseguente e grave pregiudizio per la prosecuzione dei rapporti di lavoro instaurati dall'Azienda che si assommano al potenziale disastro ambientale ed anche ai costi non indifferenti per la sorveglianza dell'impianto,

anche il Tribunale Amministrativo Regionale sez. di Catania ha accertato, con sentenza n. 1766 del 5 settembre 2018, l'inadempimento dell'ente regionale per non avere rispettato i tempi previsti dalla legge al fine di esitare le istanze formulate;

per sapere:

se siano a conoscenza della situazione sopra descritta;

se non intendano attivarsi con urgenza affinché gli organi competenti autorizzino il proseguimento dell'attività di abbancamento presso la discarica di Melilli in Contrada Bagali snc, nonché per le attività di trattamento, ricondizionamento e recupero di rifiuti, viste le ragioni di interesse pubblico connesse alla tutela ambientale;

se non si consideri l'ipotesi di provvedere affinché si possa evitare un danno che è già grave ed irreparabile, non ultimo per le numerose famiglie coinvolte;

se non ritengano opportuno rendere nota, una volta e per tutte, la posizione della Regione in merito a dette autorizzazioni e richieste dell'Amministrazione Giudiziaria, rendendo pubbliche le eventuali ragioni ostative all'emissione dei provvedimenti e autorizzazioni richieste per la gestione dell'attività;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere per far fronte al grave inquinamento e disastro ambientale che potrebbe essere cagionato al territorio nel caso in cui l'Amministrazione Giudiziaria, per assenza di risposta da parte dell'Ente regionale competente, si trovasse costretta a chiudere il sito di Melilli.» (523)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

BARBAGALLO

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per la salute, premesso che:

a seguito delle allarmanti notizie diffuse dagli organi di stampa circa la salubrità delle acque siciliane con esito poco rassicurante ed il conseguente potenziale aumento di patologie oncologiche che ne deriva dalla correlazione;

si trova riscontro dai documenti sui monitoraggi effettuati dall'ARPA in un report sull'attività del 2016, con precisione osservando una tabella che riporta i corpi idrici sotterranei per il periodo compreso tra il 2011 ed il 2016, seguendo la Direttiva 2000/60/CE, risulta che il 47% delle acque siciliane è in stato chimico scarso e che insistono diverse zone con corpi chimici non monitorati, quali ad esempio quelli comprendenti parte dei territori interessati dall'asse minerario agrigentino e nisseno e più nello specifico i paesi di Casteltermini, Racalmuto, Favara, Aragona, Comitini, Porto Empedocle, Realmonte, Milena, Bompensiere, Montedoro, Serradifalco e San Cataldo;

nel piano di gestione del Distretto Idrografico Sicilia di cui all'art. 117 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152 all'allegato B si può, inoltre, osservare il monitoraggio delle acque sotterranee ed un secondo ciclo di pianificazione per il periodo compreso tra il 2015 ed il 2021, dove ancora una volta non vengono menzionati i luoghi esclusi, precedentemente elencati;

considerato che:

i territori con presenza mineraria, specie nel caso di siti dismessi e non bonificati, possono far subire alterazioni alle falde acquifere;

la presenza massiccia di acque in stato di salute pessima in gran parte della Sicilia e che talune Asl nei territori di Mantova, con precisione a Castiglione delle Stiviere e in altri centri dell'Alto Mantovano, hanno considerato la contaminazione delle falde come possibili cause di innalzamento del livello di mortalità per cause tumorali;

nelle località sopra elencate si è proceduto al monitoraggio ed in seguito al riscontro di contaminazione delle acque dei pozzi di Monzambano e Solferino e del territorio di Cavriana, per un totale di otto siti contaminati, oggetto di attenzione ed interventi di bonifica;

il movimento delle acque in profondità possa procedere nelle acque in superficie e a consumo umano e che i compiti circa il monitoraggio e l'eventuale bonifica sono di competenza dell'Assessorato per il Territorio e per l'Ambiente;

per sapere:

se intendano assumere interventi urgenti, caratterizzati soprattutto da controlli sul territorio, verificando lo stato di inquinamento dei luoghi succitati, attraverso l'avvio del monitoraggio e la valutazione dello stato chimico sotterraneo delle acque, lo studio del movimento delle falde in profondità e verso quale direzione in superficie conducono, la valutazione e l'accertamento, in caso di inquinamento e contaminazione, dell'entità e quale sia la fonte e la natura attiva o pregressa che ne abbia condizionato la mancata salubrità, studiandone i movimenti per poi intervenire, conseguentemente, nelle eventuali aree critiche ed adoperarne la bonifica ove necessario e la verifica sulle acque di consumo per i territori di Casteltermini, Racalmuto, Favara, Aragona, Comitini, Porto Empedocle, Realmonte, Milena, Bompensiere, Montedoro, Serradifalco e San Cataldo;

se le istituzioni competenti si siano attivate per scongiurare eventuali danni alla salute e all'ambiente, e se attualmente esista un programma di bonifica per i siti citati in premessa.» (525)

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

DI CARO - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO
DE LUCA - DI PAOLA - FOTI - MARANO - MANGIACAVALLLO
PAGANA - PALMERI - PASQUA - SCHILLACI - SIRAGUSA
SUNSERI - TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale e all'Assessore per la salute, premesso che:

agli abitanti dell'isola di Linosa (AG) non è erogato nessun tipo di sostegno volto a garantire: il diritto allo studio, il trasporto sulla terraferma che preclude di conseguenza il diritto alla salute. Sull'isola non vi sono infatti ospedali o centri di primo soccorso. L'isola è presidiata da un solo medico generico, in una guardia medica, (unica sezione ospedaliera presente) i cui compiti si limitano al rilascio delle prescrizioni, a fare iniezioni e punti di sutura. Manca qualsiasi tipo di apparecchiatura elettromedicale per la diagnostica;

l'assenza di un porto e le condizioni avverse del mare rendono Linosa un territorio ostile agli stessi abitanti che spesso restano isolati per più di 15 giorni da Lampedusa. Senza viveri e beni di prima necessità, le dispense delle botteghe si svuotano così come gli scaffali delle farmacie;

i trasporti della Siremar oltre ad essere scadenti dal punto di vista qualitativo e quantitativo mettono a rischio la salute dei passeggeri del tratto Linosa - Lampedusa. Le navi vengono utilizzate anche per il trasporto di rifiuti solidi urbani con la conseguenza che i passeggeri sono costretti ad inalare i miasmi tipici delle grandi quantità di rifiuti;

i trasporti della Liberty lines vengono interrotti per tutta la durata della stagione autunnale e invernale. Anch'essi, così come le navi della Siremar, non rispettano minimamente le coincidenze con i voli Lampedusa - Palermo e soffrono la mancanza di un minimo di infrastruttura portuale.

considerato che:

le criticità di Linosa riguardano soprattutto la continuità territoriale, e cioè la necessità di garantire i collegamenti con la terraferma con un mezzo aereo che garantisca i collegamenti che in inverno o nei periodi di maltempo costringono come in carcere i linosani nell'isola, facendo saltare programmi di vita, fondamentali per poter pensare ad una conduzione normale della propria esistenza;

la modalità scolastica pluriclasse priva i bambini linosani della possibilità di sviluppare un progetto educativo completo. E per questo sarebbe utile che le classi finali della scuola elementare e media fossero istituite a prescindere dall'esiguo numero degli alunni;

per quanto sopra esposto verrebbero meno gli stessi diritti umani degli abitanti di Linosa;

per sapere:

se le SS.LL. in indirizzo siano a conoscenza dello stato in cui versano le condizioni umanitarie degli abitanti dell'isola di Linosa;

se intendano assumere interventi urgenti, caratterizzati soprattutto a garantire la continuità territoriale, la salute e l'istruzione per gli abitanti di Linosa.» (526)

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

DI CARO - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO
DE LUCA - DI PAOLA - FOTI - MARANO - MANGIACAVALLLO
PAGANA - PALMERI - PASQUA - SCHILLACI - SIRAGUSA
SUNSERI - TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO

«All'Assessore per l'economia e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che:

l'art. 36 della LR n. 8/2018 autorizza la Regione siciliana all'operazione di valorizzazione degli Immobili dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, la cui dismissione degli immobili costituisce parte integrante di un piano di rientro dell'IRVO, previsto dal comma 12 dell'art. 42 del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;

tenuto conto della volontà del Legislatore regionale di valorizzare gli immobili di un importante Ente strumentale della Regione siciliana, qual è l'IRVO, al fine di consentire la copertura di debiti pregressi e di conseguenza, consentire al medesimo ente di svolgere le proprie attività istituzionali ed in particolar modo l'attività di certificazione delle produzioni a denominazione d'origine delle aziende vitivinicole ed oleicole siciliane;

considerato che:

si tratta di un importante settore dell'agroalimentare siciliano, fondamentale alla crescita del PIL regionale, che deve, pertanto, essere messo in grado di competere alla pari con le produzioni di qualità delle altre regioni italiane;

l'attività dell'IRVO consente all'erario regionale un introito di importanti e considerevoli somme, pari a circa 2 milioni di euro, che in caso di cessazione della sua attività, con il verosimile subentrare di multinazionali o di altri soggetti terzi finirebbero dirottate nelle casse di società extraregionali se non extranazionali;

ritenuto che:

l'attività dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio sia una attività strategica nel settore delle produzioni di qualità, che vada sostenuta così come è come nello spirito della legge regionale sopra citata;

l'attuale stato di perduranti lungaggini procedurali si frappone alla attuazione delle finalità della disposizione legislativa relativa alla valorizzazione degli immobili dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio attraverso l'acquisizione del patrimonio immobiliare, con considerevoli danni per l'erario regionale, sia per l'interruzione dei servizi resi dall'Istituto alle aziende vinicole ed olivicole siciliane sia per le eventuali procedure esecutive dei creditori che espongono l'Ente ad esecuzioni forzate dei creditori ed alle conseguenze delle mancate transazioni extragiudiziali in corso;

tale situazione non può non ripercuotersi anche sul personale dell'Ente che vive sulla propria pelle le conseguenze dei ritardi nel pagamento degli emolumenti spettanti;

per sapere:

i motivi ostativi all'iter di acquisizione del patrimonio immobiliare dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio;

se e quali provvedimenti siano stati assunti o si intendano porre in essere per la più rapida valorizzazione degli immobili dell'Istituto in oggetto, in applicazione della disposizione legislativa dell'art. 36 della legge regionale n. 8/2018 finalizzata a consentire la prosecuzione delle attività istituzionali dell'IRVO, stante la riconosciuta rilevanza strategica per il settore produttivo agroalimentare di qualità della nostra Regione.» (527)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

LUPO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

le Misericordie sono realtà di volontariato presenti nel nostro territorio da quasi quarant'anni e a livello nazionale da oltre otto secoli;

le loro origini sono legate al mondo della Chiesa Cattolica rappresentandone un braccio operativo laico nell'esercizio della carità cristiana;

non tutte le Associazioni di volontariato, costituite ai sensi della vigente normativa, fanno parte o intendono far parte del cosiddetto circuito del 118;

la circolare Prot./Serv.4/n. 55824 del 09/07/2014 dell'Assessorato regionale alla salute, avente per oggetto Trasporto infermi/dializzati a mezzo di autoambulanza, indica alle associazioni e

cooperative sociali che per il buon funzionamento dei servizi sono necessari 7 - 12 per le eccedenze 118 - autisti/barellieri per ambulanza;

detta circolare, pur nell'intento di voler normare il settore, non tiene conto che il servizio reso dai volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato non necessariamente è svolto a favore del trasporto infermi/dializzati per conto dell'Ente Pubblico (ASP, 118, etc);

considerato che:

è impossibile per le suddette organizzazioni di volontariato, poter fornire l'elenco dei volontari (autisti soccorritori) legato ad ogni singola ambulanza, in quanto trattasi di personale volontario, non inseribile, pertanto, in una turnazione prestabilita e programmabile;

il personale volontario non può legarsi a un singolo mezzo (ambulanza) ma a tutti i mezzi autorizzati e di proprietà dell'associazione e può essere impiegato anche per altre attività che prevedono l'utilizzo delle ambulanze, quali dimissioni, trasferimenti, accompagnamento di infermi a visite mediche e similari, etc., che non vengono svolti per conto dell'ente pubblico, tantomeno in convenzione;

lo stesso personale che non aderisce al servizio di eccedenza 118 o di trasporto dializzati a mezzo ambulanza non può essere inoltre sottoposto ad un orario prestabilito, così come indicato nella circolare, in quanto può svolgere l'attività di trasporto anche a cosiddetta chiamata, non programmabile, dunque, e prenotabile direttamente dal cittadino che diviene utente/fruitoro/richiedente/sovvenzionatore del servizio;

ritenuto che:

non può imporsi ad una Organizzazione di Volontariato quanto personale impiegare per ogni turno di servizio, né tantomeno stabilire quante ore debba prestare il suo servizio, fermo restando gli standard funzionali (minimo un autista ed un barelliere per ogni servizio);

la formazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria delle ambulanze delle Misericordie, risulta iniqua rispetto a quanto richiesto agli enti del privato sociale in quanto alle prime viene richiesto di adeguarsi al protocollo formativo ad essi approvato (ANPAS, MISERICORDIE SICILIANE e CO.Re.SA), mentre per le seconde vengono richieste semplicemente i requisiti di base (circolare assessoriale 615 del 14/012/1991) e nota n.30801071 del 06/05/1993 e per le stesse che intendono far parte del 118 si applicano i requisiti previsti dal DDG n.0280/2012 del Dipartimento pianificazione strategica serv. 6 dell'Assessorato Regionale della Salute, art. 2;

nella circolare in oggetto non vi è alcuna distinzione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria delle ambulanze, tra le Associazioni che intendono far parte del circuito 118 dalle Associazioni che non vi aderiscono, con una evidente disparità di trattamento tra le diverse realtà del privato sociale;

ritenuto, inoltre, che:

non abbia senso obbligare i volontari a possedere un attestato di idoneità secondo un prestabilito protocollo, se gli stessi non hanno alcuna necessità di impiego in servizi di eccedenza 118 e/o dialisi con ambulanza poiché le Misericordie cui appartengono non fanno parte del circuito del 118;

vada riconosciuta alle Organizzazioni Misericordie siciliane il loro ruolo basilare nella realizzazione del principio costituzionale di sussidiarietà, mediante l'azione sociale svolta, esonerandole dal pagamento di oneri non dovuti ai sensi L. 266/91, ma oggi ugualmente richiesti;

sia necessario se non procedere alla revoca della circolare in oggetto, emanare, in alternativa, una circolare interpretativa della medesima, palesemente di complessa interpretazione ed attuazione, così come più volte denunciato in reiterate richieste di chiarimenti indirizzate all'Assessorato alla salute da parte delle Organizzazioni di volontariato interessate,

per sapere:

se e quali misure siano state a tutt'oggi avviate allo scopo di semplificare le procedure burocratiche e dipanare le criticità ampiamente emerse e rilevate nella circolare assessoriale Prot./Serv.4/n. 55824 del 09/07/2014 avente per oggetto Trasporto infermi/dializzati a mezzo di autoambulanza;

se non ritengano di dover riformulare il protocollo formativo, rendendo unica l'attività formativa, distinguendo le Organizzazioni di Volontariato ex Legge 266/91 dagli altri enti del privato sociale;

se non ritengano, infine, necessario revocare la circolare in oggetto o, alternativamente, emanare una nuova circolare interpretativa della medesima onde consentire alle Misericordie siciliane un efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni di assistenza cui le stesse sono preposte nell'interesse pubblico a supporto del servizio di trasporto infermi dializzati a mezzo autoambulanze.» (528)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

BARBAGALLO

«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, considerato che:

in data 16/03/2010 la società Trenitalia S.p.A. ha stipulato con la Compagnia Internazionale delle Carrozze Letto e Turismo S.A. (C.I.C.L.T.) un contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di accoglienza, accompagnamento ed assistenza alla clientela, sulle vetture in composizione dei treni notte circolanti nel territorio nazionale ed internazionale;

sulla base del nuovo contratto di servizio stipulato con il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, la Società Trenitalia S.p.A. ha modificato l'offerta dei treni notte a far data dall'11 dicembre 2011, determinando un significativo esubero di personale ed il conseguente licenziamento di diverse centinaia di unità dislocate su tutto il territorio nazionale;

al fine di ridurre l'impatto occupazionale della rimodulazione del servizio, con particolare ed espresso riferimento ai treni notturni, la Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con una nota del 12 luglio 2012, rendeva nota la decisione di voler attingere al bacino degli ex lavoratori di Lazio, Sicilia e Piemonte per le future esigenze di personale nelle società del Gruppo, prevedendo un percorso differenziato in due fasi. Nella prima fase si garantiva, a partire dall'1 settembre 2012, l'assunzione degli ex-lavoratori nell'ambito degli appalti di Trenitalia e di RFI, per poi, in una seconda fase, prevedere una selezione prioritaria e riservata, finalizzata all'assunzione dei

lavoratori, aventi un titolo di studio idoneo alla mansione richiesta ed il casellario giudiziario e carichi pendenti negativi, presso le società del Gruppo;

i lavoratori ex-Servirail della sezione di Messina, a seguito di una mediazione della Prefettura avvenuta nel luglio 2012, ottengono un accordo analogo a quello stipulato dalla Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. con i lavoratori ex-Servirail delle altre regioni;

dei 54 lavoratori ex-Servirail della stazione di Messina, che hanno svolto il percorso lavorativo propedeutico nell'ambito delle società TMC e Econdustria s.r.l., operanti nel settore degli appalti di Trenitalia e di RFI, soltanto 20 sono stati assunti a tempo indeterminato, nel 2014, presso le società del gruppo RFI;

a seguito della conclusione del contratto di appalto con la Società Econdustria s.r.l., avvenuta il 7 gennaio 2016, i 34 lavoratori ex-Servirail della sezione di Messina subiscono il licenziamento definitivo;

la recente definizione del nuovo contratto di servizio tra Regione Sicilia e Trenitalia, ha rappresentato un'occasione persa per sollecitare RFI al reimpiego delle unità di personale ex-Servirail della sezione di Messina;

per sapere:

quali concrete e tempestive azioni intenda intraprendere al fine di garantire la riassunzione dei 34 lavoratori ex-Servirail della sezione di Messina;

se sia in atto qualche ulteriore definizione contrattuale con Trenitalia, relativamente a servizi aggiuntivi, nell'ambito della quale richiedere come condizione la riassunzione dei 34 lavoratori ex-Servirail della sezione di Messina.» (529)

DE DOMENICO - LUPO - ARANCIO - CAPEO - CATANZARO
DIPASQUALE - GUCCIARDI - SAMMARTINO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che:

per la realizzazione dell'infrastruttura autostradale Catania-Ragusa mediante l'adeguamento delle attuali statali SS 514 e SS 194, il Concessionario SARC e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti hanno sottoscritto un contratto di Convenzione il 14.11.2014;

la Convenzione è divenuta efficace il 30.08.2016 a seguito della registrazione della stessa da parte della Corte dei Conti;

questa infrastruttura e dunque il metodo realizzativo oggi ad essa associato, scaturito da una decisione contenuta nel Primo Atto aggiuntivo del 16/11/2007 dell'Accordo di Programma quadro tra ANAS, Ministero delle Infrastrutture e Regione Siciliana nel Dicembre 2016, volta a realizzare l'opera mediante cofinanziamento da parte di un soggetto privato, ha superato già superato le diverse fasi di amministrative:

la prima costituita dall'approvazione da parte di ANAS, a seguito della gara di selezione del Promotore, che ha espresso il Pubblico Interesse sul Progetto Preliminare presentato dall'allora Promotore oggi Concessionario;

la seconda da parte del CIPE con Delibera n.3/2010 mediante l'approvazione del Progetto Preliminare;

la terza giusta aggiudicazione da parte del soggetto Promotore della Concessione a seguito della seconda Gara nel 2012;

la quarta con la registrazione del Contratto di Concessione dalla Corte dei Conti;

in questi giorni si è appreso dagli organi di stampa, della manifestazione di disponibilità a finanziare integralmente l'opera da parte dell'assessore Falcone, espresso in sede di audizione presso il NARS (Nucleo per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità, organismo tecnico di consulenza e supporto alle attività del CIPE in materia tariffaria e di regolazione dei servizi di pubblica utilità) che sta predisponendo il proprio parere sul Piano Finanziario presentato dal Concessionario;

per sapere:

quali valutazioni siano state sviluppate sulla possibilità che il contributo, già assegnato all'opera, costituito per 207,7 Mln euro da fondi PAC 2014-2020 e per 149 Milioni euro da fondi ANAS, per totali 366 Milioni di euro, e strettamente associato ad un atto giuridicamente vincolante, oggi in essere, determini un sicuro allungamento dei tempi per la riassegnazione dello stesso importo sull'opera e un eventuale risarcimento del danno al concessionario;

quali motivazioni stiano alla base di un così radicale cambiamento delle modalità realizzative dell'opera, dopo il percorso più che decennale che ha fin qui esperito ottenendo costanti e molteplici approvazioni da parte delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e dei vari Enti competenti ad esprimersi sul Progetto in esame;

quale atto formale sia stato assunto in ordine al reperimento dei 400 milioni messi a disposizione dalla Regione siciliana nonché per definire i costi, il crono programma e le modalità che caratterizzeranno la realizzazione dell'opera.» (532)

DIPASQUALE - DE DOMENICO - CAPEO

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, rilevato che:

il 2 luglio 2008, con D.D.S. n. 6903 dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione, il Piazzale attiguo alla Caserma Abela e prospiciente il Castello Maniace, meglio noto come Ex Piazza d'Armi, è stato riconosciuto bene culturale all'esito di apposito procedimento avviato il 12 febbraio 2008 dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004;

nella relazione storico artistica, cui il citato D.D.S. implicitamente rinvia, la Soprintendenza di Siracusa afferma testualmente: La dichiarazione d'interesse culturale, di cui all'art. 13 del Decr. Lgs, viene espressa, per tale area, in quanto soprastante il sistema delle fortificazioni incastonato tra il mare e il centro storico di Ortigia edificato nel XVII secolo. Detta area, con l'identificazione catastale sopra riportata, è intestata al Demanio dello Stato - Ramo Difesa Esercito. Nell'area facente parte della perimetrazione vincolo non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni o modifica e qualsiasi intervento edilizio deve essere destinato alla migliore fruizione del sistema difensivo e valorizzazione del prospiciente complesso monumentale';

il 27 marzo 2017 l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per la concessione di valorizzazione dell'area ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. n. 410/2001, pubblicando l'avviso di gara e la relativa documentazione;

nell'individuare le attività consentite, durante la concessione, nell'area oggetto dell'affidamento, la disciplina di gara predisposta dall'Agenzia del Demanio stabilisce che tra le funzioni previste è possibile prevedere destinazioni commerciali quali luoghi di ristoro, bar e ristoranti, spazi commerciali e spazi espositivi, laboratori artigianali, nonché destinazioni terziarie' (pag. 2 dell'information memorandum') e sembra prospettare anche la possibilità di realizzare interventi non [] totalmente removibili' (pag. 4 dell'information memorandum');

informata dall'Agenzia del Demanio dell'avvio della procedura per l'affidamento del bene solo in seguito alla pubblicazione del bando e della documentazione di gara (4 aprile 2017), la Soprintendenza di Siracusa ha replicato sottolineando i rischi derivanti dal suo mancato coinvolgimento immediato e invitando l'Agenzia del Demanio ad apportare le opportune modifiche dell'avviso di gara inserendo la preventiva acquisizione della fattibilità delle proposte da parte della Scrivente';

in risposta alle suddette considerazioni, l'Agenzia del Demanio si è limitata a sottolineare che, come previsto nell'avviso, la concessione sarebbe stata stipulata solo in seguito al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004 e, dunque, che la Soprintendenza avrebbe comunque potuto esprimere il parere di propria competenza in tale sede;

entro il termine prescritto dall'avviso di gara, è pervenuta, come unica offerta, quella presentata dalla Comunità Euro Afro Asiatica del Turismo' - divenuta poi aggiudicataria della concessione - che prevede, sotto il profilo progettuale, la realizzazione di un'area dedicata a un chiosco', ubicato in prossimità dell'ingresso, e contempla una precisa distinzione fra servizi periodici occasionali' e servizi permanenti' (fra i quali è menzionata l'area bar);

nonostante la palese genericità - soprattutto per quanto attiene all'indicazione della destinazione d'uso prevista per il bene culturale - della richiesta di autorizzazione alla concessione in uso ex art. 57 bis inviata dall'Agenzia del Demanio (nota prot. 2017/9003/DR-SS del 24 maggio 2017), il 19 giugno 2017 la Soprintendenza di Siracusa, nello specifico la Sezione Beni Architettonici, Storico-Artistici, ha espresso parere favorevole alla concessione, ritenendo che la destinazione d'uso proposta, consistente, secondo la Soprintendenza stessa, nell'ospitare eventi culturali e/o celebrativi nonché stand per attività ricettive in generale', fosse compatibile con la natura del bene in oggetto' e non in contrasto con la precedente destinazione d'uso';

come precisato anche dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana (prot. n. 17315 - 149.09.11 del 3 novembre 2009), l'art. 55, comma 3- bis (richiamato dal citato art. 57-bis), prevede tra le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione un giudizio preventivo sulla congruità della destinazione d'uso proposta in relazione alle esigenze di conservazione e di fruizione pubblica del bene e sulla compatibilità della destinazione proposta con il suo carattere storico-artistico';

al giudizio summenzionato, invece, è estranea la valutazione della compatibilità fra la destinazione d'uso proposta e quella precedente, diversamente da quanto la Soprintendenza ha evidentemente ritenuto;

la Soprintendenza ha dettato, altresì, una serie di prescrizioni a garanzia della fruibilità pubblica e della conservazione del bene, tra le quali rientra la n. 6 che, coerentemente con la destinazione d'uso proposta dall'Agenzia del Demanio (per come percepita dalla Soprintendenza), impone che le eventuali strutture da installare siano temporanee e abbiano i requisiti di reversibilità e che siano di dimensioni tali da non invadere la visuale prospettica del Castello Maniace';

con D.D.G. 3249 dell'11 luglio 2017, il Dirigente Generale ha autorizzato, ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004, la concessione in uso dell'Ex Piazza d'Armi recependo in tutto e per tutto i contenuti del parere della Soprintendenza, sia per quanto attiene alla destinazione d'uso consentita che alle relative prescrizioni;

sembra che la Soprintendenza di Siracusa sia entrata in possesso della documentazione relativa al progetto di valorizzazione dell'area, predisposto dalla Comunità Euro Afro Asiatica del Turismo, solo il 31 agosto 2017;

la circostanza della progettata realizzazione di un chiosco/area bar e la parziale non coincidenza fra la destinazione d'uso proposta dall'aggiudicatario e quella autorizzata con D.D.G. 3249 dell'11 luglio 2017 avrebbero dovuto indurre la Soprintendenza ad interrogarsi, da subito, sulla compatibilità dell'intervento, immaginato dal privato, con il carattere storico e artistico dell'Ex Piazza d'Armi e, per quello che più interessa, con gli specifici limiti e divieti previsti dalla relazione storico artistica alla base del D.D.S. del 2 luglio 2008 sopra menzionato;

ciò nonostante, la questione appare del tutto estranea alla corrispondenza intercorsa nell'autunno del 2017 fra l'Agenzia del Demanio e la Soprintendenza di Siracusa;

in particolare, in base a quanto si evince dalla nota prot. n. 12136 del 23 ottobre 2017, la Soprintendenza sembra aver dato sostanzialmente per scontata la possibilità di eseguire le opere previste nel progetto di valorizzazione, incluso quindi il chiosco in prossimità dell'ingresso;

nella stessa nota, la Soprintendenza ha indicato alcune prescrizioni, ulteriori rispetto a quelle già previste dall'autorizzazione dell'11 luglio 2017, che ha ritenuto necessario inserire - si immagina - nella concessione; tra queste, si pone l'attenzione su quella secondo cui, sui lati ovest e sud della piazza, avrebbe dovuto essere lasciato libero da installazioni, eventi, attività un corridoio di larghezza non inferiore a 4 mt che avrebbe dovuto essere in qualsiasi momento utilizzabile per le esigenze di fruizione, uso e manutenzione e/o conservazione del Castello Maniace' e riservato esclusivamente a tal fine;

il 14 ottobre, peraltro, la medesima esigenza era già stata resa nota all'Agenzia del Demanio dalla sezione del Comando dei Carabinieri preposta alla tutela del patrimonio culturale, la quale, oltre a sottolineare le sistematiche criticità registrate in occasione della realizzazione di eventi in Piazza d'Armi - tali da creare situazioni al limite della gestibilità, soprattutto in termini di sicurezza, in prossimità dei due varchi (Est e Ovest) di ingresso al sito' - , aveva suggerito di mantenere costantemente libero da impedimenti e/o barriere un corridoio di transito lungo i lati est, sud e ovest del piazzale, anche perché funzionale ad agevolare l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

per inciso, a dispetto delle raccomandazioni della Soprintendenza sulla necessità che il rapporto contrattuale con l'aggiudicatario fosse regolato secondo le indicazioni dalla stessa impartite, e malgrado le rassicurazioni fornite in proposito dall'Agenzia del Demanio, nella concessione stipulata, il 28 novembre 2017, fra quest'ultima e l'aggiudicatario alcune di queste prescrizioni mancano del tutto, altre sono state significativamente modificate;

il 4 gennaio del 2018 il concessionario ha presentato alla Soprintendenza di Siracusa la richiesta di autorizzazione ad eseguire i lavori di valorizzazione dell'Ex Piazza d'Armi, allegando il progetto, comprensivo di relazione tecnico illustrativa ed elaborati grafici;

con provvedimento prot. n. 1624 del 23 febbraio 2018, a firma della Soprintendente e della Responsabile della Sezione Beni Architettonici, Storico-Artistici, viene espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, all'esecuzione delle opere rappresentate negli elaborati tecnici, consistenti in particolare nella costruzione di un'area ristoro ispirata allo Stomachion archimedeo e costituita da un involucro specchiante realizzato in scatolari metallici presaldati con elementi di copertura in fenolico, rivestiti da vetro riflettente temprato, e ancorato al suolo attraverso delle zavorre prefabbricate in CA';

considerato che:

il provvedimento appena richiamato suscita notevoli perplessità sotto il profilo della sua legittimità nella misura in cui ha autorizzato nell'Ex Piazza d'Armi la realizzazione di un intervento di nuova costruzione, qualificato, peraltro, come tale dallo stesso concessionario nell'istanza presentata al Comune di Siracusa per il rilascio del prescritto titolo abilitativo;

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.5) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, applicabile nella Regione siciliana in forza dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, infatti, è comunque da considerarsi intervento di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore';

la relazione storico-artistica, redatta dalla Soprintendenza stessa nel corso dell'istruttoria che ha portato alla verifica dell'interesse culturale del bene e facente parte integrante del D.D.S. n. 6903 del 2 luglio 2008, conclusivo di quel procedimento, come visto, afferma espressamente che nell'area facente parte della perimetrazione vincolo non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni o modifica e qualsiasi intervento edilizio deve essere destinato alla migliore fruizione del sistema difensivo e valorizzazione del prospiciente complesso monumentale';

detta relazione, in altre parole, sembra individuare all'interno della più ampia categoria degli interventi edilizi quello di nuova costruzione per escluderlo dal novero delle attività consentite nell'Ex Piazza d'Armi;

ne consegue un insanabile contrasto fra lo specifico regime giuridico di tutela del bene culturale oggetto della concessione in esame e il provvedimento prot. n. 1624 del 23 febbraio 2018, nonostante il richiamo, a questo punto meramente formale e privo di significato, da parte del secondo al D.D.S. n. 6903 del 2 luglio 2008;

a questa circostanza si aggiungono ulteriori profili di illegittimità del suddetto provvedimento autorizzativo relativi, da un lato, al difetto di motivazione, dato che la Soprintendenza si è limitata a fare ricorso alla semplice formula di stile secondo cui trattasi di provvedimenti compatibili con la natura del bene e che i medesimi rientrano tra quelli ammissibili ai fini della tutela di competenza di

questo Ufficio' - una sorta di tautologia che evidentemente non dice nulla di concreto sulle valutazioni effettuate dall'amministrazione - e, dall'altro, alla contraddittorietà del comportamento della Soprintendenza che autorizza a febbraio del 2018 l'occupazione dell'area ovest della piazza in contrasto con una di quelle prescrizioni che solo pochi mesi prima (ottobre 2017) aveva ritenuto necessarie nella regolamentazione del rapporto contrattuale con l'aggiudicatario;

inoltre, il provvedimento prot. n. 1624 del 23 febbraio 2018 appare contraddittorio anche laddove autorizza la realizzazione di un chiosco, destinato a permanere per tutta la durata della concessione, pari a dodici anni, e, al contempo impone l'obbligo di rispettare la prescrizione secondo cui i manufatti da realizzare debbano avere caratteristiche di precarietà e reversibilità e debbano essere rimossi allo scadere della concessione;

infatti, sia dal punto di vista edilizio che da quello paesaggistico, in giurisprudenza è pacifico che un'opera è temporanea (o precaria) esclusivamente quando è realizzata per soddisfare esigenze che con assoluta evidenza risultino temporanee; non possono, invece, essere considerati manufatti precari quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo, funzionali a soddisfare esigenze stabili nel tempo, a nulla rilevando la potenziale rimovibilità della struttura (v. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 23/07/2018, n. 4481; Consiglio di Stato, sez. VI, 4/09/2015, n. 4116);

malgrado la precarietà strutturale del manufatto, la sua rimovibilità, e l'assenza di opere murarie, il chiosco non è [] deputato ad un suo uso per fini contingenti, quanto invece ad un utilizzo reiterato nel tempo (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13.3.2017, n. 409), come tale idoneo ad alterare lo stato dei luoghi, con conseguente incremento del carico urbanistico (C.S., Sez. VI, 3.6.2014 n. 2842) (T.A.R. Milano, sez. I, 12/06/2018, n. 1485);

considerato, inoltre, che:

dalla documentazione acquisita sembra potersi dedurre che il concessionario ha successivamente iniziato ed ultimato i lavori in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, nonostante l'intervento ricadesse in area con livello di tutela 1, e dunque tutelata sotto il profilo paesaggistico;

risulta, infatti, che la Sezione per i beni paesaggistici e demoetnoantropologici della Soprintendenza di Siracusa non si è mai espressa, neppure nel corso delle sedute della Commissione Unica per Ortigia (alle cui riunioni appare aver partecipato il delegato della sola U.O. Beni Architettonici), sulla compatibilità fra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato, e che il concessionario non ha mai presentato la richiesta di autorizzazione paesaggistica con la relazione e la documentazione necessaria ai fini del rilascio della stessa;

ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4';

per quanto attiene al successivo intervento di allaccio alla rete fognaria, per il quale il concessionario ha presentato, l'1 giugno 2018, apposita SCIA, non è chiaro se sia mai stato acquisito il parere della Sezione per i beni archeologici della Soprintendenza, oltre a quello della Sezione per i beni architettonici storicoartistici, presente, tramite un suo delegato, alla seduta della Commissione Unica per Ortigia riunitasi per esaminare la pratica il 7 giugno 2018;

in quella occasione la Commissione Unica per Ortigia, pur esprimendo parere favorevole all'intervento oggetto della SCIA, ha espressamente escluso la possibilità, per il concessionario, di realizzare una cucina e tale divieto è stato successivamente ribadito dalla Soprintendenza affermando che l'installazione di una cucina nella struttura in oggetto non si ritiene compatibile con le caratteristiche dei luoghi e risulterebbe difforme dal progetto approvato [...]. Resta esclusa in ogni caso la destinazione d'uso come ristorante e conseguentemente l'installazione di macchinari ed apprestamenti adatti a tale tipologia di utilizzo' (nota prot. n. 6212 del 18 luglio 2018);

ciò nonostante, i documenti presentati il 24 luglio dal concessionario unitamente alla segnalazione certificata per l'agibilità sembrano contenere dei riferimenti alla cucina che, come detto, risulta non essere mai stata autorizzata;

considerato inoltre che:

nel corso dell'accesso ispettivo effettuato il 12 luglio 2018 presso il cantiere edile sito nell'Ex Piazza d'Armi, i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro hanno rilevato, per due delle sei ditte presenti, irregolarità consistenti nell'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e, conseguentemente, hanno disposto la sospensione delle relative attività imprenditoriali ex art. 14 del D.Lgs. 81/2008, poi revocata per una soltanto delle due ditte summenzionate;

in quella medesima circostanza, inoltre, è stato redatto un verbale di contravvenzione con prescrizioni (ex art. 15 d.lgs. 124/2004 e artt. 19- 25 d.lgs. 758/1994), in applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a fronte della mancata adozione da parte della Impresa Ernesto Stancanelli S.r.l., affidataria dei lavori, delle misure igienico-assistenziali prescritte dalla normativa e di quelle necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori contro i rischi di natura elettrica relativi all'impianto elettrico installato nel cantiere; alla ditta è stato dunque imposto di eliminare immediatamente le violazioni rilevate e, nelle more, di sospendere ogni attività lavorativa che non fosse a ciò finalizzata;

venuta a conoscenza del rinvenimento di lavoratori dipendenti privi di regolare contratto di lavoro, il 30 luglio 2018 la Direzione Regionale Sicilia dell'Agenzia del Demanio si è rivolta alla Direzione legale e contenzioso per avere chiarimenti su come agire nel rapporto con il concessionario, prospettando la possibile decadenza dalla concessione anche a causa della violazione della normativa in materia di esecuzione dei lavori;

il 28 agosto la Direzione legale e contenzioso, in risposta al quesito rivoltole, ha suggerito alla Direzione Regionale Sicilia di soprassedere e di prestare particolare cautela in attesa delle successive determinazioni delle altre autorità coinvolte nella vicenda, ivi compreso il Nucleo Ispettorato del Lavoro le cui indagini, in quella data, erano ancora in corso;

il 18 ottobre 2018 l'Ispettorato Territoriale di Siracusa, a conclusione degli accertamenti effettuati, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 124/2004, ad alcune delle ditte sopra citate il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione' con cui ha contestato la violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002, convertito in L. 73/2002, per aver impiegato lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, e diffidato i trasgressori a sanare detta inosservanza, con le modalità ed entro il termine indicati, e a provvedere al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dalla legge;

considerato, infine, che:

le notizie relative alla presenza di una serie di anomalie sia nelle procedure di autorizzazione dei lavori nell'Ex Piazza d'Armi che nell'esecuzione degli stessi da parte del concessionario hanno sollevato, anche a livello nazionale, una notevole eco mediatica tanto che il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, nel luglio del 2018, ha nominato degli ispettori al fine di acquisire ogni utile informazione e documentazione sulla vicenda;

nel fornire chiarimenti agli ispettori regionali, la Soprintendenza di Siracusa ha affermato che la piazza - che si ricorda essere stata realizzata intorno al 1630 - è stata riconosciuta di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto tratto cortilizio dell'attigua settecentesca caserma Abela, oggi trasformata ed adattata a sede universitaria', il che suscita ulteriori perplessità sulla conoscenza, da parte della stessa, del contenuto della relazione storicoartistica concernente il bene oggetto della concessione;

a ciò segue la precisazione dell'amministrazione per cui, in relazione al punto di ristoro, la precarietà non è stata ritenuta consona al pregio del sito e si è inteso conseguire un miglioramento rispetto ai gruppi di capannine e banconi del passato', affermazione sorprendente se solo si tiene a mente la prescrizione, dettata sempre dalla Soprintendenza, che impone che i manufatti da realizzare abbiano caratteristiche di precarietà e reversibilità []';

nella relazione trasmessa al Dirigente Generale in allegato alla nota Prot. Int. n. 6548 dell'8 agosto 2018, con riferimento al divieto di realizzazione nel piazzale di nuove costruzioni (previsto dalla relazione storico artistica), gli ispettori regionali hanno asserito che l'immediata successiva precisazione che qualunque attività edilizia deve essere destinata alla migliore fruizione del sistema fa ritenere che, con tale documento, palesemente redatto in maniera frettolosa, si intendessero comunque consentire gli interventi non definitivi, destinati alla valorizzazione del monumento';

tale dogmatica affermazione non può che trovare spiegazione nel tentativo degli ispettori di giustificare un provvedimento amministrativo (quello della Soprintendenza) apparentemente illegittimo e difendere l'operato delle strutture dell'Assessorato regionale per i Beni culturali, dato che non sembra ravvisabile alcuna incompatibilità nel vietare in un'area gli interventi di nuova costruzione e, al contempo, consentire altri tipi di interventi edilizi con finalità predeterminate, così come previsto nella relazione storico artistica;

all'esito dei sopralluoghi effettuati, ad ogni modo, sono emerse delle difformità delle opere realizzate dal concessionario rispetto a quanto autorizzato il 23 febbraio 2018, ciò che, anche in seguito alla nota 35621 del 9 agosto del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali, ha indotto la Soprintendenza di Siracusa ad ordinare, con provvedimento del 21 agosto 2018, la reintegrazione delle opere abusivamente eseguite ex art. 160 del D.Lgs. 42/2004 al fine di tutelare il bene culturale;

in particolare, le difformità rilevate consistono in un sostanziale incremento dell'altezza complessiva della struttura rispetto al progetto approvato e nella realizzazione del basamento per l'ancoraggio della stessa, non mediante posizionamento di zavorre prefabbricate in c.a., secondo quanto autorizzato, ma gettando in opera una platea in c.a. di notevoli dimensioni e armata con rete elettrosaldata, realizzando dunque una struttura che, come affermato nella nota del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali, non ha né il carattere della temporaneità, né quello della rimovibilità, atteso che per la sua rimozione occorrerebbe un vero e proprio intervento di demolizione, con l'uso di martelli pneumatici';

sulla questione è attualmente pendente un giudizio dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, che, da ultimo, ha rinviato per il prosieguo alla camera di consiglio del 28 marzo 2019;

le conclusioni dell'attività ispettiva svolta dall'Assessorato regionale per i Beni culturali e l'Identità siciliana appaiono non soddisfacenti e, in parte, non condivisibili;

nella vicenda in esame, la Soprintendenza di Siracusa non sembra aver assolto adeguatamente le proprie specifiche funzioni, ineludibili a fronte della valenza storico culturale del bene;

per sapere:

se ritengano legittimo il provvedimento prot. n. 1624 del 23 febbraio 2018, a firma della Soprintendente di Siracusa e della Responsabile della relativa Sezione Beni Architettonici, StoricoArtistici, con cui è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione dei lavori da parte del concessionario nell'Ex Piazza d'Armi, nonostante il fatto che la relazione storico-artistica concernente il bene, parte integrante del D.D.S. n. 6903 del 2 luglio 2008, vieti chiaramente la realizzazione di nuove costruzioni nell'area;

se, nel caso in cui dovesse ravvisarsi tale illegittimità, non ritengano opportuno disporre l'annullamento d'ufficio del summenzionato provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 21- nonies della L. 241/1990 sussistendone le ragioni di interesse pubblico e, ove non intendano agire in questo senso, spiegare le ragioni di tale eventuale scelta;

se non reputino opportuno accertare che gli interventi siano stati realizzati dal concessionario solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004, ove ritenuta necessaria, e, nel caso di assenza della stessa, adottare le misure previste dal citato D.Lgs. a tutela dei beni paesaggistici;

se non reputino opportuno accertare che non sia stata realizzata una cucina, mai autorizzata, e che l'intervento, da parte del concessionario, di allaccio alla rete fognaria sia stato eseguito previa acquisizione del parere della Sezione per i beni archeologici della Soprintendenza di Siracusa, ove detto parere fosse ritenuto necessario, e, qualora lo stesso risultasse mancante, adottare le misure adeguate;

se non ritengano opportuno adottare le misure necessarie e far valere le responsabilità, nelle apposite sedi, nei confronti di chi abbia eventualmente posto in essere condotte illegittime nella vicenda oggetto della presente interrogazione;

se non ritengano altresì opportuno avviare un dialogo con l'Agenzia del Demanio per verificarne la volontà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla concessione, ai sensi dell'art. 7 della stessa, a fronte della mancata osservanza, nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle disposizioni vigenti in materia di esecuzione dei lavori e di sicurezza, così come risulta accertato dai provvedimenti adottati dalle autorità competenti.» (537)

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

ZITO - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO
DE LUCA - DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLLO
MARANO - PAGANA - PALMERI - PASQUA - SCHILLACI
SIRAGUSA - SUNSERI - TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per la salute, premesso che:

nei centri abitati ricadenti in zone industriali, la vivibilità è diventata sempre più precaria;

nel quadrilatero industriale Priolo-Melilli-Augusta-Siracusa l'inquinamento ambientale ha ormai da tempo superato i livelli di guardia ma la situazione sembra non interessare a nessuno;

tenuto conto che:

la popolazione è in condizioni di perenne allerta ed è costretta a convivere con problemi di ogni sorta;

la qualità dell'aria che si respira è preoccupante, per non usare il termine allarmante;

non si hanno parametri certi e aggiornati su cosa i polmoni degli abitanti della vasta zona, ricevano quotidianamente;

considerato che:

ad oggi non sappiamo quanto le emissioni delle industrie presenti, siano dannose alla salute pubblica e che dal 19 dicembre 2017, è entrato in vigore il decreto attuativo nel nostro Testo Unico Ambientale e a tutela della qualità dell'aria c'è il nuovo art. 272-bis in tema di emissioni odorigene, secondo il quale la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271;

l'inquinamento atmosferico è definito dalla normativa italiana come: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze, in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria e da costituire pericolo per la salute pubblica ;

a livello sostanziale, la disciplina sugli odori è e continua ad essere di competenza regionale;

ritenuto che noi siciliani siamo un popolo fortunato: viviamo in una splendida Isola, in una terra con una quantità enorme di bellezze, paesaggi splendidi, prodotti d'eccellenza, un patrimonio storico e culturale unico e dobbiamo proteggere e preservare tutto ciò, amarla e difenderla da ogni possibile forma di inquinamento e sovra sfruttamento;

per sapere:

se e quante centraline di rilevamento dei valori di emissioni esistano nel quadrilatero industriale Priolo-Melilli-Augusta-Siracusa;

se sia previsto un piano di ammodernamento e potenziamento delle stesse;

se i bollettini di sintesi dei risultati di rilevamento siano quotidianamente pubblicati sul sito dell'Arpa e quindi costantemente aggiornati;

se sia previsto un nuovo e innovativo sistema di informazione per avvisare la popolazione interessata, dell'eventuale superamento dei limiti stabiliti e se sia stato avviato il regolare monitoraggio della salute dei cittadini abitanti dei luoghi;

se esista un piano di riconversione delle industrie, e non solamente di queste, ricadenti nel quadrilatero siracusano, in Green economy;

se non ritengano necessario avviare un'immediata ispezione presso l'impianto di depurazione di Priolo Gargallo al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale ed informare e rassicurare la popolazione, alla luce dei recenti fatti accaduti a causa del depuratore che pare abbia diffuso in tutta l'area industriale degli odori nauseabondi creando forte preoccupazione nella popolazione.» (538)

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

AMATA - CATALFAMO – GALVAGNO

«Al Presidente della Regione, premesso che:

con l'ordinanza del 25 ottobre 2018, proc. n. 13543/17 RG, il GIP del Tribunale di Catania, dott.ssa Anna Maria Cristaldi, disponeva gli arresti presso il proprio domicilio al sig. Salvatore Campo, presidente dell'associazione antiracket 'A.S.I.A.', per estorsione continuata, peculato e falso ideologico; abusando della sua qualità, si legge nell'ordinanza, nel 2017, avrebbe costretto una vittima di estorsione e usura a farsi consegnare somme di denaro prospettando che, in mancata accettazione delle condizioni economiche impostegli, sarebbe andato incontro a difficoltà nella trattazione della pratica avanzata dalla stessa vittima ai sensi della Legge 23 febbraio 1999, n. 44 'Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura'; tale atteggiamento, al vaglio degli inquirenti, sembrerebbe reiterato dalle testimonianze di altre vittime che dal 2009 subivano, stando alle loro dichiarazioni, le vessazioni del sig. Campo;

con il medesimo provvedimento cautelare, è stato disposto anche il sequestro preventivo di circa 37.000 euro per l'appropriazione di fondi pubblici erogati dalla Regione siciliana all'Associazione antiracket A.S.I.A., vincolati al perseguimento degli scopi dell'Ente stesso, distratti dall'indagato per finalità personali;

Campo, nell'esercizio delle attività dell'Associazione, anziché perseguire le finalità a carattere assistenziale e sociale in favore delle vittime tendeva ad assoggettarle, subordinando il sostegno dell'associazione - specificatamente nella predisposizione delle istanze di accesso ai benefici di legge - all'accoglimento delle proprie pretese economiche, oscillanti tra il 3% e il 5% del beneficio concesso dalla legge alla vittima del reato;

le indebite richieste venivano avanzate sia per avviare l'iter procedurale per il riconoscimento del risarcimento che prima del riconoscimento delle somme erogate dallo Stato; qualora l'associato/vittima non aderiva alle richieste di denaro, Campo assumeva atteggiamenti intimidatori finanche giungendo all'abbandono del sostegno assistenziale; le illecite dazioni, tra l'altro sancite anche in scritture private non registrate, avvenivano in denaro contante o attraverso versamenti bancari qualificati apparentemente come contributi volontari;

implicato nella vicenda il dott. Liborio Pepi, il quale avrebbe prodotto falsamente un certificato anamnestico a una vittima seguita dall'associazione 'A.S.I.A.', al fine di ottenere una somma risarcitoria maggiore su istigazione del sig. Campo;

una volta reso noto l'arresto del sig. Salvatore Campo, il Presidente Onorario dell'ANVU (Associazione Nazionale Vittime Usura), Franca Decandia, nel corso di un'intervista rilasciata a una testata giornalistica on line, ha dichiarato che Campo si sarebbe avvalso di periti che seguivano le pratiche, e tra questi anche il figlio Alberto, che veniva pagato dalle vittime; la signora Decandia ha affermato, inoltre, che anche alcuni membri di altre associazioni adottano la stessa pratica di chiedere una percentuale sui risarcimenti che le vittime riescono ad ottenere, indicando velatamente associazioni che potrebbero fare riferimento al circuito FAI di Tano Grasso, come Libera di Don Luigi Ciotti - tra l'altro molto vicino all'ex leader di Confindustria, agli arresti in attesa di processo, Antonello Montante - e Addiopizzo di Ugo Forello, balzato agli onori della cronaca nazionale e regionale lo scorso anno per i suoi affari societari e legami familiari che lo vedrebbero intrecciato alla sfera di Silvana Saguto, l'ex Presidente del Tribunale delle Misure di Prevenzione Antimafia di Palermo rinviata a giudizio con l'accusa di corruzione e abuso d'ufficio; nel curriculum di Ugo Forello, presidente - da quel che è dato sapere dall'interrogante - sarebbe il presidente ancora in carica dell'associazione antiracket Addiopizzo e membro del Comitato del Fondo di Solidarietà che fa capo al Ministero dell'Interno;

Josè Trovato, iscritto all'Ordine dei Giornalisti professionisti, pubblicava il 3 novembre scorso, sul giornale di informazione indipendente on line Enna Ora , poi rimbalzato dal quotidiano La Sicilia , un articolo dal titolo 'Considerazioni dilettantesche sul professionismo dell'antimafia' nel quale descriveva il suo incontro con Salvo Campo avvenuto sei anni prima a Napoli durante un convegno antiracket; Trovato era stato invitato a intervenire per nome e per conto del presidente di un'associazione antiracket senza alcuna specificazione e dal racconto emerge che, in quell'occasione, il sig. Campo gli indicava i benefici e i vantaggi economici che avrebbe potuto trarre fondando un'associazione antiracket e indicando le modalità di richiesta di finanziamento e il limite degli importi delle operazioni descritte; il giornalista, tuttavia, non denunciò agli inquirenti e tanto meno scrisse nulla circa l'incontro e le modalità di gestione riportate in quell'occasione e diffuse a mezzo stampa solamente dopo l'arresto del sig. Campo;

considerato che:

con la legge n. 44 del 1999 'Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura', all'articolo 19, è stato istituito il cosiddetto Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, organismo che ha il compito di esaminare e deliberare sulle istanze di accesso ai finanziamenti del fondo di solidarietà e tale comitato è formato da: un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e uno del Ministero dell'economia e delle finanze, tre membri del Cnel, designati ogni due anni in modo da assicurare la presenza, a rotazione, delle diverse categorie economiche, tre membri delle associazioni antiracket e antiusura, anch'essi in carica per due anni e un rappresentante della Consap senza diritto di voto; i nominativi dei membri attualmente insediati e di quelli che li hanno preceduti non risultano, tuttavia, pubblicati sul portale del Ministero dell'Interno;

nell'ambito dell'associazionismo antiracket sono state accertate delle truffe aggravate finalizzate ad ottenere i finanziamenti destinati alle vittime del racket e dell'usura, assegnati dall'ufficio del commissario straordinario antiracket istituito presso il Ministero dell'interno; i reati contestati - commessi con l'ausilio di amministratori pubblici, imprenditori, nonché figure professionali come

avvocati, commercialisti, esperti del settore bancario - sono: truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, concussione, corruzione e falso;

tenuto conto che:

si ritiene assurdo che vengano elargiti fondi pubblici impropriamente ed in assenza di efficaci controlli, preventivi e successivi, sull'operatività delle strutture che vi accedono e che ciò ha permesso addirittura l'elargizione, nel tempo, di fondi pubblici ad associazioni di fatto non operative per la tutela delle vittime dell'estorsione e dell'usura;

nel Testo unico dei doveri del giornalista approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016, all'art.9 'Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti', comma 6), il giornalista: non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione; al comma 7), il giornalista: non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento;

per sapere:

se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se e quali controlli vengano effettuati dalla Regione siciliana sull'utilizzo dei fondi risarcitori alle vittime di estorsione e usura e sulle associazioni che ne hanno accesso;

se nella sua qualità di Presidente della Regione possa sollecitare il Ministero dell'Interno alla pubblicazione dei nominativi di coloro che hanno fatto parte Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura e di coloro che attualmente lo compongono;

quali iniziative intenda adottare per accertare eventuali responsabilità di tali soggetti sul riconoscimento e sull'utilizzo in violazione della legge delle risorse del fondo;

se sia disponibile un elenco di tutti coloro che hanno beneficiato delle risorse del fondo e con quali criteri e controlli si sia proceduto all'elargizione dei finanziamenti;

quali interventi verranno intrapresi per sollecitare l'Ordine dei Giornalisti a regolamentare la tutela delle vittime di mafia, estorsione e usura, e per contrastare anche a mezzo stampa la mafia e il suo *modus operandi*.» (539)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

GALVAGNO

«All'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, considerato che:

il turismo religioso in Sicilia evidenzia da diversi anni un trend in continua crescita, con punte del +52% sull'anno precedente nel 2015;

il Presidente della Regione, in occasione della Borsa Internazionale del Turismo 2018, ha manifestato l'intenzione di valorizzare maggiormente il segmento turistico religioso nell'ambito dell'offerta complessiva;

il Piano Regionale di Propaganda Turistica 2018 non prevede, accanto alla valorizzazione del Cineturismo e di progetti quali Turismo delle Origini , 2018 Anno del Cibo Italiano e Progetto Cina , alcun investimento promozionale specifico per il segmento turistico religioso;

i Comuni di Milazzo e San Pier Niceto, in occasione del V Centenario della Canonizzazione di San Francesco da Paola, Patrono in Perpetuo della Sicilia e Patrono della Gente di Mare italiana, hanno manifestato l'intento di promuovere un ciclo di eventi a carattere culturale e religioso della durata di un anno, a partire dal maggio 2019;

l'iniziativa delle Comunità di Milazzo e San Pier Niceto, oltre che dall'intrinseco valore legato ad un'autentica professione di fede, nasce anche dalla volontà di valorizzare l'identità ed il patrimonio artistico del territorio;

le due Amministrazioni Comunali di Milazzo e San Pier Niceto hanno manifestato l'intento realizzare un percorso condiviso, che coinvolga a vario titolo nell'organizzazione degli eventi l'Assessorato Regionale alla Cultura, la Fondazione Federico II, le Città di Messina, Palermo, Paola e Napoli, nonché istituzioni nazionali ed estere, quali il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, le Regioni Calabria e Campania, la Santa Sede e la Repubblica Francese;

per sapere:

quali misure intenda adottare al fine di sostenere le iniziative che i Comuni di Milazzo e San Pier Niceto stanno programmando, soprattutto nell'ottica di una ricaduta turistica degli eventi in oggetto;

quali iniziative intenda assumere per valorizzare il segmento del turismo religioso nell'ambito delle politiche di settore.» (541)

DE DOMENICO - LUPO - ARANCIO
CATANZARO - LANTIERI - SAMMARTINO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le attività produttive, premesso che:

il piano di ristrutturazione aziendale dell'Enel prevede il taglio del 30 per cento delle strutture con il conseguente coinvolgimento di circa 5 mila unità di personale;

per la nostra Regione in particolare si prevede l'accorpamento della sede direzionale che verrebbe spostata a Roma e delle Zone a carattere provinciale che passerebbero da nove a cinque;

la situazione è altrettanto grave per l'area mercato che gestisce la clientela: si prevede, infatti, la chiusura e la vendita ad imprenditori esterni dei punti Enel diretti entro gennaio 2019, costringendo i cittadini a rivolgersi a call center o ad intermediari esterni;

considerato che:

la suddetta riorganizzazione aziendale dell'Enel, oltre ad avere importanti ricadute sul piano occupazionale comporti altresì un peggioramento della qualità del servizio elettrico con l'allontanamento dal nostro territorio dei punti decisionali;

la nostra Regione che avrebbe bisogno di importanti investimenti sulle infrastrutture delle reti e di recuperare un gap di efficienza rispetto ai dati previsti dall'Autorità, viene ancora una volta penalizzata dalle decisioni Aziendali;

ritenuto che:

la scarsa attenzione manifestata dal piano di riorganizzazione aziendale dell'Enel verso le esigenze territoriali della nostra comunità e la maggiore attenzione agli aspetti finanziari, sia in netto contrasto con i principi cardine dell'affidamento a società di concessioni importanti per la collettività;

l'Enel è una società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sviluppa gran parte delle sue attività in regime di concessione governativa e che, pertanto, dovrebbe rispondere non solo alle rendite finanziarie ma anche alle necessità del territorio, reinvestendo gli utili ricavati dal territorio sul medesimo territorio da cui trae gran parte dei suoi utili;

ancora oggi sussistono nel settore lavoratori precari che attendono di essere stabilizzati;

ritenuto inoltre che le suddette scelte aziendali dell'Enel ed in particolar modo le esternalizzazioni massicce delle attività e gli investimenti all'estero impoveriscano in modo considerevole il nostro territorio regionale;

per sapere:

se non ritengano di dover assumere con urgenza ogni iniziativa idonea a contrastare le scelte di politica aziendale contenute nel Piano di riorganizzazione dell'Enel che minano oggi, più che mai, l'occupazione dei lavoratori del settore, diretti e indiretti, quali quelli dell'indotto, in un settore strategico com'è quello energetico per il rilancio occupazionale e per lo sviluppo economico del nostro territorio;

quali iniziative siano state assunte a tutt'oggi, anche a livello delle istituzioni nazionali, per invertire la rotta intrapresa dall'Enel ai fini del superamento dell'attuale gap esistente a livello territoriale con nuove progettualità e nuovi investimenti volti allo sviluppo strategico ed occupazionale della nostra Regione.» (542)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

LUPO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

a seguito dei cronici ritardi

dell'amministrazione comunale del Comune di Mascali è stato superato il termine fissato per la deliberazione del rendiconto di gestione 2016, ed è stato nominato un commissario ad acta per la cura e gli adempimenti omessi dall'Ente, giusta circolare dell'Assessorato regionale alle autonomie locali e della funzione pubblica n. 2 del 30/1/2017, ai sensi del combinato disposto degli articoli 109/bis del O.R. EE.LL., 58 della Legge regionale n. 26 del 19/9/1993 e 227 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

essendo decorso il termine di 90 giorni concesso nel decreto di nomina, l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica trasmetteva al citato Commissario ad acta la Direttiva dirigenziale nella quale si disponeva che:

nel caso in cui la Giunta, per cause direttamente o non direttamente imputabile alla stessa, non avesse ancora provveduto all'approvazione del documento finanziario, e conseguentemente il Commissario ad acta avrebbe dovuto procedere d'ufficio all'approvazione del documento finanziario e sottoporre il documento medesimo al parere dell'organo di revisione e trasmetterlo al Consiglio Comunale;

se l'inadempimento fosse addebitabile uffici finanziari dell'ente, Il commissario ad acta, senza effettuare ulteriori sollecitazioni, avrebbe dovuto valutare l'eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria per il seguito di loro competenza;

il commissariamento avrebbe dovuto essere concluso entro e non oltre il 31/12/2017;

atteso che:

nonostante le superiori direttive fossero di estrema chiarezza soltanto in data 26 4 2018 la Giunta con delibera n. 57/18 approvava lo schema di rendiconto per l'anno finanziario 2016;

il collegio dei revisori con successivi verbali, contestava gravi irregolarità contabili nel predetto documento di gestione e definitivamente in data 2/7/2018 esprimeva parere non favorevole al rendiconto di gestione;

il Consiglio comunale di Mascali in data 13 7 2018 giusta delibera n. 44 ha bocciato la proposta di approvazione del rendiconto di gestione anno 2016, a causa dei gravi vizi rilevati del collegio dei revisori circa la inattendibilità del documento in esame, mancante di ben otto allegati obbligatori e non rispondente alle risultanze delle gestione, essendo viziato dalla mancata corrispondenza del saldo di cassa tra il conto del tesoriere e conto di cassa dell'ente per un importo corrispondente di euro 98786,14;

ritenuto che in data 17 8 2018 Il commissario ad acta giusto D.A. n. 237/2017 dell'Assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica, con i poteri del Consiglio Comunale approvava il predetto rendiconto per l'anno 2016, vale a dire approvava il documento contabile, con il permanere - secondo quanto evidenziato del collegio dei revisori - della discrasia tra il bilancio di diritto e il bilancio di fatto, nonché con la integrale omissione dell'ammanto ingiustificato di euro 98.786,14;

considerato che alla luce dei rilievi formulati dal Collegio dei revisori sulle gravi irregolarità amministrative e finanziarie contenute nello schema del rendiconto 2016 approvato dal commissario ad acta, tale condotta sembrerebbe a parere dell'interrogante in palese violazione di quanto disposto nel decreto di nomina del commissario ad acta, che nell'ultimo periodo dell'art. 4 prescrive di porre particolare attenzione al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

per sapere:

se siano a conoscenza di quanto sopra specificato;

se non reputino fornire, con l'urgenza dovuta, chiarimenti sull'operato del Commissario ad acta che ha determinato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Mascali e della anzidetta condotta posta in essere dal Commissario ad acta in merito alle gravi inadempienze contestate dal Collegio dei Revisori dei conti e puntualmente richiamate dalla delibera n. 44 del Consiglio Comunale.» (543)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

PAPALE

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

l'ondata di maltempo che ha investito nei giorni scorsi l'intera Sicilia occidentale ha provocato gravissimi danni, travolgendo cose e persone;

da Prizzi, dove per via delle forti piogge sono andate distrutte strade, aziende e case, giunge un forte allarme circa il pericolo imminente di smottamento della montagna dietro la Chiesa antica di Contrada Filaga, non più capace di assorbire un'ulteriore ondata di pioggia che, pertanto, si riverserebbe interamente sulle strade, con conseguenze immaginabili;

per sapere:

se siano a conoscenza dei pericoli imminenti di smottamenti franosi che sovrastano il territorio di Prizzi della Città metropolitana di Palermo;

se e quali interventi siano stati già avviati o si intendano avviare con somma urgenza per fronteggiare il pericolo degli smottamenti franosi paventati ed incombenti su contrada Filaga e per il ripristino delle fondamentali condizioni di vivibilità dei suoi abitanti;

i provvedimenti urgenti che ad oggi siano stati adottati per la messa in sicurezza di tutto il territorio interessato dalle devastazioni delle piogge torrenziali degli ultimi giorni, dovute in gran parte a ritardi e carenze negli interventi necessari a contenere il rischio idrogeologico che incombe su gran parte della nostra terra di Sicilia.» (544)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

LUPO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

l'art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 507 del 1993 assoggetta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito TOSAP) le occupazioni di qualsiasi natura effettuate sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni e delle province;

il successivo comma 2 prevede la tassazione anche per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti gestiti in regime di concessione amministrativa;

ai sensi del successivo articolo 39 la tassa è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio;

le occupazioni realizzate mediante reti di erogazione di pubblici servizi godono di una particolare disciplina dettata dagli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993, distinta da quella relativa alle altre tipologie di occupazione del suolo pubblico;

in particolare, il comma 1 dell'art. 46 prevede che le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47;

l'articolo 51, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha soppresso a decorrere dal 1 gennaio 1999 la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ma successivamente l'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha abrogato la disposizione dell'articolo 51 che sopprimeva la tassa, che conseguentemente è di nuovo vigente;

l'art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha esteso alla Tosap i criteri di determinazione del Cosap, che prevede che il contributo venga determinato mediante la moltiplicazione delle misure unitarie delle tariffe per il numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione di un pubblico servizio;

in particolare, detti criteri prevedono che:

per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, euro 0,775 per utenza; II) oltre 20.000 abitanti, euro 0,645 per utenza;

per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a euro 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 446 del 1997. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;

premesso altresì che:

in base alla disposizione dell'art. 17, comma 63, della legge n. 15 maggio 1997, n. 127, il consiglio comunale può stabilire agevolazioni, fino alla totale esenzione, della TOSAP per le occupazioni gravate da canoni concessori non ricognitori;

l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 507 del 1993, prevede le esenzioni dalla TOSAP;

con Circolare n. 1/DF del 20 gennaio 2009, con prot. 1777/09, inviata ai Comuni, all'Associazione Nazionale dei comuni italiani, alle Province e all'Agenzia delle Entrate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che Relativamente ai soggetti tenuti al pagamento della TOSAP o del COSAP occorre precisare che l'evoluzione tecnologica raggiunta nel settore dei servizi di pubblica utilità ha comportato che i cavi e le condutture che vengono installati sul suolo e nel sottosuolo siano suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici servizi, che non sono, però, titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, come ad esempio, avviene nel campo delle telecomunicazioni. Questi ultimi soggetti amministrano, comunque, il rapporto di gestione delle utenze a cui fa riferimento l'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 446 del 1997 per il calcolo della TOSAP o del COSAP. Una lettura dinamica delle norme in questione, che si rende necessaria al fine di non vederne vanificata la portata, induce a ritenere che ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo, di dette infrastrutture deve corrispondere direttamente al competente ente locale gli importi dovuti a titolo di TOSAP o di COSAP calcolati sulla base del numero delle proprie utenze. Tale procedura, oltre ad essere preferibile sotto l'aspetto della semplificazione perseguita dal legislatore, si profila aderente allo spirito della norma, poiché è innegabile che non solo le società che materialmente effettuano l'occupazione del suolo pubblico ma anche quei soggetti che contestualmente utilizzano dette strutture svolgono un servizio di pubblica utilità. Questi ultimi, inoltre, effettuano anch'essi un'occupazione del suolo pubblico, seppure in via mediata, attraverso cioè l'utilizzazione dei cavi e delle condutture di altri soggetti. Occorre anche evidenziare che in altri casi si assiste, invece, ad una netta separazione, attuata in via legislativa, tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse. [...]In tali ipotesi, il pagamento delle entrate in discorso deve essere effettuato dalla società titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero delle utenze attivate dalle società che svolgono l'attività di vendita entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente. La società titolare della rete di distribuzione deve, quindi, comunicare all'ente locale il numero complessivo delle utenze attivate dalle varie società che svolgono l'attività di vendita e versare i relativi importi dovuti a titolo di TOSAP o di COSAP. Le norme in esame, come anche illustrato nella risoluzione n. 7/DPF del 14 maggio 2002, si applicano anche alle aziende esercenti attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici, vale a dire alle aziende che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l'utente. Tra le società esercenti attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici rientrano anche le aziende che, pur ponendo in essere occupazioni con cavi e condutture, tuttavia non raggiungono con tali strutture i singoli utenti, in quanto trasportano i beni ed i servizi da erogare solo per un tratto limitato, al termine del quale subentra un altro vettore di diversa natura (come, ad esempio, l'etere);

considerato che:

la Commissione Tributaria di Caltanissetta, con sentenza n. 1601 del 2018, ha dichiarato la regolarità degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Campofranco nei confronti di Acque di Caltanissetta s.p.a. in relazione all'omessa denuncia TOSAP per occupazione di sottosuolo per un totale di mq 1811 dovuta per gli anni 2011-2016, rilevando la legittimità della pretesa tributaria avanzata dal Comune nei confronti della Società di gestione, stante l'inapplicabilità dell'esenzione di cui all'art. 49 del d. lgs. 507/1993 in quanto alla scadenza della convenzione con l'ATO di Caltanissetta tutte le opere e le attrezzature utilizzate dal gestore per l'erogazione del servizio idrico integrato dovranno essere restituite gratuitamente all'Autorità d'ambito e non al Comune;

la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, con le sentenze 1283/14/18 - 1284/14/18 - 1285/14/18, ha accolto il ricorso in appello proposto da Girgenti Acque S.p.A. avverso la sentenza di primo grado che la vedeva soccombente, ritenendo non dovuta l'imposta richiesta dal Comune di

Favara, a titolo di TOSAP , in quanto, trattandosi della gestione del Servizio Idrico Integrato, con obbligo di restituzione delle reti e degli impianti (invero solo in parte appartenenti al gestore) al termine della stessa, per tutto il periodo di durata della concessione, il Gestore ha diritto ad occupare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo dei terreni pubblici per l'installazione degli impianti e di quanto necessario per il servizio;

con sentenza del 08/09/2017, n.21018 la Corte di Cassazione ha ribadito che il presupposto impositivo della TOSAP deriva dalla mera relazione materiale del soggetto con la cosa, prescindendo da atti di concessione o autorizzazione (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto soggetto passivo d'imposta l'utilizzatore reale degli impianti di distribuzione del gas collocati nel sottosuolo in forza di contratto di affitto di azienda stipulato con il titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico);

sussistono, sul territorio regionale, notevoli differenze nella regolamentazione dei rapporti tra i Comuni e i gestori del servizio idrico che, attesa la complessità della normativa, rischiano di tradursi in un minore gettito per i Comuni che non abbiano avanzato la propria legittima pretesa tributaria;

per sapere se non ritengano opportuno:

verificare da quanti e quali Enti Locali la pretesa tributaria de quo possa essere legittimamente attivata nei confronti dei gestori del servizio idrico, nonché di ogni altro gestore di servizio pubblico erogato sul territorio comunale, per insussistenza di una delle cause di esenzione previste dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 507 del 1993 e da quali sia stata effettivamente esperita;

accertare eventuali responsabilità per omissioni da parte di Comuni che avrebbero potuto legittimamente esigere il pagamento della TOSAP da parte delle società di gestione del servizio idrico o, in generale, di aziende che erogano servizi di pubblica utilità.» (545)

DI PAOLA - CANCELLERI - CAPPELLO
CIANCIO - FOTI - MANGIACAVALLLO - PALMERI
SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO
TANCREDI - SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO
CAMPO - MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per la salute e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, per sapere:

lo stato di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 328/2000 (Sistema integrato di interventi e servizi sociali);

quali risultati abbiano sortito i vari strumenti adottati per la realizzazione della integrazione socio-sanitaria, come ad esempio i piani sociosanitari, i piani triennali a favore delle persone con disabilità ed i protocolli di intesa tra gli assessori in indirizzo;

se risultino adottati gli strumenti previsti dai suddetti documenti e, in caso positivo, quali attività successive risultino svolte;

se ed in che misura sia stato attuato, infine, l'articolo 14 della citata legge 8 novembre 2000, n. 328 che prevede testualmente i 'Progetti individuali per le persone disabili'.» (546)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

LUPO

«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che nel corrente anno è stato rinnovato il contratto di servizio tra la Regione siciliana e Trenitalia S.p.A;

considerato che il rinnovo del contratto ha subito una variazione in aumento del 33% rispetto al precedente contratto, giustificata dal fatto che a maggiori costi sarebbero corrisposti migliori servizi, treni più nuovi e veloci, nonché politiche tariffarie più vicine all'utenza;

ricordato che è stato segnalato da numerosi residenti di Ficarazzi (PA) che è stata soppressa la corsa metropolitana verso Palermo delle ore 7:00, causando grossi disagi per la popolazione studentesca;

per sapere:

se il governo regionale sia a conoscenza dei fatti in narrativa e se intenda attivare tutti i controlli necessari affinché venga ripristinata la corsa ficarazzi/palermo delle 7:00;

se vi siano delle sanzioni per il comportamento tenuto da Trenitalia S.p.A e se a tal fine intenda attivare procedure sanzionatorie.» (547)

ARICO'

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per la salute, premesso che:

nella seduta di Consiglio comunale di Lampedusa e Linosa del 05/10/2017, relativamente al servizio gestione rifiuti, veniva approvata una mozione che impegnava il Sindaco e la Giunta a: sollecitare l'iter procedurale necessario per mettere a bando il servizio di gestione dei rifiuti; promuovere tutte le iniziative necessarie per il rispetto delle condizioni contrattuali in essere con Iseda s.r.l., in qualità di capogruppo, Sea s.r.l. e Seap s.r.l.;

nella seduta di Consiglio comunale di Lampedusa e Linosa del 02/10/2018 veniva presentata un'interrogazione per sapere se: fosse stato avviato l'iter procedurale necessario per mettere a bando il servizio di gestione dei rifiuti; fossero state promosse tutte le iniziative necessarie per il rispetto delle condizioni contrattuali in essere con Iseda s.r.l., in qualità di capogruppo, Sea s.r.l. e Seap s.r.l., ed in particolare se siano state verificate il rispetto di alcune specifiche condizioni contrattuali, al fine anche di valutare la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento;

l'S.R.R. ATO n. 4 Agrigento est nella giornata odierna ha sottoscritto il nuovo contratto per la gestione dei rifiuti solidi urbani con le società sopra descritte;

fino ad oggi il servizio di raccolta dei rifiuti viene garantito dal RTI Sea-Seap (con decreto n. 3 del 10 gennaio 2013 veniva prorogato il contratto all'ISED A s.r.l. Rep.3/2009, fino al 30 settembre 2013. Da allora il servizio viene garantito in via emergenziale con le seguenti Ordinanze: 15/2013, 03/2014, 11/2014, 01/2015, 08/2015, 16/2015, 08/2016, 20/2016, 02/2017, 03/2017, 06/2017);

allo stato attuale, la condizione sociale che vivono i lavoratori operatori ecologici di Lampedusa e Linosa è allo stremo. L'ultima retribuzione risale al mese di giugno 2018, poiché le aziende del RTI

Sea-Seap ad oggi non hanno corrisposto le spettanze retributive dovute ai dipendenti giustificando i ritardi nei pagamenti con la motivazione che se il Comune non paga il corrispettivo del servizio, il raggruppamento non può pagare i lavoratori;

con ennesima ordinanza sindacale oggi - 12 novembre 2018 - gli operatori ecologici hanno ripreso il lavoro solo per garantire i servizi minimi essenziali dopo 11 giorni di mancata raccolta dei rifiuti;

considerato che:

è necessario ed urgente sbloccare la corresponsione delle retribuzioni arretrate in favore degli operatori ecologici;

bisogna garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, conformemente all'Accordo Quadro Regionale del 06.08.2013 sottoscritto dalla Regione e dalle OO. SS.;

la Regione Siciliana deve erogare circa un milione di euro per l'annualità 2017 relativa alle trasferenze per le isole minori;

detto trasferimento appare in notevole ritardo a causa di una mancata o tardiva rendicontazione di una delle isole minori siciliane. Detto ritardo sarebbe attribuibile all'isola di Ustica;

la mancata erogazione degli stipendi agli operatori ecologici non è giustificabile da ritardi dei trasferimenti o altre lungaggini burocratiche;

è auspicabile dal nuovo contratto stipulato in data odierna, l'inserimento di una clausola o altra soluzione vincolante che garantisca il pagamento delle retribuzioni in favore degli operatori ecologici nel rispetto delle scadenze mensili;

per sapere:

se intendano assumere interventi urgenti, caratterizzati soprattutto da controlli sul territorio, verificando lo stato di inquinamento dei luoghi succitati, attraverso l'avvio del monitoraggio e la valutazione dello stato chimico dei luoghi in considerazione del fatto che la mancata raccolta dei rifiuti per 11 giorni consecutivi comporta rischi alla salute dei cittadini

se le istituzioni competenti si siano attivate, per scongiurare eventuali danni alla salute alle persone e all'ambiente;

le motivazioni per le quali la Regione siciliana non abbia ottemperato al trasferimento di circa un milione di euro per l'annualità 2017 relativa alle trasferenze per le isole minori al comune di Lampedusa e Linosa;

le motivazioni per le quali, pur avendo ottemperato alla rendicontazione, il comune di Lampedusa e Linosa sia ancora in attesa del trasferimento delle spettanze di cui sopra;

le motivazioni per quali la Regione siciliana non abbia bloccato i trasferimenti solo per il comune in ritardo nella rendicontazione e penalizzato invero tutte le altre isole minori non inadempienti.»
(548)

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

DI CARO - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO
DE LUCA - DI PAOLA - FOTI - MARANO - MANGIACAVALLLO
PAGANA - PALMERI - PASQUA - SCHILLACI - SIRAGUSA
SUNSERI - TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO

Le interrogazioni saranno inviate al Governo.

Annunzio di interpellanze

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

la Regione Siciliana - Agezia Regionale per la Protezione dell'Ambiente con Decreto del Direttore Generale n. 350 del 3 Luglio 2018 ha adottato il Piano dei Fabbisogni Assunzionali per il triennio 2018 - 2020, frutto di apposita ricognizione dell'organico in essere che evidenziava ruoli e funzioni deficitari in numerose aree di seguito elencate, ritenute di prevalente interesse strategico per le politiche di protezione ambientale regionale:

Supporto VIA VAS;
Ricerca Scientifica;
Reporting Sistema Informativo Sinanet; Acque sotterranee;
Acque superficiali;
Acque Marino - Costiere; Marine Strategy;
Rete Aria;
Rafforzamento Laboratori;
Rafforzamento controlli Territoriali;
Rafforzamento Monitoraggio Territoriali; Supporto Amministrativo;

la Regione Siciliana - Agezia Regionale per la Protezione dell'Ambiente con Decreto del Direttore Generale n. 474 del 30 Agosto 2018 ha approvato il bando concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 Dirigenti del comparto Sanità, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato da impiegare nella attività di cui al protocollo di intesa tra Arpa Calabria, Arpa Sicilia ed Arpa Basilicata per l'Attuazione di piani di monitoraggio di cui all'accordo operativo ex art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. attuativo dell'art. 11 programmi di monitoraggio del D. Lgs n. 190/2010 di recepimento della direttiva 2088/56/CE (direttiva quadro sulla Strategia Marina);

la Regione Siciliana - Agezia Regionale per la Protezione dell'Ambiente con Decreto del Direttore Generale n. 475 del 30 Agosto 2018 ha approvato il bando concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5 Assistenti Tecnici, categoria C, del comparto Sanità, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato da impiegare nella attività a bordo dei mezzi nautici di Arpa Sicilia, iscritte in uso conto proprio, in attuazione di quanto previsto dal protocollo di intesa tra Arpa Calabria, Arpa Sicilia ed Arpa Basilicata per l'Attuazione di piani di monitoraggio di cui all'accordo operativo ex art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. attuativo dell'art. 11 programmi di monitoraggio del D. Lgs n. 190/2010 di recepimento della direttiva 2088/56/CE (direttiva quadro sulla Strategia Marina);

la Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente con Decreto del Direttore Generale n. 476 del 30 Agosto 2018 ha approvato il bando concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 12 posti di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D CCNL Comparto Sanità) vari profili, e n. 1 Assistente Tecnico, (categoria C, del comparto Sanità), con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato da impiegare nella attività a bordo dei mezzi nautici di Arpa Sicilia, iscritte in uso conto proprio, in attuazione di quanto previsto dal protocollo di intesa

tra Arpa Calabria, Arpa Sicilia ed Arpa Basilicata per l'Attuazione di piani di monitoraggio di cui all'accordo operativo ex art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. attuativo dell'art. 11 programmi di monitoraggio del D. Lgs n. 190/2010 di recepimento della direttiva 2088/56/CE (direttiva quadro sulla Strategia Marina);

considerato che:

con nota Prot n. 59776 del 28 Settembre 2018 assunta al protocollo dalla Direzione Generale Arpa Sicilia al n. 47449 del 1 Ottobre 2018 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente invitava a revocare con esecuzione immediata e senza indugio il Decreto del Direttore Generale n. 350 del 3 Luglio 2018 che ha adottato il Piano dei Fabbisogni Assunzionali per il triennio 2018 - 2020, nonché di tutti i bandi e gli avvisi con i quali sono stati indette le procedure a tempo pieno e determinato già in pubblicazione;

la Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente con Decreto del Direttore Generale n. 528 del 5 Ottobre 2018 Presa d'atto nota Prot. n. 59776 del 28 Settembre 2018. - Revoca DDG adozione del Piano dei Fabbisogni Assunzionali per il triennio 2018 - 2020 e decreti collegati, nonché bandi di selezione già in pubblicazione;

per conoscere:

quali siano stati i motivi della revoca Decreto del Direttore Generale n. 350 del 3 Luglio 2018 che ha adottato il Piano dei Fabbisogni Assunzionali per il triennio 2018 - 2020;

se ritengano opportuno, ove ne siano sussistenti i presupposti, mettere in atto tutto quanto necessario, e nei tempi previsti dalla normativa nazionale e regionale, affinché si possa evitare l'interruzione di un pubblico servizio;

se sia stata considerata la possibile messa in mora della regione Siciliana, da parte della comunità Europea, in tema di monitoraggio marino, oltre alle note infrazioni comunitarie.» (120)

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

DI MAURO - PULLARA - COMPAGNONE

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

l'eccezionale evento meteorico caratterizzato da piogge intense e persistenti con caratteri alluvionali hanno interessato la Sicilia occidentale, in particolare le Province di Agrigento e Caltanissetta e Trapani sono stata colpite da un'eccezionale evento meteorico pluviometrico abbattutosi nelle giornate del 2 , 3 e 4 Novembre 2018, provocando particolare ripercussione per la provincia di Agrigento nei territori comunali di Agrigento Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Casteltermini, Cianciana, Favara, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Palma di Montechiaro, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santo Stefano di Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula, per la Provincia di Caltanissetta nei territori comunali di Caltanissetta, Acquaviva Platani: e Campofranco, dove i pluviometri hanno registrato picchi particolarmente rilevanti;

ore e ore di pioggia, anche violenta, hanno creato danni ingenti e disagi fortissimi. La furia delle acque ha trascinato automezzi, allagato cantinati e locali a piano terra sia per abitazioni ad uso

residenziale sia per strutture commerciali ed industriali e turistiche, divelto tombini, danneggiato tratti di rete fognaria, bianca, mista e nera, nonché divelto tratti di strada ed infine ha intasato canali, valloni e torrenti in vaste e diverse aree dei territori comunali, ha determinato ingenti danni a strade Statali, Provinciali, Comunali, Rurali e anche di viabilità minore, smottamenti vari con crolli di opere d'arte, di attraversamento, muri di sostegno, muri di cinta, danneggiamenti alle reti;

considerato che:

il forte maltempo che ha colpito la Sicilia, ha provocato un'apocalisse di acqua e fango tra le province di Palermo e Agrigento, provocando 12 morti. La tragedia più grande, in una villetta in campagna al confine dei comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, sotto un viadotto dall'autostrada Palermo-Catania: qui sono morte 9 persone, tra cui due bambini di 1 e 3 anni. Sempre vicino Palermo, a Vicari, è stato trovato morto un uomo. Altre due persone sono morte in provincia di Agrigento, travolte con la propria auto da un torrente esondato in contrada Sant'Onofrio a Cammarata;

l'esondazione del fiume Akragas, inoltre, ha provocato anche l'evacuazione di cinquanta famiglie e mandato in tilt la circolazione stradale e ferroviaria. Sempre in provincia di Agrigento nella notte i Vigili del Fuoco avevano tratto in salvo 14 persone che erano rimaste bloccate in una struttura alberghiera a causa dell'esondazione del fiume Belice;

è esondato anche il fiume Verdura, nella Zona di Villafranca sicula, allagando alcuni agrumeti;

anche la provincia di Trapani è stata interessata dal maltempo causando danni e disservizi ai collegamenti, soprattutto nella costa meridionale ed in alcuni paesi della Valle del Belice;

ritenuto che:

la Coldiretti ha lanciato un grido d'allarme: se dovesse continuare così, sarà impossibile seminare. Dopo le cascate di pioggia che si sono abbattute sulla Sicilia Occidentale si fotografa lo stesso triste paesaggio che va dall'entroterra Ennese al Palermitano, dagli Iblei al Trapanese, con fango e smottamenti che non hanno risparmiato alcun settore produttivo;

preparare i letti di semina diventa difficilissimo, così come entrare con le seminatrici, tanto che, se non arriverà un miglioramento meteo nelle prossime settimane, c'è il rischio di superare il periodo ordinario della semina;

l'allarme pioggia ha messo in ginocchio tutto il sistema agricolo, dall'olivicoltura, dato che la raccolta non è ancora terminata e alcuni produttori non riescono nemmeno ad entrare nei campi per raccogliere le olive rischiando di perdere parte del prodotto, alla viticoltura, considerato che, nelle campagne dell'Agrigentino non si riesce a finire la vendemmia dell'uva da tavola di Canicattì, prodotto già colpito nella stagione dal fenomeno del cracking (o spacco) sulle uve;

rilevato che:

non è tutta colpa del maltempo: la causa principale di quanto accaduto in Sicilia è l'incuria nella gestione del territorio, il dissesto idrogeologico, una tragedia sotto gli occhi di tutti che deve essere aggredita subito, prima che altri fenomeni atmosferici danneggino ancora di più il territorio;

quanto accaduto nelle ultime ore sembra drammaticamente già scritto nel report che proprio Legambiente aveva recentemente pubblicato dall'eloquente titolo *Abbatti l'abuso*. In Italia - si legge nel documento - gli abbattimenti sono un obbligo previsto dalla legge, ma a quanto pare nella realtà sono poco più di una facoltà per i comuni. Così le demolizioni restano ferme al palo: secondo il dossier, sono ancora ben saldi alle fondamenta più dell'80% degli immobili che invece sarebbero dovuti andare giù negli ultimi quindici anni. E sono le aree costiere quelle più colpite dal fenomeno, in media ogni comune sulla costa è interessato da 247 ordini di abbattimenti. Non solo, soltanto il 3% degli immobili da abbattere viene acquisito al patrimonio comunale, come previsto per legge in caso non venga effettuato dal proprietario;

per conoscere:

se intendano avviare con urgenza una meticolosa attività di manutenzione del reticolo idrografico Siciliano al fine di prevenire situazioni di pericolo e di elevato rischio idraulico;

se sia vero che negli anni passati erano state date disposizioni con impegno di risorse finanziarie ma gli stessi uffici non hanno dato seguito agli atti formali e nessuno si sia preoccupato di accertare la responsabilità delle gravi omissioni;

se sia possibile intervenire nelle sedi opportune affinché sia consentito ai produttori agricoli la conseguente sospensione dei mutui agrari, dei versamenti Inps e delle imposte dirette;

se ritengano opportuno, sussistendone i presupposti, assumere iniziative urgenti al fine di richiedere lo stato di calamità nei territori ove si è abbattuto l'evento meteorico nelle giornate del 2, 3 e 4 novembre 2018, cagionando irreparabili danni alla produzione agricola e non solo.» (121)

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

DI MAURO - COMPAGNONE

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le attività produttive, premesso che:

nell'ottobre del c.a. con una formale diffida inviata al Ministero dello sviluppo economico (MISE) e al Presidente della Regione Siciliana, il Codacons ha chiesto di disporre lo scioglimento della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale, per violazione delle norme vigenti;

la Camera di Commercio in questione, di cui fa parte anche una rappresentanza Codacons, pur essendo stata istituita con formali delibere del 2015 e organi politico-amministrativo insediati il 4 settembre 2017, ad oggi non disporrebbe di alcuno statuto, in palese violazione della normativa vigente;

considerato che:

la mancata adozione dello Statuto da parte della Camera di Commercio integra una grave e persistente violazione di legge, rappresentando al contempo una circostanza preclusiva del normale funzionamento dell'ente, tale da legittimare, in base a quanto dispone l'art. 5 della L. 580/1993, lo scioglimento del consiglio camerale;

infatti, il precitato articolo dispone espressamente che: 'I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento';

oltre a costituire una violazione di legge, impedisce il regolare funzionamento dell'ente e dei suoi organi, non essendoci una fonte che disciplini in modo dettagliata attribuzioni e competenze, con il rischio che alcuni organi potrebbero invadere e arrogarsi competenze e funzioni proprie di altri, o rimanere inerti e non esercitarle;

per conoscere:

se siano a conoscenza dei fatti esposti;

se si siano attivate per disporre ai sensi dell'art. 5 della L. 580/1993 e ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4/2010, lo scioglimento del consiglio della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale ricorrendo le ipotesi normativamente previste delle gravi e persistenti violazioni di legge e considerata l'impossibilità di assicurarne il normale funzionamento.» (122)

(L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza)

FIGUCCIA

Trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, le interpellanze si intendono accettate e saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.

Annunzio di mozioni

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il testo coordinato del Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108 e D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54, disciplina le procedure di gestione, destinazione ed assegnazione dei beni confiscati;

la prevenzione patrimoniale - quindi il sequestro dei beni in funzione della successiva confisca - si basa su indizi di presunta pericolosità sociale del proposto; il modello di ablazione dei beni che si sospettano essere connessi ad una attività criminosa delineato dal Codice Antimafia è stato oggetto di critiche provenienti dalla dottrina penalistica maggioritaria che ne ha messo in evidenza l'insanabile contrasto con i principi individuali garantisti propri della materia penale; la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno da parte loro chiarito i presupposti applicativi delle misure di prevenzione nel tentativo di salvaguardare la tenuta dell'intero sistema;

la confisca di prevenzione si è rivelata una vera e propria condanna a morte civica nei confronti dei soggetti che, sia pure assolti con sentenza definitiva nei rispettivi processi penali, si sono visti espropriati di tutti i beni;

la maggior parte dei beni oggetto di sequestro di prevenzione subisce un forte decremento del proprio valore nel corso delle amministrazioni giudiziarie e ai legittimi proprietari, all'esito del procedimento di prevenzione, sono stati restituiti beni irreparabilmente danneggiati, aziende poste in liquidazione e gravate da debiti prodotti durante l'amministrazione giudiziaria;

CONSIDERATO che:

il valore dei beni gestiti dall'Anbsc (Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati), tra immobili e imprese, supera i 2,3 miliardi di euro. Su 2.771 aziende affidate alla gestione dell'Anbsc, solo 513 di queste, pari al 18% di quelle esaminate, sono realmente operative e per un valore complessivo di produzione pari a 484 milioni di euro, a fronte di 296 milioni di patrimonio netto e 369 milioni tra ricavi e prestazioni;

il DL del 4 ottobre 2018, n.113, Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al Titolo III, Capo II, disciplina un piccolo ma significativo nucleo di norme riguardanti l'ANBSC;

l'art. 36 del succitato D.L. è dedicato alla Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati e contiene, oltre a interventi sul regime di nomina dei coadiutori (commi 1 e 2), importanti e articolate modifiche all'art. 48 del codice antimafia, tra cui:

a) il nuovo regime di vendita degli immobili - che amplia la platea dei potenziali acquirenti, stabilisce che sia l'acquirente a sanare gli abusi e prevede la riassegnazione all'Agenzia del 20% del ricavato (comma 3, lett. d ed f);

b) norme in tema di autofinanziamento (comma 3, lett.a, n.1, e lett. b);

c) discipline esplicite per la destinazione di immobili confiscati per incrementare l'offerta di edilizia residenziale pubblica (comma 3 lett. c) e per la destinazione di beni mobili (comma 3, lett. g);

d) una più completa disciplina per la destinazione dei beni immobili confiscati in quota indivisa (comma 3, lett. e);

e) il nuovo regime che disciplina il passaggio all'Agenzia del Demanio della gestione dei beni immobili indestinati rimasti invenduti;

TENUTO CONTO che:

in Sicilia il valore della produzione delle aziende sequestrate e confiscate alla mafia o presunta tale si traduce in 251,9 milioni di euro in base ai dati relativi ad aziende che hanno presentato almeno un bilancio dal 2014 in poi;

il valore degli immobili sequestrati e confiscati nella nostra regione tra il 2017 e il 2018 ammonta a 692,1 milioni di euro;

come espresso in premessa, solamente il diciotto per cento di queste aziende sul territorio nazionale ha un margine di produttività e il numero maggiore di aziende sequestrate di tale esigua percentuale si trovano in Sicilia;

l'ordinamento giuridico prevede garanzie del tutto insoddisfacenti per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e per i lavoratori delle aziende confiscate; ne consegue la grave perdita non

solo economica dei titolari, ma anche dei lavoratori e delle loro famiglie oltre all'economia generale sul territorio siciliano;

RITENUTO che è peculiarità propria di uno Stato di Diritto tutelare i soggetti attinti da misure di prevenzione antimafia, innocenti fino a una sentenza di condanna definitiva e i loro dipendenti,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a istituire l'Osservatorio Regionale Misure di Prevenzione per monitorare l'andamento dei procedimenti di prevenzione in Sicilia, l'incidenza sui livelli occupazionali in rapporto al PIL, conteggiare quante misure di prevenzione vengono applicate in assenza di condanne penali e i guadagni degli amministratori giudiziari ai quali vengono affidati i beni confiscati.» (176)

GALVAGNO - CATALFAMO - AMATA - LO GIUDICE

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che l'Assistenza Domiciliare Integrata è una forma di assistenza rivolta a soddisfare le esigenze quasi esclusivamente degli anziani, dei disabili e dei pazienti affetti da malattie cronico-degenerative in fase stabilizzata, parzialmente, totalmente, temporaneamente o permanentemente non autosufficienti, che necessità di un'assistenza continuativa;

CONSIDERATO che:

con il decreto 31/7/2017, veniva approvato il documento 'Piano delle azioni e dei servizi sociosanitari e del sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie';

è previsto un successivo provvedimento definisca le procedure di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie, a modifica dell'attuale sistema vigente presso i due Assessorati;

che ai sensi del D.P 26.01.2011 il Dipartimento della Famiglia e delle politiche Sociali, emana specifici Avvisi, a valere sulle risorse F.N.P.S., rivolti ai distretti sociosanitari per l'implementazione di prestazioni di natura socioassistenziale attivate nell'ambito dell'ADI;

ATTESO che appare indispensabile adeguare il sistema integrato delle cure domiciliari alle procedure di cui all'attuale normativa vigente nazionale e del resto delle regioni, ovvero istituire formalmente un sistema unico di accreditamento istituzionale degli operatori sanitari che erogano i servizi di assistenza domiciliare,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad adeguare il sistema integrato delle cure domiciliari alle procedure di cui all'attuale normativa vigente nazionale e del resto delle regioni, ovvero ad istituire un sistema unico di accreditamento istituzionale degli operatori sanitari che erogano i servizi di assistenza domiciliare.» (177)

SIRAGUSA - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO
DE LUCA - DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLLO
MARANO - PAGANA - PALMERI - PASQUA - SCHILLACI
SUNSERI - TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'eccezionale evento meteorico caratterizzato da piogge intense e persistenti con caratteri alluvionali hanno interessato la Sicilia occidentale, in particolare le Province di Agrigento e Caltanissetta e Trapani sono stata colpite da un'eccezionale evento meteorico pluviometrico abbattutosi nelle giornate del 2 , 3 e 4 Novembre 2018, provocando particolare ripercussione per la provincia di Agrigento nei territori comunali di Agrigento Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Casteltermini, Cianciana, Favara, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Palma di Montechiaro, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santo Stefano di Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula, per la Provincia di Caltanissetta nei territori comunali di Caltanissetta, Acquaviva Platani: e Campofranco, dove i pluviometri hanno registrato picchi particolarmente rilevanti;

ore e ore di pioggia, anche violenta, hanno creato danni ingenti e disagi fortissimi. La furia delle acque ha trascinato automezzi, allagato cantinati e locali a piano terra sia per abitazioni ad uso residenziale sia per strutture commerciali ed industriali e turistiche, divelto tombini, danneggiato tratti di rete fognaria, bianca , mista e nera, nonché divelto tratti di strada ed infine ha intasato canali, valloni e torrenti in vaste e diverse aree dei territori comunali, ha determinato ingenti danni a strade Statali, Provinciali, Comunali, Rurali e anche di viabilità minore, smottamenti vari con crolli di opere d'arte, di attraversamento, muri di sostegno, muri di cinta , danneggiamenti alle reti;

CONSIDERATO che:

il forte maltempo che ha colpito la Sicilia, ha provocato un'apocalisse di acqua e fango tra le province di Palermo e Agrigento, provocando 12 morti. La tragedia più grande, in una villetta in campagna al confine dei comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, sotto un viadotto dall'autostrada Palermo-Catania: qui sono morte 9 persone, tra cui due bambini di 1 e 3 anni. Sempre vicino Palermo, a Vicari, è stato trovato morto un uomo. Altre due persone sono morte in provincia di Agrigento, travolte con la propria auto da un torrente esondato in contrada Sant'Onofrio a Cammarata;

l'esondazione del fiume Akragas, inoltre, ha provocato anche l'evacuazione di cinquanta famiglie e mandato in tilt la circolazione stradale e ferroviaria. Sempre in provincia di Agrigento nella notte i Vigili del Fuoco avevano tratto in salvo 14 persone che erano rimaste bloccate in una struttura alberghiera a causa dell'esondazione del fiume Belice;

è esondato anche il fiume Verdura, nella Zona di Villafranca sicula, allagando alcuni agrumeti;

anche la provincia di Trapani è stata interessata dal maltempo causando danni e disservizi ai collegamenti, soprattutto nella costa meridionale ed in alcuni paesi della Valle del Belice;

RITENUTO che:

la Coldiretti ha lanciato un grido d'allarme: 'se dovesse continuare così, sarà impossibile seminare'. Dopo le cascate di pioggia che si sono abbattute sulla Sicilia Occidentale si fotografa lo stesso triste paesaggio che va dall'entroterra Ennese al Palermitano, dagli Iblei al Trapanese, con fango e smottamenti che non hanno risparmiato alcun settore produttivo;

preparare i letti di semina diventa difficilissimo, così come entrare con i mezzi meccanici, tanto che, se non arriverà un miglioramento meteo nelle prossime settimane, c'è il rischio di superare il periodo ordinario per la preparazione dei terreni, mettendo a rischio l'intera futura campagna agraria;

l'allarme pioggia ha messo in ginocchio tutto il sistema agricolo, dall'olivicoltura, dato che la raccolta non è ancora terminata e alcuni produttori non riescono nemmeno ad entrare nei campi per raccogliere le olive rischiando di perde parte del prodotto, alla viticoltura, considerato che, nelle campagne dell'Agrigentino non si riesce a finire la vendemmia dell'uva da tavola di Canicattì, prodotto già colpito nella stagione dal fenomeno del cracking (o spacco) sulle uve;

RILEVATO che:

non è tutta colpa del maltempo: la causa principale di quanto accaduto in Sicilia è l'incuria nella gestione del territorio, il dissesto idrogeologico, una tragedia sotto gli occhi di tutti che deve essere aggredita subito, prima che altri fenomeni atmosferici danneggino ancora di più il territorio;

quanto accaduto nelle ultime ore sembra drammaticamente già scritto nel report che proprio Legambiente aveva recentemente pubblicato dall'eloquente titolo Abbatti l'abuso. In Italia - si legge nel documento - gli abbattimenti sono un obbligo previsto dalla legge, ma a quanto pare nella realtà sono poco più di una facoltà per i comuni. Così le demolizioni restano ferme al palo: secondo il dossier, sono ancora ben saldi alle fondamenta più dell'80% degli immobili che invece sarebbero dovuti andare giù negli ultimi quindici anni. E sono le aree costiere quelle più colpite dal fenomeno, in media ogni comune sulla costa è interessato da 247 ordini di abbattimenti. Non solo, soltanto il 3% degli immobili da abbattere viene acquisito al patrimonio comunale, come previsto per legge in caso non venga effettuato dal proprietario,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad avviare con urgenza una meticolosa attività di manutenzione del reticolo idrografico Siciliano al fine di prevenire situazioni di pericolo e di elevato rischio idraulico;

ad intervenire nelle sedi opportune affinché sia consentito ai produttori agricoli la conseguente sospensione dei mutui agrari, dei versamenti Inps e delle imposte dirette;

ad assumere iniziative urgenti finalizzate al ripristino delle infrastrutture viarie primarie e secondarie, irrigue e di rete distrutte e/o danneggiate;

a predisporre ogni possibile strumento finalizzato a prescrivere l'assunzione di specifiche condotte che scongiurino il ripetersi di simili emergenze idrogeologiche;

ad assumere iniziative con carattere d'urgenza al fine del riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1, lo stato di calamità naturale nei territori ove si è abbattuto l'evento meteorico nelle giornate del 2, 3 e 4 novembre 2018, cagionando irreparabili danni alla produzione agricola e non solo.» (178)

DI MAURO - COMPAGNONE - GENNUSO

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

con Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, in attuazione dello Statuto speciale, sono state trasferite alla Regione siciliana le funzioni in materia di sanità penitenziaria, che sono svolte nell'ambito del Servizio sanitario regionale dalle ASP competenti per territorio;

il Garante per i diritti dei detenuti per la Regione siciliana ha effettuato una visita presso la casa circondariale di Pagliarelli a Palermo dopo che, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, due detenuti si sono tolti la vita;

dall'incontro è emersa una situazione gravemente deficitaria in merito all'assistenza psichiatrica e psicologica garantita all'interno della struttura;

CONSIDERATO che:

presso il carcere di Pagliarelli sono recluse 1270 persone, delle quali 150 con patologie psichiatriche gravi e altre 250 che necessitano di un interventi almeno bisettimanali;

a fronte di tali necessità, vi sono solo due specialisti, contro i sei previsti sulla carta; un numero evidentemente insufficiente date le dimensioni dell'istituto;

lo stesso Ufficio del Garante aveva precedentemente diffuso dati allarmanti circa l'incremento degli atti di autolesionismo nelle carceri siciliane: da gennaio ad agosto si sono contati 2 suicidi, 54 tentati suicidi e 479 atti di autolesionismo;

RILEVATO che in ossequio alla funzione riabilitativa degli istituti di pena, è necessario potenziare l'assistenza psichiatrica e psicologica all'interno del carcere Pagliarelli di Palermo e in tutte le strutture della Regione,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad adottare tutti i necessari provvedimenti affinché presso le carceri presenti sul territorio della Regione siciliana sia fornita ai detenuti una adeguata assistenza psichiatrica e psicologica al fine di scongiurare altri suicidi o atti di autolesionismo.» (179)

BARBAGALLO - LUPO - CRACOLICI

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che la legge 38 del 15 marzo 2010, recante 'Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore', è una delle normative più apprezzate a livello europeo e mondiale al fine di tutelare il malato e la sua famiglia e garantire l'accesso alle Cure Palliative;

CONSIDERATO che:

l'art. 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38 prevede, al comma 2, che con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con

esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali;

L'art. 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dispone che al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;

VISTO che:

L'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano, il 10 luglio 2014, rep. Atti n. 87/CSR, individua le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore in conformità al su citato art. 5, comma 2, della l. n. 38/2010;

L'art. 4 del suddetto Accordo nel riportare le previsioni della su citata l. n. 147/2013 stabilisce che Nelle reti delle cure palliative pubbliche e private accreditate sono idonei a operare i medici in servizio presso le reti medesime che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

RILEVATO che:

L'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano, il 22 gennaio 2015, rep. Atti n. 1/CSR, dispone i criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate se non in possesso della specializzazione ovvero in possesso di una specializzazione diversa da quella in cure palliative o equipollenti ai sensi del DM 28 marzo 2013;

il decreto ministeriale 4 giugno 2015 che, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della l. 147/2013 e del conforme Accordo Stato - Regioni del 22.1.2015, ha stabilito i criteri uniformi per la certificazione dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative individuando i requisiti partecipativi, le modalità di presentazione delle istanze nonché la documentazione pertinente;

il suddetto decreto dispone, con riferimento ai criteri soggettivi, che:

ai fini del rilascio della certificazione possono fare istanza i medici privi di specializzazione o in possesso di specializzazione diversa da quella di cui al DM 28 marzo 2013, i quali alla data di entrata in vigore della l. 147/2013 erano in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate che erogano attività assistenziale nell'ambito territoriale di riferimento in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale;

i suddetti medici devono aver svolto, alla data di entrata in vigore della l. 147/2013, attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;

in fase di prima applicazione possono chiedere la certificazione in parola anche i medici in servizio presso enti e strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza di accreditamento istituzionale, quest'ultima documentata attraverso un'attestazione del rappresentante legale della struttura o dell'ente;

il decreto ministeriale in parola, in relazione al procedimento, prevede in particolare che:

le regioni e le province autonome adottano gli atti e la documentazione necessari per la presentazione delle istanze;

l'istanza deve essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data di entrata in vigore della l. 147/2013 ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

l'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative è attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività;

ATTESO che appare opportuno dare attuazione alle disposizioni innanzi richiamate avviando un procedimento finalizzato al rilascio della certificazione dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative al fine di sopperire alla carenza di medici palliativisti nella regione, nelle more di provvedimenti nazionali in materia,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a porre in essere i necessari provvedimenti al fine di avviare un procedimento per il rilascio di certificazione dell'esperienza professionale nella rete delle cure palliative, secondo le norme di riferimento innanzi richiamate, al fine di sopperire alla carenza di medici palliativisti nella regione.»
(180)

SIRAGUSA - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO – CIANCIO
DE LUCA - DI CARO - DI PAOLA - FOTI – MANGIACAVALLLO
MARANO - PAGANA - PALMERI - PASQUA – SCHILLACI
SUNSERI - TANCREDI - TRIZZINO – ZAFARANA - ZITO

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

la Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ha come finalità quella di stemperare le disparità naturali esistenti tra le diverse regioni agricole dell'UE, attraverso l'istituzione di specifici regime di aiuto;

le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l'attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale, soprattutto per proteggere dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche, ed altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale;

sulla base dei criteri fissati dalla Direttiva 75/268/CEE, nella delimitazione di queste aree possono essere ricomprese, oltre alle zone montane, anche zone svantaggiate minacciate di spopolamento per le seguenti cause: esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all'intensificazione, le

cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo; scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura; scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima; nonché limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attività agricola è necessario per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera;

nell'ambito della programmazione comunitaria, la politica di sviluppo rurale - declinata in Italia a livello regionale attraverso i Piani di Sviluppo Rurale - ha individuato le diverse tipologie di aree rurali secondo le priorità fissate dal Quadro strategico comunitario (QCS) e le linee di sviluppo nazionali previste dall'Accordo di Partenariato;

per l'individuazione delle aree rurali nella programmazione 2014-2020, l'Italia adotta il metodo di classificazione proposto dal Piano Strategico Nazionale (Psn) della fase 2007- 2013, superando il criterio proposto dalla Commissione (rural-urban typology) più adatto a cogliere le specificità territoriali a livello provinciale e non comunale;

il presupposto di questo processo di classificazione individua le aree rurali sulla base della presenza sul territorio di attività agricole, forestali e agroalimentari e per differenze in termini orografici, di struttura economica, di risorse naturali, ambientali e culturali, socio-demografiche, di accessibilità;

con riferimento alla classificazione delle aree rurali, la metodologia adottata ha portato alla ripartizione del territorio regionale in quattro aree: Poli urbani (A); Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B); Aree rurali intermedie (C); Aree rurali con problemi di sviluppo (D), ripartizione dalla quale dipende la possibilità di accesso ad alcune misure del PSR Sicilia 2014-2020;

ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 N. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale la delimitazione delle zone;

i Considerando n. 24 e 25 del Regolamento n. 1305/2013 prevedono espressamente che 'gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell'impostazione generale dei programmi di sviluppo rurale', e che le 'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici dovrebbero incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili in modo da compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti allo svantaggio della zona interessata';

con l'approvazione del PSR Sicilia 2014- 2020, il Comune di Gela è considerato 'Area rurale ad agricoltura intensiva - B';

CONSIDERATO che:

la Piana di Gela, con una estensione di 250 chilometri quadrati, è una delle zone agricole più vaste della Sicilia e dell'Italia meridionale e che nella stessa insistono tre riserve naturali (Biviere di Gela, Sughereta di Niscemi, foce del fiume Ippari) e diverse aree boschive;

il territorio di Gela è inserito nel progetto europeo Rete Natura 2000 (Decreto Dirigenziale 31 maggio 2016, n. 465), che ha individuato nella Piana di Gela l'agrosistema agricolo tradizionale (cerealicolo estensivo) come agrosistema da preservare attraverso misure specifiche che favoriscano la conservazione delle risorse naturali, con conseguente svantaggio rispetto alla produzione con sistemi intensivi, sicché occorre compensare gli investimenti non remunerativi che siano necessari all'adempimento degli impegni assunti nel quadro dei regimi agroambientali o di altri obiettivi agroambientali o che nell'azienda valorizzino in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altre zone di grande pregio naturale;

la Piana di Gela è stata classificata ed inserita tra le IBA (Important Bird Area) con il n. 166, poichè il tipo di agricoltura praticata ha favorito la conservazione e la diffusione di specie dell'avifauna ormai rare e sull'orlo dell'estinzione nello scenario internazionale;

con Decreto del MISE 20 maggio 2015 l'area di Gela (con i SLL di Gela, Mazzarino, Vittoria, Caltagirone, Riesi, Caltanissetta e Piazza Armerina) è stata riconosciuta area di crisi industriale complessa, non senza ricadute anche sul settore agricolo;

dalle relazioni acquisite e dai pareri resi da alcuni esperti del settore ed associazioni di categoria, in seno ai tavoli tecnici promossi dal Consiglio Comunale di Gela ed allegate alla Deliberazione di Giunta Municipale n.132 del 19 giugno 2018 (trasmessa all'Assessorato regionale per l'agricoltura a mezzo pec il 30/07/2018), si evince che Gela potrebbe rientrare nell'elenco delle zone agricole svantaggiate, sia per via dello spopolamento causato dalla grave crisi economica che il territorio sta attraversando, sia per esigenze di conservazione dell'habitat naturale, sia per il tipo di attività produttiva svolta;

ricorrono i presupposti per chiedere l'inclusione del territorio gelese nell'elenco delle aree svantaggiate, ricorrendone diversi presupposti quali regressione demografica, scarsa produttività, esigenze di protezione ambientale, frammentazione aziendale, progressivo abbandono delle coltivazioni;

il regime delle zone agricole svantaggiate è una componente rilevante delle politiche comunitarie per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;

i criteri previsti dalla Direttiva 75/268/CEE e dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 penalizzano il settore agricolo gelese perché non consentono a potenziali beneficiari di usufruire di agevolazioni e sgravi fiscali, nonché di partecipare alle molte Misure previste dai bandi del PSR 2014-2020, che si applicano su tutto il territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, par. 3 della Direttiva 75/268/CEE,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO
RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

a valutare l'opportunità di inserire le aree agricole gelesi all'interno della categoria 'zona agricola svantaggiata' in quanto prevalentemente agricole, a bassa produttività, minacciate da spopolamento e

nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale, nelle quali il mantenimento dell'attività agricola è necessario per la conservazione dello stesso e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera;

a intervenire presso le autorità competenti al fine di apportare idonee modifiche al regolamento del PSR 2014-2020 nella parte relativa alle cosiddette macroaree inserendo l'area di Gela nella macro area C, anziché B, tenendo conto delle mutate condizioni del territorio gelese ed anche in considerazione che è stato riconosciuto come SIN e rientra nell'ambito del progetto europeo di Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC);

ad intraprendere ogni altra azione idonea a consentire la più ampia partecipazione degli agricoltori del territorio gelese alle Misure del PSR 2014-2020, attraverso una classificazione delle aree agricole gelesi corrispondente alla reale condizione economica e produttiva e alle caratteristiche ambientali e naturalistiche del territorio;

a considerare quanto sopra premesso e considerato ai fini della programmazione 2021- 2026.»
(181)

DI PAOLA - ZAFARANA - CANCELLERI - CIANCIO - DI CARO
PALMERI - TANCREDI - SUNSERI - ZITO - TRIZZINO
CAMPO - MARANO - PASQUA - DE LUCA - MANGIACAVALLLO
CAPPELLO - SIRAGUSA - PAGANA - FOTI - SCHILLACI

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'area costituita dai territori che ricadono nei Comuni di Gela, Niscemi e Butera, per un'estensione complessiva di circa 671 km quadrati, è stata dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale con delibera del Consiglio dei Ministri in data 30 Novembre 1990;

a seguito della suddetta dichiarazione sono individuate le direttive per la formazione, da parte del Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la Regione, di un Piano volto ad individuare le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale dell'area;

il Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta - Sicilia orientale, approvato con D.P.R. 17 gennaio 1995 contemplava, tra le altre, anche iniziative di bonifica e di recupero e valorizzazione territoriale;

con Decreto dell'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente del 11 luglio 2005 n.190/GAB l'area costituita dai Comuni di Gela, Niscemi e Butera è dichiarata Area a elevato rischio di crisi ambientale (AERCA), restando salvo il Piano di disinquinamento, con efficacia fino alla dichiarazione di avvenuto risanamento decretata da parte dell'Assessore al Territorio e Ambiente;

con il D.A. n. 17/Gab del 13/02/2014 era stata istituita la Commissione tecnica per gli interventi di risanamento delle aree a elevato rischio di crisi ambientale, con il compito di: valutare lo stato dell'ambiente nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale e l'attuazione dei piani di risanamento; proporre l'adozione e gli eventuali aggiornamenti dei piani di risanamento delle aree a elevato rischio di crisi ambientale; esprimere parere su qualsiasi decisione relativa a problematiche ambientali nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale o relativa all'attuazione del piano; valutare la definizione

delle risorse finanziarie disponibili per la definizione degli interventi; effettuare la supervisione delle convenzioni stipulate per l'attuazione dei Piani di risanamento;

VISTI:

il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 6 novembre 2014 in Roma tra ENI S.p.A., Ministero dello Sviluppo economico, Regione Siciliana e Comune di Gela (CL);

la nota prot. n. 4322/Gab del 24 agosto 2018 e relativi atti acclusi (All. A) con la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, per l'apprezzamento da parte della Giunta regionale (v. Deliberazione n. 347 del 19/09/2018), una relazione di sintesi relativa al suddetto Protocollo, avente come obiettivo - tra gli altri - impegni di salvaguardia e riqualificazione ambientale;

CONSIDERATO che:

con il D.A. n. 407/GAB del 19/09/2018, la Commissione tecnica per gli interventi di risanamento delle aree a elevato rischio di crisi ambientale di cui al DA n. 17/Gab del 13/02/2014 è stata soppressa, sicché si impone con urgenza l'esigenza di conoscere gli esiti dell'attività svolta dalla suddetta Commissione e lo stato di attuazione del Piano di disinquinamento e degli interventi programmati;

nella relazione allegata alla nota prot. n. 4322/2018, tra le aree di intervento del programma di sviluppo ENI, con riferimento al punto 3.2 del Protocollo, si fa riferimento all'avvio di attività di bonifica;

con riferimento al risanamento ambientale di cui al punto 3.5 del Protocollo, si qualificano come prioritari i temi della salute, della sicurezza e della tutela ambientale, precisando che si provvederà al risanamento ambientale e degli impianti che dovessero risultare funzionali alle attività previste ai punti 3.1 (Green Refinery e hub logistico) e 3.2. (esplorazione e produzione di idrocarburi e manutenzione sulle facilities e sui pozzi in produzione) del Protocollo e che sarà presentato un nuovo piano di bonifica del sito ex raffineria di Gela, per un investimento totale di duecento milioni di euro;

riguardo al tema delle bonifiche, dalla medesima relazione si evince che la salute delle acque di falda è drasticamente compromessa per l'enorme quantità di surnatante presente e che è stato imposto ad ENI di avviare le attività di SVE (soil vapor extraction) per l'elevata concentrazione di soil gas presente nei suoli;

in occasione dell'ultima riunione del Tavolo Ministeriale composto da ARPA SR e CL, ISPRA, INAIL CL, ASP CL, Comune di Gela, svoltasi in data 09/05/2018, si è riscontrato che sono ancora incerte le cause di una presenza notevole di surnatante e che molti dei monitoraggi richiesti sono in ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito, nonchè la presenza di valori di contaminazione di sottosuolo/falda altissimi che acclarano l'ipotesi di presenza di una fonte inquinante primaria e che nella stessa nota si sottolinea inoltre che scopo della bonifica è quello di rimuovere le sorgenti di contaminazione presenti nelle parti interne della raffineria e che quindi non è sufficiente che la contaminazione presente in falda risulti essere arginata dal doppio sistema di barriera fisico/idraulico;

CONSIDERATO, altresì, che:

dopo la testimonianza di un ex operaio davanti alle telecamere del programma Nemo, su Rai2, il procuratore di Gela ha avviato un'indagine per accertare quanto dallo stesso dichiarato in merito a gravissimi episodi di inquinamento del suolo e del sottosuolo tramite l'occultamento di rifiuti industriali pericolosi provenienti dal petrolchimico dell'Eni e sotterrati in grandi vasche di oltre 500 metri quadrati e della profondità di 15 metri, a est del petrolchimico;

lo stesso Procuratore ha tenuto a precisare che la denuncia del palista non è una novità assoluta. C'è già un processo in corso sull'unica vasca attiva delle 10 esistenti, sequestrate nel 2011, per fatti avvenuti fino al 2009 e denunciati da un operaio a questo ufficio, quando era retto dalla collega Lucia Lotti (Cfr. <https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/11/03/news/rifiuti-industriali-sotto-terra-all-eni-di-gela-la-denuncia-su-rai2-indaga-la-procura-210676812/>), sicché sembra ragionevole ritenere che l'attività industriale abbia compromesso le condizioni ambientali in misura di gran lunga maggiore rispetto a quella di cui si ha ufficiale conoscenza, nonché l'ecosistema delle aree rientranti nel Progetto Rete Natura 2000 e sottoposte a tutela in quanto habitat naturali, in virtù di eccezionali esemplari di fauna e flora ospitati,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
e
L'ASSESSORE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA'

a valutare con massimo rigore l'impatto in termini ambientali di impianti per i quali è in corso una procedura autorizzativa presso i competenti Dipartimenti regionali e che insistono sul territorio gelese, già notevolmente ed evidentemente contaminato, nonché a riferire in ordine all'impatto aggiuntivo alle emissioni (in aria, suolo, acqua) in relazione agli impianti già autorizzati;

ad intraprendere ogni iniziativa utile ad accelerare i procedimenti di bonifica e di disinquinamento per il risanamento ambientale dell'area gelese;

a quantificare il danno ambientale e il relativo fabbisogno finanziario per il risanamento ambientale completo del territorio ai fini anche dell'applicazione della Direttiva 2004/35/CE sulla riparazione del danno.» (182)

DI PAOLA - ZAFARANA - CANCELLERI - CIANCIO - DI CARO
PALMERI - TANCREDI - SUNSERI - ZITO - TRIZZINO
CAMPO - MARANO - PASQUA - DE LUCA - MANGIACAVALLLO
CAPPELLO - SIRAGUSA - PAGANA - FOTI - SCHILLACI

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il carcinoma della mammella, pur continuando ad essere la patologia oncologica più diffusa tra le donne, presenta ormai percentuali di guarigione sempre maggiori se la diagnosi è precoce ed i trattamenti adeguati;

le donne devono poter fare affidamento su centri in grado di gestire tutte le fasi della malattia, senza essere costrette a rivolgersi a unità generiche, dove corrono il rischio di ricevere trattamenti non adeguati, oppure a migrare in regioni più avanzate dal punto di vista dell'offerta sanitaria;

in questa ottica, già nel 2006, il Parlamento Europeo ha emanato una risoluzione, la B6-0528/2006, con la quale chiede a tutti gli stati membri di istituire, entro il gennaio del 2016, le Breast Unit in tutti i territori. I centri di senologia per essere definiti tali devono avere una casistica di almeno 150 nuovi casi l'anno;

il Decreto del 31 marzo 2017 recante norme in tema 'Riorganizzazione della Rete Ospedaliera', pubblicato in G.U.R.S. supplemento ordinario n. 15 del 14.4.2017, aveva individuato in Sicilia 7 unità operative semplici dipartimentali Breast Unit presso le seguenti Aziende Sanitarie: Villa Sofia - Cervello e ARNAS Civico (Palermo), Cannizzaro (Catania), Policlinico (Messina), OMPA (Ragusa), Borsellino (Marsala), V. Emanuele (Gela);

RILEVATO che:

le attività di tutte le discipline sanitarie in Sicilia, con riferimento al numero casi di carcinoma mammario operati nell'anno, confermate dai dati del Piano Nazionale Esiti (PNE) pubblicato da Agenas nel 2017 e relativo all'anno 2016, per il carcinoma della mammella riporta che il S. Vincenzo di Taormina è il secondo Ospedale in Sicilia per numero di casi di carcinomi mammari operati in un anno con n. 255 casi;

CONSIDERATO che:

l'Ospedale S. Vincenzo di Taormina non era stato inserito nell'elenco delle Breast Unit identificate dall'Assessorato nel D.A. del 31 marzo 2017;

che dal pedissequo mantenimento di tale elenco resterebbe pertanto ingiustamente esclusa l'attività del Centro di Taormina, che dai dati aggiornati al 2017 risulta il primo Centro nell'ambito della Sanità Pubblica quanto a numero di casi gestiti di carcinoma mammario, superato solo dal Policlinico di Palermo e da La Maddalena (Palermo) e Humanitas (Catania), entrambe private convenzionate,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

e per esso

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

a prevedere l'istituzione di una Breast Unit presso l'Ospedale San Vincenzo di Taormina.» (183)

DE LUCA A. - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI
MANGIACAVALLLO - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA
ZITO - TANCREDI - SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO
CAMPO - DI PAOLA - MARANO - PAGANA - PASQUA

Le mozioni saranno demandate, a norma dell'articolo 153 del Regolamento interno, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di discussione.

ALLEGATO B

Risposta scritta ad interrogazione

5 23748



Regione Siciliana
Assessorato dei beni culturali
e dell'identità siciliana

Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore
90139 Palermo, Via delle Croci 8
centralini Tel. 0917071823 / 4
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Ufficio di Gabinetto
Tel. 0917071807, fax 0917071637
mail: gabinettobci@regione.sicilia.it

Prot. n. 4958 del **02 NOV. 2018**

OGGETTO: Interrogazione n. 333 on. Vincenzo Figuccia (Misure sulla disciplina del vincolo paesaggistico in Sicilia)

Assemblea Regionale Siciliana
Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento
serviziolavoriaula.ars@pec.it

On.le Figuccia Vincenzo
Presso l'Assemblea Regionale Siciliana

Presidenza – Segreteria Generale
Area 2 ^ - Unità Operativa A2.1 "Rapporti con l'Assemblea Regionale Siciliana"
[cfr n. 43784 / IN.17 del 10-08-2018]
uoars.sg@regione.sicilia.it

Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
sindacatoispettivo@regione.sicilia.it

Si riscontra l'interrogazione a risposta scritta del 26-07-2018 n. 333 on. Vincenzo Figuccia, in titolo, delegata allo scrivente Assessore per i Beni Culturali e l' I.s. dalla Segreteria Generale con nota prot. n. 43784 / IN.17 del 10-08-2018, in cui si chiede un eventuale intervento per una revisione dei vincoli esistenti, sia per le concessioni e/o le autorizzazioni in sanatoria delle opere già eseguite, al fine di renderle aderenti ai reali vincoli paesaggistici da proteggere e produrre un documento univoco contenente i dettati richiesti dall'art. 13 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985.

Con riferimento all'atto ispettivo cui si risponde, appare preliminarmente necessario, ai fini di un concreto inquadramento delle questioni, precisare quanto segue:

Innanzitutto si rappresenta che l'accurata revisione dei vincoli esistenti costituisce una fase necessaria del procedimento di pianificazione paesaggistica, prevista dall'articolo 141 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio che viene costantemente effettuata dalle Soprintendenze beni culturali in tale sede.

Al riguardo questo Assessorato ha emanato un'apposita circolare n.28 del 2013, reperibile sul sito del Dipartimento dei beni culturali, recante "Articolo 141 bis del Codice dei beni culturali. La vestizione dei vincoli paesaggistici", elaborata a seguito della partecipazione ad un seminario tenutosi al Politecnico di Milano con il MIBACT e le altre Regioni italiane.

Per quanto riguarda l'articolo 13 *Accertamento di conformità* della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 *Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia*, osta alla sua applicazione l'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'articolo 146 comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che così recita:



Regione Siciliana
Assessorato dei beni culturali
e dell'identità siciliana

Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore

90139 Palermo, Via delle Croci 8
centralini Tel. 0917071823 / 4
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Ufficio di Gabinetto

Tel. 0917071807, fax 0917071637
mail: gabinettobci@regione.sicilia.it

"4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi"

Esposto quanto sopra, si ritiene di avere dato esaustivo riscontro alla richiesta dell'Onorevole interrogante.

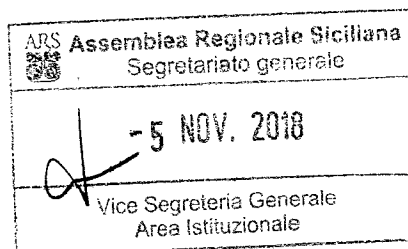
L'ASSESSORE
SEBASTIANO TUSA



Chianello Andrea

Da: Assessore BB. CC. IS. <assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it>
Inviato: lunedì 5 novembre 2018 14:42
A: serviziolavoriaula.ars@pec.it
Oggetto: Mozione n 121 Onle Palmeri; Interrogazione n 333 Onle Figuccia; Interpellanza n 97 Onle Barbagallo
Allegati: Mozione n 121 On Palmeri Valentina.pdf; Interrogazione n 333 On le Figuccia Vincenzo.pdf; Interpellanza n 97 On.le Barbagallo.pdf

Mozione n 121 Onle Palmeri; Riscontro prot. n. 4956/Gab del 02-11-2018
Interrogazione n 333 Onle Figuccia; Riscontro prot. n. 4958/Gab del 02-11-2018
Interpellanza n 97 Onle Barbagallo; Riscontro prot. n. 4955 del 02-11-2018



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SEGRETARIA GENERALE
PROTOCOLLO
Prot. n. **007494** Class. **AULAPG**
Data **6 NOV 2018** L'addetto **Ch**

"Servizio Lavori Aula PEC

Da: Per conto di: assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it <posta-certificata@pec.actalis.it>
Inviato: lunedì 5 novembre 2018 14:42
A: serviziolavoriaula.ars@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Mozione n 121 Onle Palmeri; Interrogazione n 333 Onle Figuccia; Interpellanza n 97 Onle Barbagallo
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (4,21 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.actalis.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/11/2018 alle ore 14:42:26 (+0100) il messaggio
"Mozione n 121 Onle Palmeri; Interrogazione n 333 Onle Figuccia; Interpellanza n 97 Onle Barbagallo" è
stato inviato da "assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it"
indirizzato a:
serviziolavoriaula.ars@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181105144226.06315.193.1.2@pec.actalis.it

